REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA
COMUNE DI BRIGA NOVARESE

PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE STRUTTURALE

committente:

COMUNE DI BRIGA NOVARESE

area di sviluppo e fase di progetto: PROGETTO PRELIMINARE

tipologia elaborato


NORME DI ATTUAZIONE

codice elaborato

134_078_0418_01_TP

PP.B

SCALA



data

OTTOBRE 2022

progettazione:



SOMMARIO:

Articolo 1 Elementi costitutivi del P.R.G. C.	1
Articolo 2 Finalità del P.R.G. C.	4
Articolo 3 Attuazione del P.R.G. C.	5
Articolo 4 Aree e zone individuate dal P.R.G. C.	6
Articolo 5 Destinazioni d'uso funzionali	7
Articolo 6 Indici urbanistici ed edilizi	11
Articolo 7 Definizioni edilizie ed urbanistiche, applicazione di indici e parametri e prescrizioni d'ordine generale	16
Articolo 8 Norme generali per gli interventi edilizi ed urbanistici	26
Articolo 9 Manutenzione ordinaria (MO)	28
Articolo 10 Manutenzione straordinaria (MS)	29
Articolo 11 Restauro e risanamento conservativo (RC)	31
Articolo 12 Ristrutturazione edilizia (RE)	36
Articolo 12bis. – Ampliamento (A) e Sopraelevazione (S)	.40
Articolo 13 Nuova costruzione (NC)	.41
Articolo 14 Demolizione (D) conza ricostruzione (DS)	.43
Articolo 15 Demolizione con ricostruzione (DR) (sostituzione edilizia)	.44
Articolo 16 Ristrutturazione urbanistica (RU)	45
Articolo 17 Caratteristiche edilizie per gli interventi nel Centro Storico e nelle Aree di Ristrutturazione ARTICOLO ELIMINATO	46
Articolo 18 Edifici ed aree soggetti a restauro, risanamento conservativo e a recupero ambienta — che costituiscono emergenze artistico storico-ambientali, edilizio-architettoniche documentarie — # Repertorio comunale per i beni paesistici e storici	ее
Articolo 19 Aree del Centro Storico Nucleo di Antica Formazione (zona omogenea A)	50
Articolo 20 Aree di ristrutturazione (zona omogenea B) ARTICOLO ELIMINATO	57
Articolo 21 Aree a capacità insediativa invariata (zona omogenea B)	.63
Articolo 22 Aree di riuso e rigenerazione urbana residenziali da conversione di aree produttive d mantenersi confermate fino alla cessazione dell'attività in atto (zona omogenea B)	
Articolo 23 Aree residenziali di completamento con riordino delle destinazioni terziarie esistenti (zona omogenea B) ARTICOLO ELIMINATO	72
Articolo 24 Aree residenziali di completamento (zona omogenea B)	74
Articolo 25 Aree residenziali soggette a attuazione convenzionata S.U.E. (zona omogenea C)	76
Articolo 26 Aree per la produzione di beni e di servizi produttive esistenti e confermate – Aree produttive di completamento (zona omogenea D)	82
Articolo 27 Aree produttive esistenti da confermare, riqualificare e sviluppare (SUE 14 - zona omogenea B o D secondo la prevalenza delle destinazioni di progetto) ARTICOLO ELIMINATO	
Articolo 28 Aree produttive di nuovo impianto (zona omogenea D – SUE 12) ARTICOLO ELIMINATO	88
Articolo 29 Aree destinate a impianti di terziario commerciale commerciali esistenti e confermate (zona omogenea D)) 90
Articolo 30 Aree commerciali di nuovo impianto (zona omogenea D) ARTICOLO ELIMINATO	92

Articolo 31 Aree destinate al nuovo impianto di attività terziarie-direzionali (zona omogenea ARTICOLO ELIMINATO	
Articolo 32 Aree destinate a insediamenti di tipo turistico-ricettivo per impianti ricettivi esiste confermate (zona omogenea D)	
Articolo 33 Aree destinate ad attività agricole (zona omogenea E)	98
Articolo 34 Aree agricole interstiziali (zona omogenea E)	103
Articolo 35 Aziende agricole in centro edificato (zona omogenea B) ARTICOLO ELIMINAT	O104
Articolo 36 Aree per servizi pubblici e di uso pubblico a sociali ed attrezzature di interess comunale e generale (zona omogenea F)	
Articolo 37 Aree della viabilità privata	108
Articolo 38 Natura delle fasce di rispetto	109
Articolo 39 Fasce di rispetto a protezione di nastri e di incroci stradali - Arretramenti edilizi S ed infrastrutture per la circolazione	
Articolo 40 Fasce di rispetto a protezione della linea ferroviaria Novara-Domodossola	116
Articolo 41 Fasce di rispetto dei corsi d'acqua	117
Articolo 42 Fascia di rispetto cimiteriale	119
Articolo 43 Fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione	120
Articolo 44 Fasce di rispetto dei gasdotti	121
Articolo 45 Fasce di rispetto dei depuratori fognari	122
Articolo 46 Fasce di rispetto delle captazioni idropotabili ARTICOLO ELIMINATO	123
Articolo 47 La rete ecologica provinciale	125
Articolo 48 Tracciati di fruizione del paesaggio e del patrimonio storico	127
Articolo 49 Aree collinari da salvaguardare (area della riserva botanica)	128
Articolo 50 Aree soggette a tutela paesistica (d.lgs n.42/04 e s.m.i.) Norme derivanti da ver coerenza con il P.P.R	
Articolo 50 bis Norme per la sostenibilità ambientale	132
Articolo 51 Aree di tutela archeologica a rischio archeologico	134
Articolo 52 Aree soggette ad usi civici	135
Articolo 53 Normativa di idoneità geologice tecnica geologica all'utilizzazione urbanistica	136
Articolo 53.1 Classe di idoneità I	147
Articolo 53.2 Classe di idoneità II	147
Articolo 53.3 Classi di idoneità III	148
Articolo 53.3.1 Classe di idoneità IIIA	149
Articolo 53.3.2 Classe di idoneità IIIB	151
Articolo 53.3.2.1 Interventi per la riduzione della pericolosità nelle aree classificate I	IIB154
Articolo 53.3.2.2 Sottoclasse di idoneità IIIB2	155
Articolo 53.3.2.3 Sottoclasse di idoneità IIIB3	156
Articolo 53.3.2.4 Sottoclasse di idoneità IIIB4	158
Articolo 53.3.2.5 Tabella riassuntiva di definizione degli interventi ammissibili o meno nelle della IIIB	
Articele 53.4 - Aree interessate dal Piane di Gestiene Rischie Alluvioni (PGRA)	159
Articele 53.5 Aree in disseste	161
Articolo 53.6 Fasce di rispetto dei corsi d'acqua	166

Articolo 53.7 Aree di salvaguardia di pozzi ad uso consumo umano	168
Articolo 53.8 Nerme per le aree di ricarica della falda idrica profonda	169
Articolo 53.9 Vincolo idrogeologico	169
Articolo 54 Norme generali di indirizzo ecologico e di tutela e compensazione ambientali	171
Articolo 55 Schede di specificazione per gli interventi soggetti a S.U.E. ARTICOLO ELIMINAT	
Articolo 56 Aree soggette a Strumenti Urbanistici Esecutivi in vigore atto	175
Articolo 57 Deroghe	176
Articolo 58 Competenze	177
Articolo 59 Norme transitorie	178
Articolo 60 Norme finali	179

Indicazioni riportate nel testo:

abc abc	cancellazioni di testo delle NTA vigenti introduzione di nuovo testo in variante
abc	cancellazioni di testo a seguito della pubblicazione della proposta tecnica di progetto preliminare
<u>abc</u>	introduzione di nuovo testo a seguito della pubblicazione della proposta tecnica di progetto preliminare

Articolo 1. - Elementi costitutivi del P.R.G.C.

- 1. Sono elementi costitutivi del "P.R.G.C. 2006 P.R.G. variante 2019", ai sensi dell'art.14 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., i seguenti elaborati:
 - PP.A Relazione illustrativa
 - PP.B Norme di attuazione
 - AT.0 Localizzazione richieste dei cittadini scala: 1:5.000;
 - AT.1 Stato di fatto effettivo di uso del suolo scala: 1:5.000;
 - AT.2 Stato di fatto delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture a rete - scala: 1:5.000;
 - AT.3 Stato di fatto dei servizi pubblici e delle opere di urbanizzazione secondaria - scala: 1:5.000;
 - AT.4a Carta dei vincoli di natura legale scala: 1:5.000;
 - AT.4b Carta dei vincoli di natura paesaggistica scala: 1:5.000;
 - AT. 5 Reiterazione dei vincoli scala: 1:5.000;
 - AT. 6 Consumo di suolo scala: 1:5.000;
 - AT.7a Repertorio Comunale dei Beni storici e paesistici;
 - AT.7b Individuazione territoriale dei Beni storici e paesistici;
 - PP.0 Illustrazione strumenti di pianificazione territoriale;
 - PP.1 Planimetria sintetica del piano con rappresentazione dei comuni contermini - scala: 1:25.000;
 - PP.2 Usi del suolo intero territorio comunale scala: 1:5.000;
 - PP.3a Usi del suolo territorio urbano Sud scala: 1:2.000;
 - PP.3b Usi del suolo territorio urbano Centro scala: 1:2.000;
 - PP.3c Usi del suolo territorio urbano Nord scala 1:2.000;
 - PP.4a Vincoli di natura legale scala: 1:5.000;
 - PP.4b Vincoli di natura paesaggistica scala: 1:5.000;
 - PP. 5 Carta di sintesi all'idoneità urbanistica all'utilizzazione del suolo - scala: 1:5.000;
 - PP.6 Sviluppo del P.R.G. relativo ai nuclei di antica formazione - scala: 1.1.000;

Relazione (documento "A")

Allegati tecnici alla Relazione:

- A.1 Indagini idrogeologiche (Dott. Luigi Cillerai Dott. Massimo Gobbi)
 - G1 Relazione Geologica
 - G2 Schede di rilevamento delle opere idrauliche
 - G3 Schede monografiche delle aree di intervento
 - Tav. 1 Carta geologico-strutturale 1:5000
 - Tav. 2 Carta geomorfologia e dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolato idrografico minore 1:5000
 - Tay .3 Carta delle opere idrauliche censite 1:5000
 - Tav. 4 Carta dell'acclività 1:5000

- Tav. 5 Carta geoidrologica 1:5000
- Tav. 6 Carta litotecnica 1:5000
- Tav. 7 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica 1:5000 (base CTR)
- A.2. Rilievo dello stato di fatto del patrimonio edilizio esistente e dello stato delle urbanizzazioni di rete:
 - A.2.1 Tabulati di elaborazione e lettura dei dati del rilievo dello stato di fatto (fascicolo)
 - A.2.2a Individuazione grafica delle entità rilevate (tavola)
 - A.2.2b Individuazione grafica delle entità rilevate (tavola)
 - A.2.3 Destinazioni d'uso prevalenti degli edifici con numero dei piani fuori terra (tavola)
 - A.2.4 Condizioni igienico strutturali degli edifici (tavola)
 - A.2.5 Densità fondiarie medie in atto ai fini residenziali (tavola)
 - A.2.6 Stato di fatto delle urbanizzazioni di rete: Rete fognaria, Rete idrica (tavola)
 - A.2.7 Stato di fatto delle urbanizzazioni di rete: Rete gasmetano, Rete pubblica illuminazione (tavola)

A.3. Uso del suolo agricolo:

A.3.1 Uso del suolo in atto ai fini agricoli, forestali ed estrattivi (tavola)

A.4 Criteri comunali di adequamento alla L.R. 28/99

- A.4.1 Norme per l'adeguamento della strumentazione urbanistica comunale ai sensi della L.R. n.28/99 e criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree private nel comune di Briga Novarese (No) relativi alle medie superfici di vendita integrate dai criteri concernenti i negozi di vicinato e le grandi strutture di vendita (fascicolo)
 - A.4.1.1 Tav. 1 Individuazione di Addensamenti e Localizzazioni commerciali (1:5000)
 - A.4.1.2 Tav. 2 Verifica dei parametri minimi per il riconoscimento di addensamenti e Localizzazioni (1:5000)
 - A.4.1.3 Tav. 3 -- Localizzazione degli esistenti esercizi commerciali e dei locali pubblici (1:5000)
- A.5 Verifica di Compatibilità Acustica del Progetto Preliminare del "P.R.G.C. 2006" con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale approvato con D.C. n.2 5 del 26.08.2004
 - A.5.1 Carta rappresentante la compatibilità del P.R.G.C. 2006 con il PCA del territorio comunale approvato con D.C. n. 25 del 26.08.2004 (tavola)
 - A.5.2 Schede di variazione del PCA (fascicolo)

- A.6 Repertorio Comunale dei Beni storici e paesistici ai sensi dell'art. 2.2 delle N. di A. del vigente PTCP
 - A.6.1 Schede (fascicolo)
 - A.6.2 Individuazione territoriale dei Beni storici e paesistici (Tavola)
- Tavole del Piano (documento "B")
 - Tav. 1P Planimetria sintetica del Piano e delle previsioni urbanistiche dei Comuni contermini (1:25000)
 - Tav. 2P Destinazioni d'uso e vincoli (1:5000)
 - Tav. 3Pa Destinazioni d'uso e vincoli (1: 2000)
 - Tav. 3Pb Destinazioni d'uso e vincoli (1: 2000)
 - Tav. 4P a) Destinazioni d'uso e vincoli (1:1000)
 - b) Categorie di intervento (1:1000)
 - Tav. 5P Sistema delle aree pubbliche e delle aree di salvaguardia culturale ed ambientale (1:5000)
- Norme d'attuazione (documento "C")
 - C.1 Articolato normativo (fascicolo)
 - C.2 Schede normative delle aree soggette a S.U.E. (fascicole)
- Scheda quantitativa dei dati urbani (documento "D")
- Valutazione Ambientale Strategica del Piano (documento E)
 - E.1 Documento Tecnico Preliminare (fascicolo)
 - E.2 Rapporto Ambientale (fascicolo)
 - E.3 Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale (fascicolo)
 - E.4 Relazione sull'influenza del processo di VAS nella formazione del "PRGC 2006"

Articolo 2. - Finalità del P.R.G.C.

1. Il presente P.R.G.C. disciplina, in base alla vigente legislazione urbanistica statale, regionale e provinciale, gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio comunale a scopi insediativi residenziali, produttivi, terziari e sociali e le azioni concernenti la tutela e l'uso del suolo.

Articolo 3. - Attuazione del P.R.G.C.

- 1. Il presente P.R.G.C. individua le porzioni dei territorio in cui è ammesso l'intervento diretto, subordinato a semplice rilascio del Permesso di Costruire o a presentazione di D.i.a. e, nei casi definiti dal P.R.G.C. o in caso di necessità, a Permesso di Costruire convenzionato ai sensi del 5° comma dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., e le porzioni di territorio in cui il Premesso di Costruire o la D.i.a. sono subordinati alla formazione e all'approvazione di Strumentazione Urbanistica Esecutiva (S.U.E.) ai sensi delle leggi vigenti.
- 1. L'attuazione del P.R.G. avviene secondo quanto disciplinato da leggi, decreti e regolamenti, vigenti al momento, per quanto concerne la titolarità di provvedimenti abilitanti agli interventi.
- 2. In base alle disposizioni contenute nel P.R.G., o in successive varianti, gli interventi di attuazione potranno essere assoggettati a convenzionamento o a preventiva approvazione di strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.).

Articolo 4. - Aree e zone individuate dal P.R.G.C.

- 1. Sulle tavole del P.R.G.C. sono individuate le aree e le zone soggette gli ambiti soggetti agli interventi e/o alle azoni di cui all'art.2, distinte per la loro destinazione d'uso. Le presenti norme disciplinano, per dette aree, le eventuali destinazioni d'uso compatibili con quelle proprie, gli indici e le prescrizioni che regolano fisicamente gli interventi di cui l'art.2 e le modalità d'attuazione di cui all'art.3.
- 2. Le aree e le zone di cui al presente articolo sono distinguibili sulle tavole di Piano contraddistinte dalle sigle: 2P (1:5.000); 3Pa e 3Pb (1:2.000); 4P (1:1.000).
- 2. Le presenti norme disciplinano in dettaglio interventi e azioni di tutela e uso del suolo per le aree e gli ambiti individuati.

Articolo 5. - Destinazioni d'uso funzionali

- 1. Ai fini della definizione delle destinazioni d'uso **funzionali delle** aree e degli insediamenti vale la seguente classificazione:
 - R. Destinazioni residenziali distinte in:
 - R.1 residenza, comprese anche le residenze collettive **e** temporanee (con esclusione di quelle socio-sanitarie) ed i relativi accessori e servizi pertinenziali, compresi i ricoveri per gli animali domestici, con le modalità e nelle quantità ammesse dalle vigenti norme di pubblica sanità:
 - R.2 residenza convenzionata, agevolata o sovvenzionata, ai sensi delle vigenti leggi in materia;
 - R.3 residenza per il titolare dell'azienda o per il personale direttivo, di servizio e di sorveglianza ed i relativi accessori e servizi pertinenziali, compresi i ricoveri per gli animali domestici, con le modalità e nelle quantità ammesse dalle vigenti norme di pubblica sanità.
 - T. Attività ricettive comprese tutte le attività complementari di servizio per il soggiorno temporanea temporaneo e quelle ad esse connesse quali: bar, ristoranti, sale congressi, ristorazione, attrezzature sportive e ricreative, spazi per attività collettive organizzate.
 - L. Attività di tipo **sportivo e** ludico-ricreativo per il tempo libero e per l'intrattenimento ed il divertimento delle persone (all'aperto e al coperto), parchi gioco.
 - C. Le tipologie distributive commerciali ammesse sono quelle delle come individuate dalle tabelle di compatibilità di cui ai criteri comunali approvati ai sensi del d.lgs. 114/98 art. 8, comma 3 (secondo la classificazione di addensamenti e localizzazioni attuata mediante il riconoscimento dei criteri previsti dalla normativa regionale).
 - Inoltre, ai sensi dei commi 1, 2, 16 delle "ulteriori disposizioni" dell'art. 31 del "testo coordinato dell'allegato A alla D.C.R. 20.12.2012 n. 191-43016" la suriportata prescrizione è da intendersi estesa a tutti gli articoli normativi dello S.U.G. che pongono limitazioni diverse da quelli della citata tabella.
 - Attività del commercio distinte in:
 - C.1 commercio al dettaglio;
 - C.2 commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato;
 - C.3 commercio all'ingrosso che comprende anche i magazzini, i depositi e la le attività di commercializzazione, anche al dettaglio, di merci ingombranti ad alto ingombro (quali ad esempio autoveicoli, materiali per l'edilizia, mobili, arredi, ecc...);
 - C.4 pubblici esercizi (bar, ristoranti, locali di ritrovo e locali per lo spettacolo) non teatrale o cinematografico);

- C.5 artigianato di servizio comprendente le attività di servizio alla persona, alla casa, alle imprese, ai piccoli veicoli (cicli e motocicli); laboratori che non superino i 100 mq. di Sul (esclusi sevizi e magazzini) per attività la cui presenza risulti compatibile con il tessuto residenziale (eventualmente a seguito di specifico parere espresso dall'ASL competente e comunque con esclusione delle lavorazioni insalubri di prima classe ai sensi del D.M. 05.09.1994);
- C.6 artigianato di servizio agli automezzi ai veicoli;
- C.7 **edifici per lo** spettacolo teatrale e cinematografico;
- C.8 **spazi per** fiere, esposizioni, spettacoli e attrazioni viaggianti.

D. Attività direzionali distinte in:

- D.1 attività del settore terziario in genere di servizio e organizzazione (con esclusione del commercio);
- D.2 attività del settore terziario avanzato; laboratori di ricerca; centri di studio sui materiali, le tecnologie, i cicli della produzione; strutture per convegni e congressi escluse quelle ricettive;
- D.3 uffici, studi per arti e professioni.

P. Attività produttive distinte in:

- P.1 artigianato di tipo manifatturiero che comprende anche le attività **di servizio** di tipo terziario, espositivo e commerciale direttamente connesse **o complementari** al tipo di produzione ammessa insediata;
- P.2 industrie manifatturiere che comprendono anche le attività di **servizio di** tipo terziario, espositivo e commerciale direttamente connesse **o complementari** alla produzione;
- P.3 industrie metalmeccaniche che comprendono anche le attività di tipo terziario, espositivo e commerciale direttamente connesse alla produzione;
- P.4 industrie chimiche e petrolchimiche che comprendono anche le attività di tipo terziario, espositivo e commerciale direttamente connesse alla produzione;
- P.5 attività di studio, ricerca, sperimentazione e produzione finalizzate alla formazione, innovazione e sviluppo delle tecnologie produttive ed ogni attività di tipo terziario, espositivo e commerciale direttamente connessa o complementare;
- P.6 artigianato ed industrie **produzioni** agroalimentari che comprendono le attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e quelle di tipo terziario, espositivo e commerciale direttamente connesse **o complementari**, nonchè ogni altra attività di sevizio all'agricoltura e alla zootecnia;
- P.7 attività **logistiche** connesse alla **gestione e** movimentazione delle merci (trasporto, intermodalità,

stoccaggio, assemblaggio, confezionamento) che comprendono anche attività di tipo terziario, espositivo e commerciale direttamente connesse **o complementari**; Per le aree e gli insediamenti destinati ad attività logistiche si applicano gli standard di cui all'art. 21 comma 1 punto 3) della LR 56/1977, salvo i casi di attività connesse a insediamenti produttivi, sottoposti all'art. 21 comma 1 punto 2) della LR 56/1977.

- P.8 attività estrattive che comprendono anche attività di frantumazione, lavaggio e trattamento del materiale estratto:
- P.9 attività di rottamazione che comprendono anche le attività di recupero e riciclaggio dei rottami;
- P.10 attività di lavaggio e trattamento di materiali di risulta per il loro riciclaggio.

E. Attività agricole distinte in:

- E.1 residenza rurale per i soggetti e con le procedure ed i limiti previsti dall'art 25 della L.R. 56/77 e s.m. ed i.;
- E.2 attrezzature aziendali per l'esercizio dell'attività agricola e zootecnica che comprendono anche gli spazi e le strutture per l'allevamento aziendale, i depositi, i silos, le rimesse;
- E.3 allevamenti di tipo industriale con i relativi impianti tecnologici e le **connesse** attività terziarie, di trasformazione e conservazione, di commercializzazione dei prodotti **agro-**zootecnici;
- E.4 serre fisse per le attività florovivaistiche ed ortofrutticole e le attività direttamente connesse **o complementari** di tipo terziario, espositivo e commerciale;
- E.5 impianti attrezzature per l'agriturismo ed il turismo rurale:
- E.6 attrezzature per l'equitazione che comprendono le strutture di maneggio e di ricovero degli animali e le attività direttamente connesse di tipo terziario, espositivo e commerciale;
- E.7 attività di ricovero e allevamento di animali domestici, con esclusione di quelli per l'alimentazione e della selvaggina, comprendenti anche le attività direttamente connesse di tipo terziario, espositivo e commerciale;
- E.8 strutture per lo svolgimento di attività di "pet therapy" (ippoterapia, onoterapia, cinofiloterapia, ecc...).

S. Servizi (di cui S.1 / S.2 / S.3 e S.4 relativi agli standard di cui all'art. 21 della L.R. 56/1977 e s.m.i.) distinti in:

- S.1 attrezzature **per l'istruzione** scolastiche dell'obbligo, asili nido e scuole materne compresi:
- S.2 attrezzature di interesse comune (di tipo amministrativo, sociale, culturale, assistenziale, sanitario, pubblici mercati, strutture per servizi religiosi funzioni religiose e confessionali e per ogni attività ad essi complementare, uffici postali,

- ambulatori, servizi per anziani e giovani);
- S.3 verde attrezzato destinato a parco e per il gioco e per lo sport (che comprende le attrezzature per lo sport, chioschi, impianti, strutture di servizio e arredo urbano);
- S.4 parcheggi pubblici e di uso pubblico;
- S.4-5 attrezzature sociosanitarie ed assistenziali comprendenti: ospedali, centri sanitari specializzati, case di cura e di riposo, laboratori di ricerca ed analisi, centri di riabilitazione ed ogni attività ad essi complementare e di servizio;
- S.5 6 parchi urbani e comprensoriali;
- S.6 7 parchi naturalistici e riserve;
- S.7 8 attrezzature scolastiche superiori all'obbligo ed universitarie;
- S.8 **9** attrezzature per le forze dell'ordine e la sicurezza di interesse sovracomunale:
- S.9 10 attrezzature amministrative di interesse sovracomunale;
- S.10 11 attrezzature di interesse generale comprendenti le sedi sindacali, politiche, economiche, associative e del volontariato:
- S.11 12 infrastrutture per la mobilità;
- S.12 13 attrezzature per il rimessaggio che comprendono anche i servizi complementari di assistenza e di vendita di accessori per auto, cicli e motocicli, oltre che attività di manutenzione e lavaggio;
- S.13 14 distributori di carburante con servizi complementari di assistenza, vendita e ristoro consentiti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti;
- S.14 15 servizi ed infrastrutture tecnologiche impianti urbani e tecnologici comprendenti: cimiteri, attrezzature e infrastrutture per le Poste e Telecomunicazioni compresi ripetitori ed antenne, impianti ed attrezzature per la gestione delle reti dei servizi tecnologici urbani (centraline, cabine, impianti di captazione, pozzi, serbatoi, impianti di depurazione dei liquami e di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi).
- S.15 16 strutture private per l'attività economica di gestione di attrezzature per lo sport, per il tempo libero e attività culturali e didattiche.

Articolo 6. - Indici urbanistici ed edilizi

- 1. Ai sensi della L.R.19/99 Le definizioni degli Indici Urbanistici ed Edilizi che regolano quantitativamente l'attuazione del presente Strumento Urbanistico Generale sono quelle contenute nel Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.n. 18 del 14.06.2005 pubblicata sul B.U.R. n. 32 dell'11.08.2005 in applicazione delle disposizioni transitorie contenute all'art. 137 del R.E.T. di cui alla DCR 247-45856 del 28.11.2017 (applicazione transitoria come da DCC n. 27 del 28/11/2018.
- 2. Per comodità di consultazione, vengono qui di seguito riportate, con esatta corrispondenza, le dette definizioni:
- Per quanto disciplinato dal Regolamento Edilizio si rinvia al testo vigente (fatte salve future modifiche e integrazioni con ricorso a specifica variante generale).
- 3. <u>Vale il contenuto del Regolamento Edilizio per le seguenti definizioni:</u>
 - Hf altezza dei fronti di una costruzione

Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti e arrotrati e la copertura.

Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uquale a 1,10 m.

L'ultimo solaio é quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati agibili con esclusione dei volumi tecnici impegnati dagli impianti necessari al funzionamento del fabbricato e altane il cui piano di calpestio non si trovi ad una queta maggiore di m. 2,00 rispetto all'estradesso dell'ultimo solaio agibile.

Il filo di gronda ó dato dall'intersozione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata o la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersozione di cui sopra ó rappresentata da una linea virtuale.

La linea di spiccate é data dall'intersezione della superficie del terrene naturale e del terrene sistemate, se a queta inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prespicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento

orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostanto, é convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. definizione di Sul), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato, é l'altezza di ciascun fronte.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che é necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali terrini dei macchinari degli ascensori, terrini delle scale, camini, terri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternativo.

H altezza di un edificio

L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], é la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi della precedente definizione.

Np <u>numero dei piani di una costruzione</u>

Il numero dei piani della costruzione é il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano in tutto o in parto i requisiti tecnico funzionali per essere considerati tali e di quelli seminterrati il cui livello di calpostio sia, anche solo in parto, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamento interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle lineo di spiccato perimetrali (come definito alla specifica voco), nonché gli eventuali soppalchi.

D <u>distanza tra le costruzioni</u>

Dc distanza di una costruzione dal confine

Ds <u>distanza di una costruzione dal ciglio o confine stradale</u>

Lo distanzo di cui al titolo del presente articolo sopra sono misurato in metri [m] o riferito al filo di fabbricazione della costruziono.

Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, é dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decerativi, dei cornicioni, delle pensilino, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di fino a 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi

portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

La distanza tra:

- a filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),
- b filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),
- c filo di fabbricaziono di una costruziono e confino di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds), è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.

Sc superficie coperta di una costruzione

La superficie coperta é l'area, misurata in metri quadrati [m2], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati o le altre analoghe strutture.

Sono esclusi dal computo della superficio coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 mt. dal filo di fabbricazione.

Sul superficie utile lorda di una costruzione

La superficio utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], é la semma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entre e fuori terra, sottotetto agibile comprese - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.

Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

- a) ai "bow window" ed alle verande;
- b) ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

- c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali terrini dei macchinari degli ascensori, terrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;
- d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
- e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei voicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali:
- f) ai locali cantina interrati e seminterrati, alle soffitte ed ai locali sottotetto non agibili;
- a) ai cavedi.

Sun <u>superficie utile netta di una costruzione</u>

La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], é la semma delle superfici utili nette di tutti i piani entre e fueri terra, sottetette agibile comprese ricavate deducende da quelle utili lorde tutte le superfici non destinate al calpestio.

Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 mt. e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invoco computati per intero come superfici destinate al calpestio.

V volume di una costruzione

Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], é la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.

Per l'ultimo piano, sottotetto agibile compreso, l'altezza di cui sopra é quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assonza l'estradosso della superficio di copertura.

Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale é situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpostio, seguendo il procedimento descritto alla definizione Hf.

Sf <u>superficie fondiaria</u>

E l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primario, secondario e indotte esistenti e/o previsto, sia quello già acquisite e ancora da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate e ancora da assoggettare all'uso pubblico.

St <u>superficie territoriale</u>

E' l'area complessiva di una perzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2], comprendente le superfici fendiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondario e indette esistenti e/o previste, sia quelle già acquisite o ancora da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o ancora da assoggettare all'uso pubblico.

Rc rapporto di copertura

Il rapporto di copertura é il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

Uf indice di utilizzazione fondiaria

L'indice di utilizzazione fondiaria é date dal rapporte tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per egni metro quadrato di superficie fondiaria [m2]/[m2].

Ut indice di utilizzazione territoriale

L'indice di utilizzazione territoriale é dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per egni metro quadrato di superficie territoriale [m2]/[m2].

If indice di densità fondiaria

L'indice di densità edilizia fondiaria é dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per egni metro quadrato di superficie fondiaria [m3]/[m2].

It <u>indice di densità territoriale</u>

L'indice di densità edilizia territoriale é date dal rapporte tra il volume edificate e/o edificabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificate e/o edificabile per egni metro quadrate di superficie territoriale [m3]/[m2].

Articolo 7. - Definizioni edilizie ed urbanistiche, applicazione di indici e parametri e prescrizioni d'ordine generale

1. 1) Abitante insediabile

E' l'entità convenzionale risultate dal rapporto 1/120 **m³** riferito alla dimensione dell'edificabilità residenziale di un'area, in applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 20 della L.R. 56/77 e s.m. ed i..

2) Allineamento

Ove o quando previsto dal Piano, L'"allineamento" degli edifici, manufatti e recinzioni comporta il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- allineamento di edifici e manufatti su strada (cortina) per il quale è obbligatorio il posizionamento del fronte di costruzione sulla linea di allineamento sia in caso di nuova costruzione che di ricostruzione conseguente a demolizione, fatti salvi parziali e contenuti arretramenti del fronte necessari per esigenze architettoniche e distributive o di accesso:
- allineamento di recinzioni per il quale è obbligatorio il posizionamento dell'intera recinzione sulla linea di allineamento prevista, fatto salvo quanto disposto dal R.E. vigente per gli accessi carrai.

3) Area edificabile

E' la porzione di un'area privata che, **secondo le indicazioni** e a norma dello strumento urbanistico generale, è suscettibile di utilizzazione edilizia.

Essa si ottiene deducendo dall'area totale del lotto o dei lotti costituenti una proprietà:

- a) le porzioni di area che per vincolo di Legge o per determinazione dello strumento urbanistico generale e/o esecutivo sono sottratte all'uso edilizio privato in quanto destinate a funzioni di pubblico interesse (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc...) o a funzioni, anche private, che non prevedano possibilità edificatorie (verde, orti privati);
- b) le porzioni pertinenti ad altri edifici esistenti sul lotto che, nel rispetto degli indici di zona, s'intendono mantenere;
- c) le porzioni la cui edificabilità è stata eventualmente trasferita ad altro lotto dello stesso proprietario o ceduta per convenzione (trascritta) ad un lotto confinante di altro proprietario.

Viceversa, si considerano concorrenti alla formazione di un'area edificabile le porzioni di lotti confinanti, anche di altro proprietario, purché la cessione del diritto di sfruttamento edificazione (in volume o in Sul) risulti da convenzione trascritta, modificabile solo con autorizzazione comunale.

La cessione di volume o di Sul è ammissibile solo se il lotto

cedente possiede un'edificabilità residua, cioè se il medesimo risulti "**inedificato**" o "sottoedificato".

Nel caso di lotti prospettanti su "cortile comune", si può considerare come area edificabile aggregata la quota di cortile comune che compete al lotto, secondo le risultanze di atto pubblico o di una convenzione tra i proprietari interessati.

Ai fini edificatori, in mancanza di tali documenti, il cortile va ripartito in proporzione alle superfici dei diversi lotti edificabili che vi prospettano.

4) Area urbanizzata

Si intende urbanizzata un'area dotata di sistema viario e di reti di distribuzione idrica, di reti per lo smaltimento dei rifiuti liquidi, di reti di distribuzione dell'energia elettrica e di pubblica illuminazione idonei a soddisfare le esigenze di approvvigionamento indotte dai nuovi insediamenti realizzabili.

5) Applicazione delle "distanze"

Salvo differenti indicazioni eartografiche di piano per allineamenti o specifiche prescrizioni d'area, sono prescritte per tutti gli edifici le seguenti distanze minime:

- Dc = <u>distanza dai confini</u> pari alla metà dell'altezza dell'edificio con un minimo di m.5,00, salvo edifici costruiti sul confine in aderenza ad edifici preesistenti o previo accordo trascritto con il confinante; i "bassi fabbricati" possono essere costruiti sul confine anche in assenza di accordo trascritto con il confinante;
- Ds = <u>distanza dalle strade</u> pari ad un minimo di m. 5,00 dal ciglio stradale o alla diversa distanza minima prevista per singole specifiche aree o in presenza di fasce di rispetto;
- D = <u>distanza tra fabbricati</u> pari a quella prevista all'art. 9 del D.M. 02.04.1968 n.1444.

Qualora l'applicazione degli indici di edificabilità lo consenta e nel rispetto di ogni altra prescrizione di zona, di Codice Civile e del Nuovo Codice della Strada, è ammesso, all'interno del filo di fabbricazione esistente, il sopralzo di un piano degli edifici con non più di due piani agibili che non rispettino le vigenti distanze dai confini (DC) e dalle strade (DS), purchè venga garantita la distanza minima tra fabbricati (D); nel caso particolare non costituisce parete finestrata quella sulla quale siano presenti aperture di vani scala, corridoi, disimpegni e servizi igienici.

6) Basso fabbricato

Si intende per "basso fabbricato" qualsiasi edificio utilizzabile unicamente come autorimessa o pertinenza accessoria di fabbricato principale, a questo formalmente ispirato coerente, di altezza massima di m. 3,00 al punto più alto dell'extradosso della copertura (preferibilmente in laterizi), e

che, se a falde, non dovrà presentare pendenza superiore al 30%.; l'altezza media interna del fabbricato non potrà essere superiore a m. 2,60.

I bassi fabbricati non costituiscono **si configurano come** "edificio" ai fini del rispetto della distanza (D) da pareti finestrate.

7) Carico urbanistico

E' il fabbisogno di aree ed opere di urbanizzazione necessarie per soddisfare le esigenze di un nuovo insediamento misurato:

- per la residenza in quote standard per abitante insediabile,
- per le altre destinazioni d'uso in quote standard rispetto alla Sul massima realizzabile.

Il carico urbanistico è determinato oltre che dalla realizzazione di nuovi insediamenti e dal completamento di quelli esistenti, anche dalla modificazione degli usi esistenti che comporti l'adeguamento in aumento della dotazione di standard prescritta rispetto alla preesistente.

8) Ciglio stradale.

Ai sensi del D.L. 30/4/1992 n. 285, per "ciglio stradale" si intende: "il limite esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o il piede della scarpata, se la strada è in rilevato, o il limite superiore della scarpata, se la strada è in trincea".

9) Contenimento energetico

Fatta salva l'applicazione della L.R. n.20/2009, della C.P.G.R. n.4/PET del 21.09.2009 e delle loro s.m. ed i., al fine di promuovere e favorire l'impiego di materiali e tecnologie utili ad un sempre maggiore contenimento dei consumi energetici necessari per il riscaldamento ed il raffrescamento degli edifici, ma di non gravare, nel contempo, in modo troppo limitativo sulle possibilità edificatorie assegnate dal presente P.R.G.C. alle aree urbanisticamente classificate, nel computo della Sul, così come definita al precedente art.7, i muri perimetrali degli edifici saranno considerati convenzionalmente di 30 cm. di spessore e, nella verifica dell'altezza massima assegnata ad un edificio, lo spessore dei solai interpiano sarà convenzionalmente assunto paria 30 cm..

Con il medesimo fine, per interventi edificatori soggetti al versamento degli oneri afferenti ad urbanizzazioni primarie e secondarie (di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m. ed i.), che prevedano la realizzazione di impianti per la produzione autonoma di energia "pulita, da fonti rinnovabili (solari, fotovoltaici, geotermici, eolici, a consumo di biomassa)" d'uso domestico, l'enere il contributo dovuto per le infrastrutture primarie sarà ridotto di una quota pari al 30%.

L'installazione degli impianti fotovoltaici e/o termico-solaritermici è pure favorita nelle aree del Centro Storico NAF, purchè questi risultino integrati nella copertura e di accettabile impatto visivo a giudizio della Commissione del Paesaggio competente per territorio; in particolare qualsiasi tipo di pannello dovrà essere incassato nello spessore della copertura con la superficie nel piano della falda; nel caso, non sarà richiesto il versamento degli oneri di urbanizzazione dovuti per il rilascio dei relativi atti concessori.

La riduzione del 30% dell'onere dovuto per le infrastrutture primarie sarà pure applicata nel caso in cui per nuove costruzioni a destinazione residenziale sia certificato il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

- ottimizzazione dello sfruttamento della luce naturale;
- impiego di materiali riciclati e/o di recupero;
- riduzione dei consumi di acqua potabile per l'irrigazione delle aree verdi;
- impiego di fonti energetiche rinnovabili in luogo di combustibili fossili (gasolio, carbone, metano);
- in presenza di più nuclei abitativi, dotazione di impianti termici centralizzati in grado di consentire la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa.

10) "Corte"

Per "corte" si intende lo spazio comune, anche se non necessariamente delimitato su tutti i lati, sul quale prospettano edifici, insistono servitù o nel quale, per più semplicemente rispettare elementari regole di civile convivenza, non sia accettabile la formazione di delimitazioni fisiche di proprietà.

11) Costruzione o fabbricato residenziale

S'intende qualsiasi fabbricato urbano o rurale destinato per la maggior parte (e cioè per più della metà della sua Sul) ad uso residenziale.

12) Edificio esistente

E' una qualsiasi costruzione dotata di copertura e con struttura vincolata al suolo mediante fondazioni che costituisce volume come definito dal Regolamento Edilizio, realizzata e/o legittimata conformemente a leggi e disposizioni vigenti in materia.

13) Fabbricato accessorio

Si dicono "accessori" quei fabbricati non abitabili che sono destinati al servizio di un fabbricato residenziale, produttivo, commerciale, ecc... Essi non possono essere concessi od autorizzati se non contestualmente al "fabbricato principale" o a servizio di un fabbricato "principale" esistente.

14) Fascia di protezione stradale

E' l'area latistante ad una infrastruttura viabilistica, in cui, all'esterno dei centri edificati, a norma dell'art. 27 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. e/o del P.R.G. non è consentita l'edificazione. In essa sono però ammesse le opere complementari al servizio della viabilità quali: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazione e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici, urbanizzazioni canalizzate ed impianti connessi, opere e muri di sostegno, nonché:

- i distributori di carburante con i relativi accessori per l'assistenza ed il ristoro degli utenti della strada, ove previsti dallo strumento urbanistico generale;
- le cabine di distribuzione elettrica e le centraline telefoniche, le stazioni di decompressione e distribuzione dei gas-metano purché nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e delle specifiche norme relative alle relative particolari strutture.

15) Filo di fabbricazione

Si considera "filo di fabbricazione " di una costruzione il perimetro esterno delle murature con l'esclusione degli elementi decorativi, delle gronde, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere aggettanti per non più di fino a 1,50 m.

Sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto.

16) Fine lavori

Per le costruzioni di abitazioni a totale carico o col contributo dello Stato o di Enti Locali, la fine lavori si verifica quando il fabbricato è immediatamente utilizzabile. Per le costruzioni private i lavori si dicono ultimati quando sia stato richiesto il permesso di agibilità per tutte le parti componenti l'edificio, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del T.U. Edilizia approvato con D.P.R. 06.06.2001 n.380 e s.m. ed i. ed ai sensi dell'art.57 della L.R. 56/77 e s.m. ed i.

17) Inizio lavori

Per inizio lavori, ai sensi dell'art.49 della L.R. 56/77, si intende la realizzazione di consistenti opere che non si riducano all'impianto di cantiere, all'esecuzione di scavi, alla sistemazione del terreno o alle sole opere di fondazione.

18) Linea di spiccato

Per linea di spiccato delle costruzioni si intende la linea di intersezione del piano del marciapiede, del terreno naturale o del terreno sistemato, con il piano verticale del singolo fronte della costruzione.

Ove la linea di spiccato si presentasse in pendenza, la sua

quota sarà determinata dalla media delle quote dei punti che la costituiscono.

19) Monetizzazione

Con questo termine si intende la facoltà di sostituire la produzione materiale di aree per servizi con il versamento di un corrispettivo monetario determinato dalla somma del valore (come definito dalle vigenti leggi fiscali) di acquisizione delle aree in oggetto e da quello di realizzazione delle infrastrutture su di esse previste.

I valori unitari considerati saranno determinati annualmente con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

20) Parete finestrata.

Per parete finestrata di una costruzione si intende una qualsiasi parete perimetrale nella quale si apra anche solamente un'apertura, da cui sia possibile l'affaccio (veduta), di stanza o vano utile.

21) Piano abitabile

Si considera piano abitabile, anche se di altezza inferiore a quella regolamentare ed anche se parzialmente o totalmente interrato, il piano la cui utilizzazione parziale o totale non sia esclusivamente destinata a servizi accessori dell'edificio, ad autorimesse, a ripostigli e a locali per servizi tecnologici.

22) Rapporto di permeabilità (Rp)

E' la percentuale della superficie permeabile (non pavimentata) e drenante rispetto alla superficie del lotto di pertinenza di un edificio non occupata da manufatti e costruzioni, anche interrati. rapporto minimo di permeabilità è fissato nel 50% testo delle NTA e si riferisce alla parte del lotto di intervento eccedente il limite di superficie copribile e deve essere applicato in ogni area destinata all'edificazione per la quota di superficie interessata dall'intervento; salvo che per valori diversi eventualmente definiti per situazioni particolari nelle specifiche norme d'area; nel caso di interventi in aree già edificate ed in quelle destinate ad attività economiche, il rapporto minimo può essere raggiunto computando superfici con pavimentazione semipermeabile drenante (autobloccanti a struttura forata, ecc...); è sempre ammesso l'impiego alternativo di tecnologie drenanti di resa pari a quella garantita dalla specifica natura del terreno oggetto dell'intervento edilizio.

23) Sottotetto

E' il volume accessorio di un edificio compreso tra l'ultimo solaio orizzontale **soprastante il piano abitabile più elevato** e le falde di la copertura dell'edificio. Esso non concorre alla

formazione della superficie utile (Sul) dell'edificio fatta eccezione per le sue parti, anche virtualmente definite, caratterizzate da un'altezza media pari o superiore a m. 2,40, con superficie netta (Sun) uguale o superiore a 9,00 mq. e con dimensione minore in pianta maggiore di m.2,00, che vi concorrono invece ad ogni effetto.

24) Spazio (piano) agibile (utilizzabile)

Per "spazio agibile" si intende quello spazio di sottotetto, anche virtualmente definito, che presenti in ogni suo punto altezza media interna uguale o superiore a m 2,40, la forma in pianta di dimensione minore non inferiore a m.2,00 e superficie superiore ai 9 mq., anche se ad esso non si possa accedere mediante scala fissa condominiale o interna ad una singola unità immobiliare.

25) Standard

Sono le aree necessarie al soddisfacimento del fabbisogno minimo di servizi pubblici o privati d'uso pubblico prescritto dall'art.21 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., e determinato dalla Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.) espressa complessivamente dal P.R.G.C. vigente.

26) Standard aggiuntivi

Sono le aree necessarie al soddisfacimento del fabbisogno minimo di servizi pubblici o privati d'uso pubblico prescritto dall'art.21 della L.R.56/77 e s.m. ed i. e determinato dalle possibilità edificatorie relative ad insediamenti destinati ad attività economiche (produttivi, direzionali, ricettivi, commerciali, ecc...) contemplate dal P.R.G.C. vigente.

27) Standard Spazi di sosta privati

Sono le aree di sosta per gli autoveicoli (autorimesse comprese) ed i relativi spazi di manovra da riservare all'interno delle aree private di pertinenza in ragione di 1,00 mq. ogni 3,33 mq. di Sul (10,00 mc. di V) di nuova costruzione, ai sensi della Legge 122/89.

Negli interventi a destinazione residenziale di tipo NCc, NCa quando producano aumento del numero delle unità immobiliari residenziali, NCn e DR, almeno 25,00 mq. di dette aree (equivalente di due posti auto) dovranno essere prodotti, prima della presentazione della richiesta del certificato (o autodichiarazione) di agibilità con caratteristiche tali, in modo da essere comodamente facilmente accessibili dalla viabilità d'uso pubblico e disponibili per detto uso, quindi ricavati esternamente alla eventuale recinzione della proprietà e in posizione non interferente con l'accesso carraio; l'onere della manutenzione degli gli spazi così prodotti rimarrà comunque in capo alla proprietà della quale sono pertinenza.

28) Stanza o vano utile

Per stanza o vano utile s'intendono: le camere da letto, le camere da pranzo, da studio, da soggiorno, le soffitte abitabili, le cucine e gli altri spazi destinati alle abitazioni, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere un letto da adulto (almeno 9 mq) ed il cui soffitto si trovi ad un'altezza non inferiore a 2,70 m dal pavimento.

29) Strada privata

E' definita strada privata quella di distribuzione, prevalentemente e fondo cieco, ricavata solitamente a cavallo di limiti di proprietà diversi o interamente all'interno di una stessa proprietà, individuata al fine di permettere l'accesso veicolare a fondi privati; tale viabilità, pur se individuata sulle tavole di Piano ed aperta al pubblico transito, rimane a tutti gli effetti di proprietà privata e la sua superficie partecipa, per le quote rappresentate dal frazionamento catastale, alla specifica classificazione urbanistica delle aree frontiste.

30) Superficie di vendita

Ai sensi dell'art.4, comma 1°, lettera c) del decreto legislativo n.114/98, la superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi ed esposizione.

La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda di pavimento (Sul) ai fini del rilascio del Permesso di Costruire o della presentazione di D.i.a. dei titoli abilitativi.

31) Unità di intervento

- Sono gli ambiti in cui sono suddivise sulle tavole di Piano le "Aree di ristrutturazione" ai fini della verifica degli indici di edificabilità nel caso dell'attuazione di interventi edilizi di tipo DR. NCa ed NCc.
- Al fine di porre rimedio a possibili errori di individuazione relativi alla errata o non precisa riproposizione degli effettivi limiti delle proprietà catastalmente definite, la loro delimitazione può essere corretta senza che il fatto costituisca variante del P.R.G.C..

32) Unità locale

E' qualsiasi impianto e/o fabbricato (stabilimento, laboratorio, negozio, podere, sito) ed i rispettivi lotti di pertinenza in cui viene effettuata una un'attività di produzione e/o una di

vendita di beni e/o una di prestazione di servizi.

33) Unità immobiliare

E' la parte di un edificio nella quale si svolge compiutamente e autonomamente una determinata attività (residenziale, produttiva, terziaria, ecc..) che deve risultare autonomamente accatastata.

34) Vano.

Per vano s'intende lo spazio coperto delimitato da ogni lato da pareti **in materiale solido** (in muratura, legno, vetro, ecc...) anche se qualcuna alcune di esse non raggiungessero il soffitto.

35) Vano accessorio (servizi)

Per vani accessori s'intendono i locali tecnici (centrale termica, vano scala, vano ascensore, ecc...) e i vani compresi nell'abitazione destinati ai servizi, ai ripostigli, ecc... nonché le piccole cucine che non abbiano i requisiti per essere considerate stanza (Sul ≥ 9,00 mg.).

36) Vano di abitazione

Per vano di abitazione si intende qualsiasi spazio abitabile che non possa essere definito locale tecnico o vano accessorio.

37) Verifica del parametro H


Data la forte penalizzazione che la definizione del parametro H comporta in occasione della sua verifica in caso di costruzioni su terreni in pendenza, allorché il medesimo viene identificato con la maggiore delle altezze di ogni singolo fronte dell'edificio e non, come di prassi, con la media delle stesse, si assume, come correttivo della misura lineare che esprime il limite massimo di H per ogni singola classificazione di area edificabile, la seguente formula: "H = misura lineare prefissata (m) + ka x tang α ", dove, con riferimento allo schema grafico di seguito prodotto, "a" è la misura lineare equivalente alla profondità della manica dell'edificio, k è il parametro variabile tra 0,5 e 0 al cui diminuire, minore risulta l'emergenza del solido volumetrico rispetto al piano della pendenza media del terreno ed α è l'angolo tra il piano della pendenza media del terreno ed il piano orizzontale.

Es. applicativo con riferimento al grafico di seguito riprodotto per un edificio di 10 m. di profondità del corpo di fabbrica (a), da realizzare su un terreno che presenta un pendenza media del piano campagna pari a 30° (tang. = 0,58), in una zona classificata dal P.R.G.C. nella quale la misura lineare prefissata (m = H massima per l'edificazione su terreni in piano) è pari a m. 7,00 e k, il coefficiente che regola la minore o maggiore sporgenza del solido dal piano campagna è

uguale a 0,1 o a 0,3:

applicazione della formula: $H = m + (ka \times tang.\alpha)$:

- $-H = m. 7,00 + [(0,1 \times m.10,00) \times 0,58] = m. 7,58$
- $-H = m. 7,00 + [(0,3 \times m. 10,00) \times 0,58] = m. 8,74$



38) <u>Vincolo</u> E' una qualsiasi limitazione della libera utilizzazione di un bene immobile (area o fabbricato) disposto da una Legge o da strumenti urbanistici generali o esecutivi.

Articolo 8. - Norme generali per gli interventi edilizi ed urbanistici

- 1. Per tipi categorie di intervento sono da intendersi tutte le possibili forme in cui possono esplicarsi le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e quindi l'esecuzione di opere edilizie, il mutamento delle destinazioni d'uso di aree ed edifici, l'utilizzazione delle risorse naturali ed ambientali, le alterazioni modificazioni delle caratteristiche dei luoghi, in sintesi tutto quanto modifica lo stato di fatto del territorio comunale, delle infrastrutture e degli insediamenti.
- 2. Gli interventi edilizi sono classificati ed esposti nei loro contenuti qualitativi negli articoli seguenti; la loro ammissibilità per ciascuna area di Piano o per singoli edifici è esposta ai successivi TITOLI: III° IV° V° e VI°.
- 3. Ogni intervento tra quelli descritti al presente titolo, con la sola esclusione di quelli classificati come MO, comporta la richiesta contestuale di sistemazione dell'intera area asservita all'edificio con eventuale rimozione di tutto quanto sia considerato dal Sindace dall'Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia (C.E.), in contrasto con l'interesse pubblico espresso attraverso il decoro dell'ambiente e del paesaggio.
- 4. Gli interventi devono perseguire lo scopo di migliorare le condizioni di abitabilità utilizzazione degli immobili, salvaguardando gli aspetti architettonici ed edilizi del patrimonio di antica formazione o comunque di interesse costruttivo e/o documentario ed attenuando i possibili e valutando gli aspetti di contrasto coerenza con il contesto paesaggistico e ambientale del patrimonio edilizio di nuova formazione.
- 5. Gli interventi edilizi attuabili sul patrimonio edilizio esistente e di nuova e per la sua formazione sono quelli previsti dall'art.13 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., così come specificati dalla Circolare Regionale: n° 5/SG/URB del 27.04.1984 ed integrati ai sensi dell'art.3 del TU Edilizia (DPR n° 380/2001) e dell'art. 34 del d.lgs. 29.10.1999 n° 490 ed alla luce delle più immediate esigenze operative messe in evidenza dall'applicazione del precedente strumento urbanistico generale. Essi sono:
 - manutenzione ordinaria (MO);
 - manutenzione straordinaria (MS);
 - restauro e risanamento conservativo (RC) distinto in:
 - restauro rigoroso (RC1);
 - risanamento conservativo (RC2);
 - ristrutturazione edilizia (RE) distinta in:
 - ristrutturazione edilizia senza modificazioni volumetriche (RE1);
 - ristrutturazione edilizia con contenute modificazioni volumetriche, demolizione con ricostruzione della medesima

- volumetria con la medesima sagoma dell'edificio preesistente, recupero funzionale e strutturale di "casseri" (RE2);
- ristrutturazione edilizia che comporta la demolizione con ricostruzione della medesima volumetria con la medesima sagoma dell'edificio preesistente (RE3);
- ampliamento (A);
- sopraelevazione (S);
- nuova costruzione (NC) distinta in:
 - nuova costruzione in completamento (NCc);
 - nuova costruzione di opere pertinenziali e di ampliamento (NCa);
 - nuova costruzione in nuovo impianto (NCn);
 - nuova costruzione di infrastrutture e di urbanizzazioni (NCu);
 - nuova costruzione di infrastrutture ed impianti (NCi);
 - nuova costruzione di impianti per telecomunicazioni (NCt);
 - nuova costruzione di manufatti leggeri (NCm);
 - demolizione senza ricostruzione (DS);
 - demolizione con ricostruzione (sostituzione edilizia) (DR);
 - ristrutturazione urbanistica (RU).

Articolo 9. - Manutenzione ordinaria (MO)

- 1. Sono definiti come di <u>manutenzione ordinaria</u>: "gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti" [lettera a), comma 1, art. 3, TU Edilizia (DPR n°380/2001)].
- 2. Per l'esecuzione di tali interventi viene prevista la procedura di leggi, decreti e regolamenti in vigore al momento non è richiesto alcun titolo abilitativo. Gli interventi di tipo MO sono effettuabili su tutti gli edifici esistenti, eccezione fatta per quegli compresi nelle aree classificate ai sensi dell'art. 24 della L.R.56/77 per i quali si rimanda al successivo art. 19.
- 3. L'elenco analitico delle opere ammesse, riferite ai principali elementi costruttivi degli edifici è il seguente:
 - A per le <u>finiture esterne</u> (intonaci, rivestimenti, tinteggiature, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura): pulitura e ritinteggiatura delle facciate; riparazione e sostituzione parziale di infissi e ringhiere; ripristino degli intonaci e dei rivestimenti; riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali e comignoli; riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura;
 - B per gli <u>elementi strutturali</u> (fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale, rampe e tetto): riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto con mantenimento dei caratteri originari;
 - C per le <u>finiture interne</u> (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi): riparazione e sostituzione delle finiture;
 - D per gli impianti ed apparecchi igienico-sanitari e per gli impianti tecnologici con relative strutture e volumi tecnici (impianti igienico-sanitari, elettrico, di riscaldamento e condizionamento, del gas, del telefono, di radio e telecomunicazione, idrico, di scarico, di sollevamento, antincendio, anti intrusione; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi); impianti per la produzione di energia ad uso domestico; riparazione, sostituzione e adeguamento di apparecchi igienico-sanitari; impianti sostituzione, adequamento di impianti e delle relative reti purché gli interventi non comportino alterazione dei locali, delle aperture nella facciate, la modificazione o realizzazione di volumi tecnici. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industrie laboratori artigianali, agricole), commerciale, terziaria e ricettivostrutture alberghiera, sono ammesse la riparazione e la sostituzione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione delle necessarie opere edilizie sempreché non comportino modifiche dei locali, né aumento delle esistenti superfici utili.

Articolo 10. - Manutenzione straordinaria (MS)

- 1. Sono definite come di <u>manutenzione straordinaria</u> "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso" [lettera b), comma 1, art. 3, TU Edilizia (DPR n°380/2001)].
- 2. Per l'esecuzione di tali interventi è richiesta la presentazione della D.i.a. ai sensi dell'art. 22 del TU Edilizia (DPR n° 380/2001) viene prevista la procedura di leggi, decreti e regolamenti in vigore al momento.
- 3. L'elenco analitico delle opere ammesse, riferite ai principali elementi costruttivi degli edifici è il seguente:
 - A per le <u>finiture esterne</u> (intonaci, rivestimenti, tinteggiature, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura): rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti, tinteggiatura delle facciate, sostituzione di infissi e ringhiere, coibentazione e sostituzione del manto di copertura;
 - B per gli <u>elementi strutturali</u> (fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale, rampe e tetto): consolidamento rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradati purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari;
 - C per le <u>murature perimetrali, i tamponamenti e le aperture esterne</u>: rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradati, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari; non è ammessa l'alterazione dei prospetti nè l'eliminazione o realizzazione di aperture;
 - D per i tramezzi e le aperture interne: realizzazione o eliminazione di aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purchè l'unità immobiliare non venga modificata nel suo assetto distributivo, nè venga frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari; sono ammesse limitate modificazioni distributive purché strettamente connesse alla realizzazione di servizi igienico-sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni; per quanto concerne edifici a destinazione produttiva, commerciale, terziaria e turisticoricettiva sono ammesse le modificazioni distributive conseguenti all'installazione degli impianti di cui al punto G e alla realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti, nonché sulla igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni;

- E per le <u>finiture interne</u> (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi): riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni:
- F per gli <u>impianti e gli apparecchi igienco-sanitari</u>: installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari;
- G par gli impianti tecnologici, le relative strutture e i volumi tecnici (impianto elettrico, di riscaldamento e condizionamento, del gas, del telefono, di radio e telecomunicazione, scarico, di sollevamento, antincendio. intrusione; impianti per la produzione di energia ad uso domestico; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi): installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale o distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industrie, laboratori artigianali, strutture agri-cole), commerciale, terziaria e ricettivo-alberghiera, è ammessa impianti tecnologici, l'installazione degli nonché realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso, I volumi tecnici possono essere realizzati all'esterno dell'edificio, se necessario. purché non comportino incrementi della superficie utile destinata all'attività.

Articolo 11. - Restauro e risanamento conservativo (RC)

- 1. Sono definiti come di <u>restauro e risanamento conservativo</u> "gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio" [lettera c), comma 1, art. 3, TU Edilizia (DPR n°380/2001)].
- 2. Per l'esecuzione di tali interventi è richiesta la presentazione della D.i.a. ai sensi dell'art. 22 del TU Edilizia (DPR n° 380/2001) viene prevista la procedura di leggi, decreti e regolamenti in vigore al momento.
- 3. Sono previste due sottocategorie di intervento intese a specificare il contenuto generale di cui sopra ed a contemplare la peculiarità degli oggetti edilizi a cui si riferiscono; le sottocategorie sono le seguenti:
 - RC1: restauro rigoroso;
 - RC2: risanamento conservativo.
- 4. <u>Il restauro rigoroso</u> (RC1) comporta il mantenimento integrale ed il recupero dell'originario organismo architettonico, previa rimozione di aggiunte in contrasto; in ogni caso le opere devono assicurare la conservazione della totalità degli aspetti costruttivi tipologici e formali che nel tempo hanno caratterizzato l'organismo.
- 5. L'elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi dell'edificio è il seguente:
 - A per le <u>finiture esterne</u> (intonaci, rivestimenti, tinteggiature, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura): restauro ed integrazione delle finiture con l'impiego di materiali e tecniche originarie o ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo;
 - B per gli <u>elementi strutturali</u> (fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale, rampe e tetto): ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali, qualora ciò non fosse possibile a causa delle condizioni di degrado sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio; è ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora fossero degradate o crollate, purché ne sia

- mantenuto il posizionamento e siano impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio, salvaguardando gli elementi di pregio originari; non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e di prospetti, né alterazione delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo della copertura; è ammessa la ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate, purchè nell'osservanza dei criteri testè descritti; sono ammessi il ripristino e la valorizzazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali e di parti comuni dell'edificio (scale, androni, logge, porticati, ecc..);
- C per le <u>murature perimetrali, i tamponamenti e le aperture esterne</u>: restauro e valorizzazione degli elementi originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari; non è ammessa l'alterazione dei prospetti, tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di aperture aggiunte;
- D per i tramezzi e le aperture interne: ripristino e valorizzazione degli ambienti interni con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d'uso e per la comprovata mancanza di soluzioni alternative, la realizzazione e la demolizione di tramezzi, nonchè l'apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni;
- E per le finiture interne (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi): ripristino di tutte le finiture; qualora ciò non fosse possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche originari o ad dei essi affini, tendenti alla valorizzazione caratteri dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni; non è l'impoverimento comunque ammesso dell'apparato decorativo:
- F per gli <u>impianti e gli apparecchi igienco-sanitari</u>: installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B e D;
- G per gli impianti tecnologici, le relative strutture e i volumi tecnici (impianto elettrico, di riscaldamento e condizionamento, del gas, del telefono, della televisione, idrico, di scarico, di sollevamento, antincendio, anti intrusione; impianti per la produzione di energia ad uso domestico; reti e impianti di trattamento allontanamento e depurazione di

rifiuti liquidi, solidi e aeriformi): installazione degli tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi ed architettonici degli edifici; i volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni. Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva (industrie, laboratori artigianali, strutture agricole), commerciale, terziaria e ricettivo-alberghiera, è ammessa l'installazione degli impianti tecnologici nonché realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igiene e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino delle superfici utili. I aumento tecnici realizzati volumi possono essere all'esterno dell'edificio. purché non comportino incremento della superficie utile destinata all'attività.

- 6. Nelle planimetrie del P.R.G.C. vengono individuati quegli edifici per i quali, dato l'elevato valore storico-ambientale, l'unico tipo di intervento ammesso è il restauro rigoroso.
- 7. <u>Il risanamento conservativo</u> (RC2) comporta essenzialmente il mantenimento dei caratteri d'insieme dell'originario organismo architettonico, con l'eliminazione di elementi di contrasto, pur fatta salva la possibilità di interventi di rinnovo e trasformazione dell'impianto distributivo.
- 8. L'elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi dell'edificio è il seguente:
 - A per le <u>finiture esterne</u> (intonaci, rivestimenti, tinteggiature, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura): ripristino, sostituzione ed integrazione delle finiture da eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti, rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio; non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo;
 - B per gli <u>elementi strutturali</u> (fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale, rampe e tetto): ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali, qualora ciò non fosse possibile a causa delle condizioni di degrado sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate; è ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora fossero degradate o crollate, purchè ne siano mantenuti il posizionamento ed i caratteri originari. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono ammesse integrazioni degli elementi strutturali orizzontali, purchè siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio; è esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti l'aumento delle

- superfici utili. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma, ad eccezione di quelle relative all'installazione degli impianti tecnologici di cui al punto G, né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture. Sono invece ammesse ricostruzioni di parti di elementi strutturali crollate sempre con l'osservanza dei criteri sopra esposti; sono pure ammessi il ripristino e la valorizzazione dei collegamenti verticali e orizzontali e di parti comuni dell'edificio (scale, androni, logge, porticati, ecc..);
- C per le <u>murature perimetrali, i tamponamenti e le aperture esterne:</u> ripristino e valorizzazione degli elementi originari; è ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora fossero degradate o crollate, purchè ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari; non è ammessa l'alterazione dei prospetti, tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di aperture aggiunte;
- D per i tramezzi e le aperture interne: restauro degli ambienti interni con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi. E' ammassa tuttavia, per mutate esigenze funzionali e d'uso, la realizzazione e la demolizione di tramezzi nonché la realizzazione eliminazione di aperture nei muri portanti anche per l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio nè modificare l'impianto distributivo dell'edificio, con particolare riguardo per le parti comuni:
- E per <u>le finiture interne</u> (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi): restauro di tutte le finiture; qualora ciò non fosse possibile, sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con le caratteristiche originarie e tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo;
- F per gli <u>impianti e gli apparecchi igienco-sanitari</u>: installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B e D;
- G per gli impianti tecnologici, le relative strutture e i volumi tecnici (impianto elettrico, di riscaldamento e condizionamento, del gas, del telefono, della televisione, idrico, di scarico, di sollevamento, antincendio, anti intrusione; impianti per la produzione di energia ad uso domestico; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi): installazione degli impianti e delle relative reti; i volumi tecnici devono essere realizzati

all'interno dell'edificio, con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industrie, laboratori artigianali, strutture agricole), commerciale, terziaria e ricettivo-alberghiera, è ammessa l'installazione degli impianti tecnologici nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igiene e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni purché non comportino aumento delle superfici utili. I volumi tecnici possono essere realizzati all'interno dell'edificio, purché non comportino incrementi della superficie utile destinata all'attività.

Articolo 12. - Ristrutturazione edilizia (RE)

- 1. Sono definiti come di <u>ristrutturazione edilizia</u> "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisimica." [lettera d), comma 1, art. 3, TU Edilizia (DPR n°380/2001)].
- Per tali interventi sono richiesti, secondo i casi, la presentazione di D.i.a. o il rilascio di Permesso di Costruire comunque assoggettati ai contributi di cui agli artt. 16 e 17 del TU Edilizia (DPR n°380/2001).
 Per l'esecuzione di tali interventi viene prevista la procedura di leggi, decreti e regolamenti in vigore al momento.
- 3. Sono previste due **tre** sottocategorie di intervento intese a specificare il contenuto generale di cui alla precedente definizione ed a contemplare la peculiarità degli oggetti edilizi a cui si riferiscono; le sottocategorie sono le sequenti:
 - RE1: ristrutturazione edilizia senza modificazioni volumetriche ai sensi della circolare n. 5/SG/URB del 27.04.84.
 - RE2: ristrutturazione edilizia con modificazioni volumetriche, recupero funzionale e strutturale di "casseri".
 - RE3: ristrutturazione che comporta interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio con la medesima volumetria preesistente e, nei casi eventualmente riguardanti immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs 22.01.2004, n. 42 e s.m.i., con la medesima sagoma.
- 4. Per la <u>ristrutturazione edilizia RE1</u> l'elenco analitico delle opere ammesse, riferite ai principali elementi costruttivi degli edifici è il seguente:
 - A per <u>le finiture esterne</u> (intonaci, rivestimenti, tinteggiature, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura): rifacimento e nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione egli elementi di pregio;
 - B per gli <u>elementi strutturali</u> (fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale, rampe e tetto): consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate, è ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti purché ne sia mantenuto il posizionameto. Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale; è consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi e di loro parti, anche nel caso che ciò

- la realizzazione di nuove comporti superfici utili, purchè contenute nell'involucro volumetrico preesistente, non è comunque consentita la modificazione delle quote di imposta e di colmo delle coperture. Per mutate esigenze distributive e fine di conservare l'impianto strutturale al originario, è consentita la realizzazione di collegamenti verticali (scale, rampe, ascensori) purchè realizzati all'interno dell'edificio:
- C per le <u>aperture perimetrali, i tamponamenti e le aperture</u> <u>esterne</u>: valorizzazione dei caratteri compositivi dei prospetti; sono consentite comunque la realizzazione o l'eliminazione di aperture, nonché modificazioni dei tamponamenti esterni;
- D per i tramezzi e le aperture interne: sono ammesse, per mutate esigenze distributive e d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari:
- E per <u>le finitura interne</u> (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi): rifacimento e nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio;
- F per gli <u>impianti e gli apparecchi igienco-sanitari</u>: realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari;
- G per gli impianti tecnologici, le relative strutture e i volumi tecnici (impianto elettrico, di riscaldamento e condizio-namento, gas, del telefono, della televisione, idrico, di scarico, di antincendio, anti intrusione: impianti per la sollevamento. produzione di energia ad uso domestico; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi aeriformi): installazione degli impianti tecnologici e delle i volumi tecnici relativi devono relative reti: essere preferibilmente realizzati all'interno degli edifici, qualora fosse necessario realizzarli all'esterno non dovranno comunque comportare aumento delle superfici utili di calpestio.
- 5. Per la <u>ristrutturazione edilizia RE2</u> l'elenco analitico delle opere ammesse, riferite ai principali elementi costruttivi degli edifici, è il seguente:
 - A per le <u>finiture esterne</u> (intonaci, rivestimenti, tinteggiature, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura): rifacimento e nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio;
 - B per gli <u>elementi strutturali</u> (fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale, rampe e tetto): consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate; è ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti purchè ne sia mantenuto il posizionamento. Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale; è consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi e di loro parti, anche nel

caso che ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili, purchè contenute nell'involucro volumetrico preesistente; non è comunque consentita la modificazione delle quote di imposta e di colmo delle coperture nel limite massimo di innalzamento di m. 1,00. E' consentita l'eventuale realizzazione di soppalchi limitatamente ad una Sul pari al 40% della Sul del vano nel quale il soppalco viene realizzato. Per mutate esigenze distributive e d'uso, è ammessa la realizzazione di collegamenti verticali (scale, rampe, ascensori), purchè realizzati all'interno dell'edificio;

- C per le <u>murature perimetrali i tamponamenti e le aperture</u> <u>esterne</u>: valorizzazione dei caratteri compositivi dei prospetti sono consentite comunque la realizzazione o l'eliminazione di aperture, nonché modificazioni dei tamponamenti esterni;
- D per i <u>tramezzi e le aperture interne</u>: sono ammesse per mutate esigenze distributive e d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari;
- E per le <u>finiture interne</u> (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi): rifacimento e nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio;
- F per gli <u>impianti e gli apparecchi igienco-sanitari</u>: realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari:
- G per gli impianti tecnologici, le relative strutture e i volumi tecnici (impianto elettrico, di riscaldamento e condizionamento, del gas, del telefono, della televisione, idrico, di scarico, di sollevamento, antincendio, anti intrusione; impianti per la produzione di energia ad uso domestico reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi): installazione degli tecnologici e delle relative reti. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva, commerciale, terziaria e turistico-ricettiva è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonchè la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, i volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno degli edifici, purchè non configurino un incremento della superficie utile destinata all'attività:
- H per gli interventi di <u>demolizione e fedele ricostruzione</u>: demolizione integrale dell'edificio e sua ricostruzione nei limiti esatti della volumetria preesistente, dell'impronta planimetrica e dell'altezza; è ammesso, anche in difformità rispetto all'oggetto edilizio preesistente, l'inserimento degli elementi innovativi necessario all'adeguamento della struttura alla vigente normativa antisismica;
- I per interventi di <u>recupero dei "casseri</u>": recupero della volumetria rappresentata dall'involucro edilizio originario nei limiti dell'impronta planimetrica e dell'aumento massimo di

- m.1,00 della quota di imposta della copertura.
- 6. Per la <u>ristrutturazione edilizia RE3</u> gli interventi ammessi sono i seguenti: A demolizione integrale dell'edificio e sua ricostruzione nei limiti della volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa antisismica; contenute modificazioni delle dimensioni planimetriche atte a permettere l'adeguamento della profondità del corpo di fabbrica; modificazione dell'altezza dell'edificio nella misura utile ad ottenere, nel rispetto del preesistente numero di piani agibili, altezze interne dei locali adeguate ai vigenti requisiti di abitabilità.

Articolo 12bis. – Ampliamento (A) e Sopraelevazione (S)

- 1. Sono di ampliamento e sopraelevazione gli interventi rivolti ad aumentare un volume preesistente mediante l'estensione in senso orizzontale o verticale del corpo di fabbricazione, ovvero la chiusura di spazi aperti su due o più lati all'interno della sagoma di una costruzione.
- 2. Nelle presenti norme di attuazione sono specificate, nei singoli articoli, i parametri secondo cui valutare l'ammissibilità di ampliamenti e sopraelevazioni.
- 3. Gli interventi di ampliamento e sopraelevazione si devono adeguare e/o confrontare con i caratteri compositivi e morfologici delle preesistenze e risultare ad essi coerenti o migliorativi dei preesistenti aspetti architettonici.

Articolo 13. - Nuova costruzione (NC)

- 1. Sono definiti come di <u>nuova costruzione</u> "gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite agli articoli precedenti" [lettera e), comma 1, art. 3 del TU Edilizia (DPR n° 380/2001)].
- 2. Per tali interventi sono richiesti, secondo i casi, la presentazione di D.i.a., il rilascio di Permesso di Costruire semplice o convenzionato, il rilascio di Permesso di Costruire subordinato alla preventiva formazione ed approvazione di S.U.E., in ogni caso assoggettati ai contributi di cui al TU Edilizia (DPR n°380/2001).

Per l'esecuzione di tali interventi viene prevista la procedura di leggi, decreti e regolamenti in vigore al momento.

- 3. Gli interventi di nuova costruzione si distinguono in:
 - a) Interventi di <u>nuova costruzione in completamento</u> (NCc) "rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni di territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime, nonchè alla tipologia ed alle caratteristiche planivolumetriche degli edifici" [lettera f), comma 3, art. 13 della L.R. 56/77 e s.m. ed i.].
 - Per tali interventi è richiesto il rilascio di Permesso di Costruire assoggettato ai contributi di cui al TU Edilizia (DPR n°380/2001).
 - b) Interventi di <u>nuova costruzione di opere pertinenziali e di ampliamento</u> (NCa) "rivolti alla realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente" [lettere e.1) ed e.6), comma 1, art. 3 del TU Edilizia (DPR n° 380/2001)].
 - Per tali interventi è richiesto il rilascio di Permesso di Costruire assoggettato ai contributi di cui al TU Edilizia (DPR n°380/2001).
 - Gli interventi di nuova costruzione di tipo pertinenziale sono volti alla creazione di vani e spazi adibiti ad usi accessori sia congiunti che autonomi rispetto all'edificio preesistente.
 - Gli interventi di nuova costruzione in ampliamento sono volti ad aumentare la volumetria esistente mediante l'estensione in senso orizzontale del fabbricato, ovvero la chiusura di spazi aperti esistenti all'interno della sagoma o la realizzazione di volumi interrati.
 - Gli interventi di nuova costruzione in sopraelevazione sono volti ad aumentare la volumetria esistente mediante l'estensione in verticale del fabbricato.
 - c) Interventi di <u>nuova costruzione in nuovo impianto</u> (NCn) "rivolti alla utilizzazione di aree inedificate da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche" [lettera g), comma 3, art. 13 della L.R. 56/77 e s.m. ed i).

- Per tali interventi il rilascio di Permesso di Costruire e, nei casi previsti, la presentazione di D.i.a., sono subordinati alla preventiva formazione ed approvazione di S.U.E.
- d) Interventi di <u>nuova costruzione di infrastrutture ed</u> <u>urbanizzazioni</u> (NCu) "rivolti alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune" [lettera e.2), comma 1, art. 3 del TU Edilizia (DPR n° 380/2001)].
 - Per tali interventi è richiesto il rilascio di Permesso di Costruire.
- e) Interventi di <u>nuova costruzione di infrastrutture e di impianti</u> (NCi), "anche per pubblici servizi", nonché " la realizzazione di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione in via permanente di suolo inedificato" [lettere e.3) ed e.7), comma 1, art. 3 del TU Edilizia (DPR n° 380/2001)].
 - Per tali interventi è richiesto il rilascio di Permesso di Costruire assoggettato ai contributi di cui al TU Edilizia (DPR n°380/2001).
- f) Interventi di <u>nuova costruzione di impianti per</u> <u>telecomunicazioni</u> (NCt) "rivolti alla realizzazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazioni" [lettera e.4), comma 1, art. 3 del TU Edilizia (DPR nà 380/2001)].
 - Per tali interventi è richiesto il rilascio di Permesso di Costruire assoggettato a convenzione tra Comune e specifici Operatori.
- g) Interventi di <u>nuova costruzione di manufatti leggeri</u> (NCm) "rivolti alla realizzazione o installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali: roulottes, campers, case mobili, ecc..., che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini o simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee" [lettera e.5), comma 1, art. 3 del TU Edilizia (DPR n° 380/2001)].

Con esclusione di campers e roulottes che potranno essere installati nel numero massimo di uno per ogni area residenziale di completamento e di due per ogni unità locale produttiva esistente, i manufatti in oggetto dovranno rientrare nella verifica dell'edificabilità massima ammessa per ogni singola area di appartenenza.

Per tali interventi sono richiesti, secondo i casi, la presentazione di D.i.a. o il rilascio di Permesso di Costruire comunque assoggettati ai contributi di cui al TU Edilizia (DPR n°380/2001).

Articolo 14. - Demolizione (D) senza ricostruzione (DS)

- 1. Sono definiti come di <u>demolizione</u> (<u>D</u>) <u>senza ricostruzione</u> (DS) gli interventi rivolti all'eliminazione parziale o totale di edifici e manufatti.
- 2. Per tali interventi è richiesta la presentazione di D.i.a.

 Per l'esecuzione di tali interventi viene prevista la procedura di leggi, decreti e regolamenti in vigore al momento.
- 3. Sono passibili di demolizione tutti gli immobili quando si determinino interessi pubblici o problemi di pubblica incolumità.
- 4. Sono passibili altresì di demolizione tutti quegli edifici o parti di edificio nonché manufatti ritenuti in contrasto con le caratteristiche originarie di un fabbricato di valore architettonico o storico/documentario o in contrasto ambientale; tale demolizione è connaturata agli interventi di restauro e risanamento conservativo (v. precedente art. 11).
- 5. L'area liberata da costruzioni demolite è vincolata agli usi previsti dal P.R.G.C. secondo le prescrizioni edificatorie vigenti per la specifica classificazione urbanistica di appartenenza.
- 6. Gli edifici individuati come da demolire sulle tavole di Piano, possono essere soggetti, in attesa della demolizione, alla sola manutenzione ordinaria; la loro volumetria potrà comunque essere recuperata in accorpamento all'edificio del quale sono pertinenza, al solo fine di migliorare la dotazione di servizi igienici o la funzionalità di dotazioni tecnologiche.

Articolo 15. - Demolizione con ricostruzione (DR) (sostituzione edilizia)

- 1. Sono definiti come di <u>demolizione con ricostruzione</u> (<u>sostituzione edilizia</u>) (DR) gli interventi rivolti alla anche totale demolizione dell'esistente e alla successiva riedificazione della volumetria, vincolata al solo mantenimento del volume preesistente o all'applicazione di parametri ed indici definiti dal Piano per le aree di appartenenza, con libertà di diversa disposizione e composizione volumetrica dei nuovi edifici.
- 2. Per tali interventi é richiesto il rilascio di Permesso di Costruire convenzionato ai sensi del 5° comma dell'art. 49 della L.R. 56/77 e.s.m. ed i...

Per l'esecuzione di tali interventi viene prevista la procedura di leggi, decreti e regolamenti in vigore al momento.

- 3. Gli indici ed i parametri edilizi per la ricostruzione potranno essere quindi i seguenti:
 - If = quello risultante dal rapporto tra Sf e V preesistenti calcolato al lordo di eventuali casseri e strutture annesse alla residenza o quello definito, secondo i casi, dal Piano per le aree di appartenenza;
 - Rc = quello risultante dal rapporto tra Sf e Sc preesistenti calcolato al lordo di eventuali casseri e strutture annesse alla residenza o quello definito dal Piano per le aree di appartenenza;
 - Dc, D = quelle definite dal Piano per le aree di appartenenza;
 - Ds = quella definita dal Piano per le aree di appartenenza o, in caso di cortina su strada, l'allineamento preesistente;
 - Np = quello preesistente compreso l'eventuale piano di sottotetto già agibile o quello definito dal Piano;
 - H = quella risultante dalla necessità di adeguare le altezze interne ai vigenti requisiti di abitabilità tenendo presente che comunque l'ultimo piano abitabile dovrà obbligatoriamente presentare all'interno copertura a vista in modo da un lato di garantire il rispetto del requisito minimo di altezza media interna abitabile richiesto dalle leggi in materia (m 2,70), dall'altro di contenere l'altezza massima dell'edificio in gronda.
- 4. Contenute modifiche degli allineamenti su strada potranno essere richiesti dall'A.C. nel caso in cui a seguito di dette modifiche sia evidente il conseguente vantaggio per la circolazione.

Articolo 16. - Ristrutturazione urbanistica (RU)

- 1. Sono così definiti gli interventi "rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale" [lettera e), comma 3°, art. 13 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. e lettera f), comma 1, art. 3 del TU Edilizia (DPR n. 380/2001)].
- 2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica vengono realizzati unicamente a mezzo di Strumenti Urbanistici Esecutivi formati ed approvati ai sensi dell'artt.40 e seguenti della L.R.56/77 e s.m.ed i.

Articolo 17. - Caratteristiche edilizie per gli interventi nel Centro Storico e nelle Aree di Ristrutturazione

ARTICOLO ELIMINATO

- 1. In tutti gli interventi ammessi nelle aree del Centro Storico e nelle aree di ristrutturazione, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni relative all'impiego dei materiali, alle tinteggiature e alla conservazione di elementi compositivi delle facciate:
 - sono ammesse zoccolature in pietra naturale spacco cava, piano sega o bocciardata (serizzo, beola, altro materiale lapideo similare) per un'altezza massima a ml 1,00 dalla linea di spiccato e con l'esclusione dell'impiego di "tessere di rivestimento" di formato < 30x30 / 15x30;</p>
 - non sono ammessi rivestimenti di sorta per la finitura delle pareti perimetrali che dovranno essere trattate ad intonaco, con esclusione di quelli plastici o acrilici, o finite in mattoni pieni faccia a vista (sono esclusi rivestimenti in "paramano") o in sasso;
 - le tinteggiature esterne dovranno essere scelte nella gamma delle tinte terrose proprie della tradizione locale;
 - i manti di copertura dovranno essere in laterizio (possibilmente in coppi) e la lattoneria in rame (là dove esistenti i manti in coppi dovranno essere mantenuti);
 - soglie, davanzali dovranno essere in materiale lapideo (serizzo, beola o materiale dall'effetto similare) come pure in pietra o in legno dovranno essere i piani dei ballatoi;
 - le spallette di porte e finestre dovranno essere rifinite ad intonaco o in pietra non levigata con esclusione delle riguadrature in marmo;
 - gli infissi dovranno possibilmente essere in legno naturale o verniciato con tinte della tradizione locale, saranno ammessi infissi in altro materiale alternativo purché sempre nelle tinte della tradizione locale;
 - le imposte di chiusura di porte e finestre dovranno essere del tipo ad anta piena o a persiana in legno o in altro materiale alternativo purchè sempre nelle tinte della tradizione locale;
 - nella conservazione dei ballatoi di facciata e dei collegamenti verticali originari dovranno essere ripristinati parapetti in legno e ringhiere in ferro con esclusione di parapetti pieni in muratura o cemento e di pannelli prefabbricati o di materiale vetroso:
 - spazi aperti (cortili, corti), aree di pertinenza degli edifici, aree per usi pubblici, ecc... non condotti a verde (giardino, prato) o inghiaiati, dovranno essere pavimentati con lastre di materiale lapideo (serizzo, beola o altro materiale d'effetto similare) mattoni, porfido, acciottolato, con esclusione tassativa di asfalto o cemento:
 - nella rigenerazione delle cortine su strada, le caratteristiche formali e le finiture degli edifici ricostruiti dovranno conformarsi

- a quelle degli edifici preesistenti di pregio;
- elementi compositivi delle facciate di rilevanza architettonicodocumentaria, anche se non individuati cartograficamente, dovranno essere mantenuti e valorizzati da qualsiasi tipo di progetto di intervento.

Articolo 18. - Edifici ed aree soggetti a restauro, risanamento conservativo e a recupero ambientale – che costituiscono emergenze artistico storico-ambientali, edilizio-architettoniche e documentarie – Il Repertorio comunale per i beni paesistici e storici

- 1. Nelle cartografie del P.R.G.C. sono individuati, nell'ambito delle diverse zone destinate dal Piano, aree ed edifici di interesse storico-ambientale.
- 2. Nelle aree e sugli edifici di interesse storico-ambientale ed architettonico di cui agli elenchi della Legge 1089/39, nonché nelle aree e sugli edifici a tale fine proposti dal P.R.G. e descritti nelle schede EC ed ER del Repertorio di cui al successivo 6° comma, sono consentiti i soli interventi di restauro rigoroso (RC1) e risanamento conservativo (RC2) come definiti all'art. 11 delle presenti norme, con gli obiettivi di cui all'8° comma dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m. ed i..
- 3. Per gli edifici sui quali sono presenti emergenze artisticoambientali, edilizio-architettoniche e documentarie quali: affreschi, cartigli, iscrizioni, graffiti, terrecotte, decorazioni murarie in genere, cancelli e cancellate in ferro battuto, portali ed archi in pietra o mattone, pavimentazioni di spazi aperti, anche se non individuati cartograficamente, sono sempre ammessi gli interventi edilizi previsti dalle specifiche norme delle diverse classificazioni urbanistiche nelle quali ricadono purchè siano garantiti la conservazione ed il restauro delle dette emergenze.
- 4. In caso di necessità, la conservazione di particolari emergenze quali: affreschi, graffiti, iscrizioni, cartigli, decorazioni murarie potrà essere attuata anche mediante distacco dell'intonaco o taglio delle murature, purché le dette tecniche siano eseguite a regola d'arte da personale specializzato.
- 5. Nell'applicazione delle norme di salvaguardia e conservazione contemplate nel presente articolo, nei casi in cui sarà impossibile procedere in modo diverso, potrà venir meno l'obbligatorietà del rispetto delle più generali norme di abitabilità relative ai valori dei rapporti minimi aeroilluminanti, delle superfici e delle altezze minime interne dei locali.
- 6. Ai sensi dell'art.2.2. delle N.T.A. del P.T.P. e per gli effetti del presente articolo il Comune di Briga Novarese redige, in allegato al presente strumento, il "Repertorio comunale per i beni paesistici e storici" quale strumento di riferimento per la predisposizione di piani e progetti di valorizzazione dei medesimi. Il Repertorio è parte integrante del presente strumento urbanistico generale (allegato A6) e le norme in esso contenute prevalgono

su quelle eventualmente contrastanti comprese nella presente normativa. Il Reperterio costituisco strumento di riferimento dinamico, egni sua integrazione ed egni modifica ai riferimenti grafici riportati sulla Tav. 5P — Sistema delle aree pubbliche e delle aree di salvaguardia ambientale e di interesse culturale potranno essere apportate senza che il fatto costituisca variante al P.R.G..

Articolo 19. - Aree del Centro Storico Nucleo di Antica Formazione (zona omogenea A)

1. Sono le aree che costituiscono il nucleo dell'abitato di antica formazione individuate anche ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m. ed i.. Dette aree sono interessate dalla presenza di edifici singoli, agglomerati edilizi e relative aree di pertinenza, che presentano valore storico-artistico o anche semplicemente ambientale-documentario, ovvero che fanno parte di un contesto di tale natura pur presentando caratteri morfologici, dimensionali e/o costruttivi incoerenti.

2. Destinazioni d'uso

- proprie: R.1;

- ammesse: D.1, D.3, S.1, S.2, S.8 9, S.9 10, S.10 11, S.11 12, T e, limitatamente al piano terra, C.1 per un massimo di 250 mq. di superficie di vendita per esercizio e C.2, secondo quanto previsto nell'Allegato A4; C.4; e C.5 (limitatamente alle attività di servizio alla persona e alla casa).

3. Interventi edilizi ammessi

MO; MS; RC1; RC2; RE1; RE2; RE2+A, RE3, **A, S, Ds, D**, NCa (NCa limitatamente agli edifici in tal mode individuati nella sezione b) della Tav. 4P TP6) (1:1000) per completamento di cortine o stecche, nei limiti della sagoma planimetrica individuata e dell'altezza e numero di piani f.t. dell'edificio adiacente più basso: Ds.

L'attuazione degli interventi di tipo RE2 e RE2+A è assoggettata a parere della CLP con specifica valutazione della coerenza morfologica e compositiva rispetto a modifiche dei prospetti originari.

Gli interventi di tipo RE1 e RE2 devono essere di tipo non sostitutivo, senza contestuale generalizzata demolizione, salvo il caso di degrado strutturale incompatibile con la conservazione del manufatto.

La previsione di interventi di demolizione può essere applicata a parti di edifici in condizioni di degrado strutturale certificato o per l'eliminazione / sostituzione di "superfetazioni".

4. Modalità di attuazione

D.i.a. Permesso di Costruire; la D.i.a. è richiesta anche per interventi di tipo MO; Permesso di Costruire assoggettato a Piano di Recupero (PR) per la specifica area individuata sulla Tav. 4P – sez. b).

54.

 V / H /Rc = coincidenti con i valori preesistenti, salvo i casi di specifiche indicazioni riportate nella planimetria dei tipi di intervento relativamente a edifici per i quali è indicata la categoria RE2+A; per tali casi è consentito un incremento del 10% del V e del Rc esistente per la realizzazione di servizi igienico-sanitari, di collegamenti verticali e per la riqualificazione distributiva e funzionale nel rispetto dei caratteri morfologici, materici e compositivi degli edifici originari o nel ripristino degli stessi qualora precedentemente alterati, secondo le disposizioni particolari riportate di seguito.

- Nel caso di interventi tramite Piano di Recupero potranno prevedersi incrementi del V e del Rc esistenti nell'area di intervento fino al 20% e/o interventi di demolizione preordinata alla successiva ricostruzione nonché modificazioni alle previsioni contenute nelle planimetrie di P.R.G. in merito alle altezze, alla superficie coperta ed alle categorie di intervento riferite a singoli edifici o parti di essi.
- Potrà essere previsto l'intervento di ristrutturazione urbanistica attraverso Piano di Recupero, nel rispetto del dettato dell'art. 24, comma 4, lettera d) della L.R. 56/1977.
- Nel caso di intervento di ristrutturazione urbanistica sono da osservare le indicazioni relative a morfologia o impianto insediativo.
- Per i parametri non indicati al presente articolo si fa riferimento al Codice civile ed al D.M. 2/4/68 n° 1444 (zone A).

5. Disposizioni particolari

1) Gli interventi sugli edifici devono in generale perseguire lo scopo di migliorare le condizioni di abitabilità o di utilizzazione, salvaguardandone e valorizzandone caratteri architettonici storico-culturali o documentari della tradizione insediativa e costruttiva locale, ed eliminando o riqualificando gli aspetti in contrasto con essi; pertanto, come criteri generali, è fatto divieto di deturpare o eliminare gli elementi identitari caratterizzanti (andamento delle coperture, sporti di gronda, cornicioni, portali, logge, archi, volte, pitture murali, ecc.); analogamente è fatto divieto di eliminare manufatti di arredo ambientale di valore documentario (muri, recinzioni, viali e pavimentazioni, edicole votive, fontane, ecc.); le eventuali parti compromesse andranno ripristinate, in conformità all'esigenza di omogeneità architettonica e urbana, con l'obiettivo di recuperare i valori originari, eliminando e/o sostituendo le parti che, per forme, e materiali e tecnologie, risultino in contrasto con essi.

	[man
Finiture	E' vietato l'uso di materiali impropri
esterne di	rispetto al contesto, in particolare in
facciata	riferimento ai materiali da rivestimento, alle
	cromie e agli elementi decorativi.
	Per l'aspetto esterno delle facciate degli
	edifici, fatto salvo quanto previsto da
	eventuali strumenti di coordinamento
	cromatico, è necessario analizzare
	preventivamente l'intonaco e la relativa
	colorazione per riprodurli coerentemente o
	per ripristinarne l'effetto.
	Dovranno essere valorizzati gli elementi
	decorativi originari presenti quali lesene,
	<u> </u>
	zoccolature, marcapiani, cornicioni,
_	mensole, cornici.
Apparato	L'intervento di recupero e risanamento
decorativo	delle facciate dovrà prevedere la
	conservazione e la valorizzazione di
	eventuali elementi decorativi pittorici,
	scultorei e/o di arricchimento di
	componenti dell'edificio.
Morfologia	Le coperture dovranno essere realizzate
delle	con falde inclinate e con pendenze
coperture	analoghe a quelle originarie o prevalenti
	nel contesto.
	E' ammesso l'inserimento di abbaini di
	forma e materiali coerenti con i caratteri
	morfologici e compositivi dell'edificio,
	l'apertura di finestre installate a raso nella
	falda, di "tubi solari" per l'illuminazione del
	sottotetto e di pannelli solari integrati nella
	copertura; con esclusione degli edifici per i
	quali la planimetria delle categorie di
	intervento prevede RC1 e RC2, è
	consentito realizzare balconi se contenuti
	nella sagoma di sporgenza delle falde di
	copertura o nella sporgenza massima di
	cm. 100.
Manti di	Su edifici soggetti a RC1 i manti di
copertura	copertura dovranno essere confermati nei
	materiali originari; in tutti gli altri casi
	potranno essere realizzate coperture in
	laterizio del tipo prevalente nell'isolato
	dove si trova l'edificio oggetto di
	intervento. In casi particolari, o di
	rifacimenti parziali, potrà essere
	autorizzato l'impiego di materiali diversi
	più coerenti con l'intero edificio, secondo il
	parere obbligatorio e vincolante della
I	Commissione Locale per il Paesaggio.

Apparato decorativo in copertura

Gli sporti di gronda e i cornicioni, nel rispetto delle caratteristiche originarie e predominanti nel contesto, potranno essere:

- con travetti e "puntoni" in legno a vista, con eventuale collocazione di doghe di legno al di sopra degli elementi lignei costituenti la struttura del tetto;
- con mensole o piani di appoggio in pietra o con mensole lavorate e/o decorate, negli edifici aventi caratteristiche originarie da salvaguardare.

Balconi e ringhiere

I balconi andranno realizzati in lastre e mensole di pietra a vista se presenti originariamente predominanti 0 contesto; con ringhiere in ferro a bacchette verticali parallele dotate di semplice mancorrente; fanno eccezione rifacimenti e completamenti di ringhiere lavorate appartenenti al disegno originario dell'edificio.

I piani dei balconi potranno essere eventualmente realizzati in cls armato e bocciardato di spessore limitato (inferiore a cm. 8) oppure con struttura e parapetti in legno se ripetitivi del disegno originario.

Aperture

Le aperture di finestre e di porte dovranno essere di tipo rettangolare verticale con spalle e voltini realizzati in malta o con cornici, davanzali e soglie in pietra; eventuali aperture arcuate dovranno essere motivate da ragioni di recupero di di adequamento preesistenze 0 caratteristiche architettoniche coerenti con la situazione dell'edificio originario o del contesto: i serramenti e ali elementi oscuranti dovranno essere in verniciato o impregnato o in altro materiale di aspetto analogo; è vietato l'uso di chiusure avvolgibili esterne con di l'apertura finestre ad andamento orizzontale: è sempre ammessa modificazione delle aperture di finestre e porte per consentire l'adeguamento degli edifici a norme e regolamenti di sicurezza, per superamento di barriere prescrizioni architettoniche е per carattere igienico-sanitario; per le vetrine poste a piano terreno è consentito l'impiego di telai in profilati metallici

	verniciati con colore scuro salvo preesistenti manufatti di pregio; è
	consentita la posa di serramenti sul lato
	interno di muri e colonne dei loggiati in
	modo che risulti visibile all'esterno solo la
	superficie vetrata.
	I portoni pedonali e carrai dovranno essere
	realizzati con doghe orizzontali di legno o
	di altro materiale di aspetto analogo, anche
	con superfici decorate se coerenti con i
	caratteri architettonici dell'edificio.
Androni di	Gli androni di accesso ai cortili dovranno
accesso	essere conservati come in origine o
	adeguarsi alle forme e ai materiali coerenti
	con il contesto, risultando comunque
	organicamente inseriti nel disegno dei
	prospetti.
Scale esterne	Le scale esterne a vista dovranno essere,
	sostenute da muratura piena; la
	formazione di scale chiuse e ascensori, in
	applicazione di quanto consentito al
	precedente comma 5, dovrà risultare
	coerente per forma, dimensione e aspetto
	con l'edificio principale.
Recinzioni	Non sono ammesse nuove recinzioni sui
	cigli stradali salvo comprovate motivazioni
	di sicurezza; le cancellate originarie
	esistenti possono essere mantenute e/o
	completate e dotate di siepi sempreverdi
	che le incorporino; sono consentiti il
	mantenimento, il rifacimento e il
	completamento di murature piene
	originariamente presenti e dei relativi
	portali (da realizzare con gli stessi materiali
	e gli stessi modelli costruttivi
Aree libere	dell'originario). Le aree pubbliche e/o private a cielo libero
Aree libere	dovranno essere trattate preferibilmente
	con pavimentazione in pietra di tipo e
	taglio coerenti con il contesto, o con
	superfici a verde.
Allineamento	Per garantire coerenza compositiva delle
delle quote e	facciate, la Commissione Locale per il
dei fronti	Paesaggio potrà prescrivere vincoli di
edilizi	allineamento delle quote di colmo e/o di
Juli 2	gronda, dei fronti, e/o di imposta, forma e
	dimensione delle aperture.
Sagoma	Per gli interventi in modifiche di sagoma di
definita	edifici esistenti o previsti, la nuova
	costruzione e/o il completamento
	dell'esistente devono avvenire secondo

	forme derivanti da una impostazione architettonica di disegno ripetitivo di modelli tradizionali, escludendo nel contempo morfologia e materiali incoerenti con gli elementi caratterizzanti del contesto; l'obiettivo è che i nuovi interventi edilizi utilizzino forme e materiali scelti in modo da integrarsi con l'ambiente storico / culturale di cui fanno parte.
Barriere architetto- niche	In caso di strutture e manufatti da realizzare in applicazione della normativa per il superamento delle barriere architettoniche, sono ammesse deroghe motivate ai presenti indirizzi e criteri-guida di intervento.
Altezze dei locali	Per qualsiasi categoria di intervento è ammesso il mantenimento dell'altezza interpiano originaria, con conservazione delle quote degli orizzontamenti esistenti.
Alberature	Gli alberi e gli arbusti da collocare negli spazi pubblici devono essere di specie autoctone o coerenti con la tradizione locale. Le alberature su spazi privati visibili dall'esterno devono essere coerenti con il contesto per posizione, sagoma e specie.
Opere di	Le reti di distribuzione per l'energia, per le
urbanizzazio-	comunicazioni e per gli impianti e
ne a rete	l'illuminazione pubblica dovranno essere progressivamente interrate o poste "sotto traccia" in occasione del rifacimento delle pavimentazioni stradali o di ogni altro intervento interessante le aree pubbliche e/o delle facciate degli edifici; è consentito il permanere dei cavi e delle tubazioni in vista, soltanto per obbligo di legge e/o per norme di sicurezza.

If, Rc e H come allo stato di fatto; Ds = allineamenti stradali come allo stato di fatto; Dc e D e come allo stato di fatto e secondo Codice Civile in caso di recupero dei "casseri"; Rp come allo stato di fatto.

- Per l'area assoggettata a PR, premesso che la ricostruzione dovrà preferibilmente rispettare la sagoma planimetrica individuata sulla Tav. 4P sez b) e gli allineamenti dell'esistente impianto viario:
- <u>If massimo = quello esistente;</u>
- Rc massimo = la sagoma individuata;
- H massima = m. 10,50 per un massimo di tre piani f.t.;
- Dc minima = Codice Civile;
- Ds minima = allineamenti esistenti;
 - <u>D minima</u> = m. 10,00 tra pareti tra pareti di edifici antistanti delle

- quali anche una soltanto con finestre di locali di abitazione; 5,00 m. tra pareti prive di finestre di locali di abitazione;
- <u>Rp minimo</u> = 50% sostituibile da pozzo drenante di pari capacità oraria di infiltrazione.
- <u>Standard</u> = monetizzazione equivalente a 25 mq ogni 45 mq. di Sul di edificazione residenziale e alle superfici eventualmente determinate ai sensi del successivo 6° comma.

6. Standard aggiuntivi

Monetizzazione delle superfici, quantitativamente definite nell'80% della Sul, per gli esercizi commerciali fino a 250 mq. di Sv (superficie di vendita) ammessi ai sensi dell'"Allegato A.4" e per le altre destinazioni "ammesse" di cui al precedente 2° comma..

Articolo 20. - Aree di ristrutturazione (zona omogenea B)

ARTICOLO ELIMINATO

- 1. Sono le aree edificate che si identificano generalmente con le zone semicentrali e sparse dell'originario nucleo agricolo e che non presentano peculiarità documentarie meritevoli di particolare attenzione.
- Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le aree di ristrutturazione sono suddivise nelle classi di tipo: "A", "B" e "C", come individuate graficamente negli stralci cartografici di cui al successivo 8° comma.

2. Destinazioni d'uso

- proprie: R.1;
- ammesse:D.1, D.3, S.2, S.8, S.9, S.10, S.11, T e, limitatamente ai piani terra: C.1 per le sole porzioni d'area comprese nei limiti dell'Addensamento A1 e per un massimo di 250 mq. di superficie di vendita per esercizio e C.2, secondo quanto previsto nell'Allegato A.4; C.4; C.5; limitatamente alle unità di intervento n. 8, 9, 10, 11, 12 e 14 della classe "C": C.3; P.1 e P.5 per un massimo di 250 mq. di Sul per unità produttiva.
- Si intendono confermate le altre destinazioni d'uso esistenti compatibili con la residenza purché non siano per questa nocive o moleste; gli eventuali piani interrati e seminterrati degli edifici possono avere destinazione accessoria rispetto alle attività avanti elencate sempre che, dette destinazioni, non comportino la presenza continuativa di persone.

3. Interventi edilizi ammessi

MO, MS, RC1, RC2, RE1, RE2, RE3, NCc, NCa, NCu, DS, DR (nella sola eventualità di intervento che interessi la totalità della volumetria presente nell'unità di intervento).

4. Modalità di attuazione

- D.i.a., Permesso di Costruire, ai sensi degli artt. 6 e 10 del TU Edilizia (DPR n° 380/2001); Permesso di Costruire convenzionato ai sensi del 5° comma dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s.m.ed i. per interventi di tipo DR.
- 5. Indici e parametri di edificabilità (riferiti, per la verifica, alle unità di intervento come individuate nella planimetria di cui al successivo 8° comma e con le specificazioni di cui alla definizione n. 31 del precedente art. 7)
- Uf massimo per interventi di tipo DR:
 - incremento fino al valore massimo di 1,00 mq/mq. per le unità di tipo A, di 0,80 mq/mq. per le unità di tipo B e di 0,40 mq/mq. per le unità di tipo C caratterizzate da Ufe (indice di utilizzazione fondiaria esistente) inferiore o uguale a quello limite fissato:

- <u>Uf massimo per interventi di tipo NCc ed NCa:</u>
 - incremento massimo del 10% per le unità di tipo A, del 15% per le unità di tipo B e del 20% per le unità di tipo C caratterizzate da Ufe minore o uguale a quello limite fissato nella precedente definizione del presente comma.;
 - nessun incremento dell'Ufe per unità di intervento con Ufe maggiore di quelli limite fissati; sono invece ammessi incrementi volumetrici nella misura in cui risultino necessari per adeguare le altezze medie interne dei piani di sottotetto agibili di edifici residenziali ai valori minimi definiti dalle leggi in materia (nella fattispecie, per piano di sottotetto agibile si intende quello che già presenti l'imposta della copertura almeno alla quota di + 1,00 m. rispetto all'estradosso dell'ultimo solaio agibile; nel caso specifico il piano così recuperato alla destinazione residenziale dovrà presentare internamente la copertura a vista ed un piano di imposta della copertura alla quota massima di + 2,20 m. rispetto all'estradosso dell'ultimo solaio agibile).
 - Re massimo per interventi di tipo DR = 60 % (0,60 mq/mq.) per le unità di tipo A, 55% (0,55 mq/mq.) per le unità di tipo B e 50% (0,50 mq/mq.) per le unità di tipo C;
 - <u>Rc massimo per interventi di tipo NCa e NCc</u> = + 10% rispetto all'Rc esistente;
 - <u>Dc minima</u> pari alla metà dell'altezza dell'edificio con un minimo di m.5,00, salvo edifici costruiti sul confine in aderenza ad edifici preesistenti o previo accordo trascritto con il confinante; i "bassi fabbricati" possono essere costruiti sul confine anche in assenza di accordo trascritto con il confinante.
 - <u>Ds minima</u> pari ad un minimo di m. 5,00 dal ciglio stradale o, nel caso di interventi di tipo DR, obbligatoriamente, e di tipo NCc, NCa ed RE2, facoltativamente, la distanza dal ciglio stradale è quella in continuità ed allineamento con la esistente cortina su strada.
 - <u>D minima</u> pari a 10,00 m. tra pareti di edifici antistanti delle quali anche una soltanto con finestre di locali di abitazione; 5,00 m. tra pareti prive di finestre di locali di abitazione; quella esistente, anche tra pareti con finestre di locali di abitazione, nel caso di sostituzione edilizia di edifici in interventi di tipo RE2.
 - H massima pari a 10,00 m. salvo nei casi nei quali risulti maggiore, ai sensi della possibilità di recupero abitativo di un preesistente piano di sottotetto agibile di cui alla seconda lineetta della precedente definizione: Uf massimo per interventi di tipo NCc ed NCa. In ogni caso i piani fuori terra destinabili alla destinazione residenziale non potranno superare il numero di tre, salvo i casi di recupero abitativo di un preesistente piano di sottotetto che già rappresenti il quarto livello agibile.

Rp minimo = 50%.

Nell'attuazione di qualsiasi degli interventi edilizi ammessi dovranno comunque essere fatte salve tutte le prescrizioni di Codice Civile in materia di accessi, passaggi, vedute, scarichi,


- stillicidio di acque meteoriche e più in generale qualsiasi diritto di terzi.
- Le aree libere di pertinenza degli edifici oggetto degli interventi ammessi, dovranno essere convenientemente sistemate a prato e/o a giardino e comunque a superficie permeabile, nel rispetto dell'Rp minimo definito; su di esse è vietata la formazione di depositi o accumuli, anche temporanei, di materiali.


6. Standard aggiuntivi

- Produzione delle superfici quantitativamente definite nell'80% della Sul per tutte le destinazioni "ammesse" di cui al precedente 2° comma.
- Nei casi di insediamento di esercizi commerciali, come ammessi ai sensi dell'"Allegato A.4", i parcheggi prescritti potranno essere realizzati anche in apposite strutture multipiano; limitatamente alla fattispecie, il valore del rapporto di copertura ammesso, di cui al precedente 5° comma, potrà essere elevato dal 40 al 60% (da 0,40 a 0,60 mq/mq.) e l'incremento concesso potrà essere utilizzato unicamente per la realizzazione delle particolari strutture di parcheggio.

7. Standard privati

Da produrre nella misura e con le modalità di cui alla definizione n. 27) del precedente art.7.











Articolo 21. - Aree a capacità insediativa invariata (zona omogenea B)

1. Sono le aree caratterizzate da edificazione esistente (anche di origine rurale, ma trasformate o prive di valori documentari) e/o di relativamente recente costruzione, per la quale gli interventi edilizi che si prospettano necessari coprono l'intero spettro delle possibilità, essendo limitati talvolta alla semplice manutenzione, ma non escludendo di giungere alla demolizione integrale con ricostruzione hanno l'obiettivo di migliorare le caratteristiche funzionali delle unità abitative, senza provocare ulteriore consumo di suolo libero.

2. Destinazioni d'uso

- proprie: R.1, **R.2**;

- ammesse: **D.1**, D.3, **S.1**, S.2, S.8 **9**, S.9 **10**, S.10 **11**, S.11 **12**, e, limitatamente ai piani terra: C.2 secondo quanto previsto nell'Allegato A.4, C.4, C.5, **T**;

si intendono confermate le altre destinazioni d'uso **già** esistenti compatibili con la residenza purché non siano per questa nocive o moleste;

gli eventuali piani interrati e seminterrati degli edifici possono avere destinazione accessoria rispetto alle attività avanti sopra elencate sempre che, dette destinazioni, non comportino la presenza continuativa di persone.

3. Interventi edilizi ammessi

MO, MS, RC1, RC2, RE1, RE2, RE3, **A, S,** NCa, **NCn,** NCu, **NCm,** DS, DR, **RU**.

4. Modalità di attuazione

D.i.a., Permesso di Costruire, ai sensi degli artt. 6 e 10 del TU Edilizia (DPR n° 380/2001); Permesso di Costruire convenzionato ai sensi del 5° comma dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s.m.ed i. per interventi di tipo DR.

5 4. Indici e parametri di edificabilità

- Rc =40% o pari a maggiore preesistente
- H =10,50 m. con sopraelevazione limitata a un piano agibile aggiuntivo o pari a maggiore preesistente all'interno del lotto di intervento
- Sul =pari all'esistente complessiva con un incremento massimo di:
 - + 40% per edifici di Sul inferiore a 120 m²
 - + 30% per edifici di Sul compresa tra 120 e 200 m²
 - + 10% per edifici di Sul compresa tra 200 e 300 m²
 - + 5% per edifici con Sul superiore a 300 m² (limitatamente a superfici per funzioni tecnologiche ed accessorie alla residenza

- e con limite in valore assoluto di 50 m²) Gli incrementi percentuali consentiti dovranno essere calcolati scomputando il valore di superfici precedentemente realizzate con incremento percentuale della Sul secondo quanto consentito in base alle norme del previgente P.R.G.
- D = 5,00 m. o pari a minore preesistente mediante atto di convenzionamento tra privati confinanti o nel rispetto del Codice Civile

5. Disposizioni particolari:

- 1) Nelle aree di cui al presente articolo gli interventi dovranno essere orientati all'eliminazione di parti ed elementi impropri ed alla configurazione generale di un edificio avente caratteri morfologici e compositivi complessivamente coerenti ed omogenei.
- 2) Le aree libere inedificate all'interno del lotto, e non utilizzate in ampliamento, possono essere sistemate con la formazione di superfici pavimentate, di aree a verde e di attrezzature integrative e compatibili con la funzione residenziale.
- 3) Per ogni unità immobiliare residenziale è consentita la costruzione "in franchigia" (cioè senza che ciò costituisca volume, superficie utile lorda e superficie coperta) di una superficie accessoria purché contenuta nei limiti sotto elencati per:
 - autorimesse a piano terra, nella misura di una per ogni unità immobiliare, realizzate in continuità agli edifici preesistenti o separate con caratteri costruttivi con essi compatibili o in gruppi, fino ad una superficie netta massima di m² 25 ed altezza massima "strutturale" di m. 2,50 (calcolata quale media in caso di falda inclinata);
 - depositi di attrezzi o di materiali, attrezzature da giardino, tettoie, nella misura di una per ogni unità immobiliare, realizzate come detto sopra per le autorimesse, fino ad una superficie netta massima di m² 15 ed altezza massima "strutturale" di m. 2,50 (calcolata quale media in caso di falda inclinata); tali edifici accessori sono consentiti soltanto in caso di edifici uni e bi-familiari; in caso di edifici plurifamiliari, è ammessa la realizzazione di un solo deposito accessorio comune, di superficie netta massima (m² 15) ed altezza (m. 2,50) come indicato sopra;

- volumi tecnici e manufatti connessi con il funzionamento di reti ed impianti tecnologici, con la produzione ed il trasporto di energia, con la realizzazione di collegamenti verticali ed orizzontali, fino ad un limite di incremento del 5% del volume preesistente e senza limitazioni nel caso di interventi richiesti da specifiche leggi relative alle condizioni di sicurezza, al superamento delle barriere architettoniche e alla eliminazione di condizioni di nocività ambientale;
- porticati, pensiline, tettoie e androni (spazi coperti e aperti) nei limiti di incremento fino al 30% della superficie coperta preesistente.

Le suddette costruzioni dovranno rispettare le distanze dai confini e dai fabbricati come previsto dal Codice Civile.

Per gli interventi edilizi ammessi non è predeterminato un If massimo, ma i possibili incrementi volumetrici sono regolati dalle seguenti prescrizioni:

- 1) è ammessa la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito delle installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni (centrali termiche, di condizionamento, cabine ascensore, ecc..);
- 2) sono ammessi ampliamenti e sopraelevazioni "una-tantum" di edifici esistenti uni-bifamiliari che comportino un aumento massimo della Sul residenziale pari a 30 mq. per alloggio esistente:
- 4) Sono ammessi, "una tantum", ampliamenti, sopraelevazioni e completamenti del lotto di pertinenza anche con la realizzazione di edificio autonomo, di fabbricati esistenti unifamiliari, per un massimo di Sul residenziale pari a quella già esistente, ma comunque con superficie utile netta non superiore alla massima ammessa per alloggi in edilizia agevolata (Sun = 100 mq.); l'intervento obbligatoriamente essere previsto al fine di creare una nuova unità immobiliare distinta dalla preesistente e necessaria a soddisfare esigenze createsi per dinamica del nucleo familiare originario; l'intervento, che esclude la possibilità di cui al precedente punto 2) comma 4, è riservato a soggetti aventi titolo residenti nel Comune;
- 5) in alternativa a quanto indicato al precedente comma 4 per il parametro Sul è ammesso l'integrale recupero alle destinazioni di cui al comma 2°, dei volumi inutilizzati e dei "casseri" presenti nell'area di intervento anche con pareti poste a meno di 5,00 m dal confine e/o a meno di 10,00 m da edifici antistanti, con esclusione della formazione su tali pareti di nuove vedute. Nel caso in cui la presenza di volumi recuperabili ai sensi del presente punto superasse

- quantitativamente le possibilità di incremento volumetrico contemplato agli altri punti del presente comma, il recupero di detti volumi si intende esaustivo di tutte le altre possibilità edificatorie:
- 5) sempre che non già ricavabili nei volumi inutilizzati e/o nei "casseri" presenti nell'area di intervento, è ammessa, nella misura massima, al lordo delle analoghe strutture esistenti, di 40 mq. di Sul per ogni unità immobiliare residenziale, l'edificazione di ricoveri auto (box), depositi per attrezzi, locali di servizio, tettoie e porticati, con l'altezza massima inderogabile di m 2,50 all'estradosso della copertura sul confine e con copertura a falde, in laterizio, di pendenza non inferiore al 15%;
- 6) è ammessa la realizzazione di impianti sportivi all'aperto per uso privato, nonché di relativi servizi e spogliatoio, per un massimo di 15 mq. di Sul e comunque solo contestualmente alla presenza di edificio principale residenziale; le superfici delle strutture sportive private non sono da conteggiare nel computo della Sc, fatto comunque salvo il rispetto della superficie minima a verde o comunque permeabile, di cui all'ultimo capoverso del presente comma;
- 7) è ammesso il nuovo insediamento delle destinazioni di cui al precedente 2° comma definite come ammesse, nella misura massima di 150 mq. di Sul, attraverso cambio di destinazione d'uso, ampliamento e completamento edilizio, purchè in contestuale presenza di unità residenziale; per le destinazioni d'uso di tipo C.2, C.4, C.5 e S.11 detta possibilità è limitata al piano terra e/o rialzato;
- 8) nel caso in cui vengano confermate destinazioni d'uso di tipo C.2, C.4, C.5 e S.11 già esistenti alla data di adozione preliminare del "P.R.G.C. 2006" (29.04.2009) la Sul relativa a dette attività potrà essere aumentata per un massimo del 20% rispetto a quella esistente, purché tale ampliamento avvenga al solo piano terra o rialzato; 150 mq. di Sul sono comunque garantiti;
- 9) è infine ammessa la demolizione anche integrale degli edifici esistenti e la loro ricostruzione dimensionata sui volumi preesistenti, con gli incrementi dovuti al godimento delle possibilità di completamento ed ampliamento di cui ai precedenti punti: 1), 2), 4), 5), 6), 7) e 8), nel rispetto delle distanze minime dai confini e tra edifici, nonché di tutti gli altri parametri di seguito definiti:
 - <u>Rc massimo per tutti gli interventi</u> = 40% (0,40 mq/mq.) esteso all'intero lotto di pertinenza così come individuato nelle tavole di Piano e calcolato al lordo delle superfici coperte esistenti;
 - <u>Dc minima</u> pari alla metà dell'altezza dell'edificio con un minimo di m.5,00, salvo edifici costruiti sul confine in aderenza ad edifici preesistenti o previo accordo trascritto con il confinante; i "bassi fabbricati" possono essere costruiti sul confine anche in assenza di accordo

trascritto con il confinante.

- Ds minima pari ad un minimo di m. 5,00 dal ciglio stradale.
- D minima pari a 10,00 m. tra pareti di edifici antistanti delle quali anche una soltanto con finestre di locali di abitazione; 5,00 m. tra pareti prive di finestre di locali di abitazione; quella esistente, anche tra pareti con finestre di locali di abitazione, nel caso di sostituzione edilizia di edifici in interventi di tipo RE3.
- H massima pari a: 10,00 m. + (0,5a x tang α), per un massimo di 3 piani destinabili alle specifiche destinazioni d'uso; 4,50 m. + (0,1a x tang α) per gli ampliamenti ed i completamenti relativi alle destinazioni di tipo C.1, C.2, C.4, C.5 e S.11; sono sempre fatte salve maggiori altezze preesistenti.

Rp minimo = 70%.

- Nell'attuazione di qualsiasi degli interventi edilizi ammessi dovranno comunque essere fatte salve tutte le prescrizioni di Codice Civile in materia di accessi, passaggi, vedute, scarichi, stillicidio di acque meteoriche e più in generale qualsiasi diritto di terzi.
- Le aree libere di pertinenza degli edifici oggetto degli interventi ammessi, dovranno essere convenientemente sistemate a prato e/o a giardino e comunque a superficie permeabile, nel rispetto dell'Rp minimo definito; su di esse è vietata la formazione di depositi o accumuli, anche temporanei, di materiali.

6. Standard aggiuntivi

Produzione delle superfici a servizi privati d'uso pubblico in ragione dell'100% della Sul nel caso di interventi di tipo DR e dell'80% in tutti gli altri casi, per le nuove destinazioni "ammesse": C.2, C.4, C.5, P.1, S.8, S.9 ed S.10.

6. Standard privati

Da produrre nella misura e con le modalità di cui alla definizione n. 27) del precedente art. 7.

Articolo 22. - Aree di riuso e rigenerazione urbana residenziali da conversione di aree produttive da mantenersi confermate fino alla cessazione dell'attività in atto (zona omogenea B)

1. Sono le aree interessata dalla presenza di attività per lo più artigianali o della piccola industria che per la natura inquinante o molesta per il tessuto residenziale circostante non devono essere confermate. Le attività esistenti sono comunque tollerate fino alla loro cessazione.

2. Destinazioni d'uso

proprie: R.1

ammesse: P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 fino alla cessazione delle lavorazioni in essere intese come attività della specifica persona giuridica presente alla data dell'adozione del Progetto Preliminare del P.R.G.C. 2006;

D.3, S.2, S.8, S.9, S.10, S.11 e, limitatamente ai piani terra: C.2 secondo quanto previsto nell'Allegato A.4, C.4, C.5.

gli eventuali piani interrati e seminterrati degli edifici possono avere destinazione accessoria rispetto alle attività avanti elencate sempre che, dette destinazioni, non comportino la presenza continuativa di persone.

3. Interventi edilizi ammessi

MO, MS, RC1, RC2, RE1, RE2, RE3, NCa, NCu, DS, DR.

4. Modalità di attuazione

D.i.a., Permesso di Costruire, ai sensi degli artt. 6 e 10 del TU Edilizia (DPR n° 380/2001); Permesso di Costruire convenzionato ai sensi del 5° comma dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. per interventi di tipo DR.

5. Indici e parametri di edificabilità

Per gli interventi edilizi ammessi non è predeterminato un If massimo, ma i possibili incrementi volumetrici sono regolati dalle seguenti prescrizioni:

- 1) è ammessa la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito delle installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni (centrali termiche, di condizionamento, cabine ascensore, ecc..);
- 2) sono ammessi ampliamenti e sopraelevazioni "una-tantum" di edifici esistenti uni-bifamiliari che comportino un aumento massimo della Sul residenziale pari a 30 mq. per alloggio esistente:
- 3) sono ammessi ampliamenti e sopraelevazioni "una-tantum" di edifici esistenti unifamiliari, per un massimo di Sul

- residenziale pari a quella già esistente, ma comunque con superficie utile netta non superiore alla massima ammessa per alloggi in edilizia agevolata (Sun = 95 mq.); l'intervento deve obbligatoriamente essere previsto al fine di creare una nuova unità immobiliare distinta dalla preesistente e necessaria a soddisfare esigenze createsi per dinamica del nucleo familiare originario; l'intervento, che esclude la possibilità di cui al precedente punto 2), è riservato a soggetti appartenenti alla popolazione residente nel Comune;
- 4) è ammesso l'integrale recupero alle destinazioni di cui al comma 2°, dei volumi inutilizzati e dei "casseri" presenti nell'area di intervento anche con pareti poste a meno di 5,00 m dal confine e/o a meno di 10,00 m da edifici antistanti, con esclusione della formazione su tali pareti di nuove vedute. Nel caso in cui la presenza di volumi recuperabili ai sensi del presente punto superasse quantitativamente le possibilità di incremento volumetrico contemplato agli altri punti del presente capoverso, il recupero di detti volumi si intende esaustivo di tutte le altre possibilità edificatorie;
- 5) è ammessa, nella misura massima, al lordo delle analoghe strutture esistenti, di 40 mq. di Sul per ogni unità immobiliare residenziale, l'edificazione di ricoveri auto (box), depositi per attrezzi, locali di servizio, tettoie e porticati, con l'altezza massima inderogabile di m 2,50 all'estradosso della copertura sul confine e con copertura a falde, in laterizio, di pendenza non inferiore al 15%;
- 6) è ammessa la realizzazione di impianti sportivi all'aperto per uso privato, nonché di relativi servizi e spogliatoio, per un massimo di 15 mq. di Sul e comunque solo contestualmente alla presenza di edificio principale residenziale; le superfici delle strutture sportive private non sono da conteggiare nel computo della Sc, fatto comunque salvo il rispetto della superficie minima a verde, di cui all'ultimo capoverso del presente comma, ed il rapporto minimo di permeabilità;
- 7) è infine ammessa la demolizione anche integrale degli edifici esistenti vincolata alla ricostruzione secondo le specifiche normative degli interventi di tipo DR, con il godimento delle possibilità di completamento ed ampliamento di cui ai precedenti punti: 1), 2), 4), 5), 6);
- Rc massimo per tutti gli interventi = 40% (0,40 mq/mq.) esteso all'intero lotto di pertinenza così come individuato nelle tavole di Piano e calcolato al lordo delle superfici coperte esistenti;
- <u>Dc minima</u> pari alla metà dell'altezza dell'edificio con un minimo di m.5,00, salvo edifici costruiti sul confine in aderenza ad edifici preesistenti o previo accordo trascritto con il confinante; i "bassi fabbricati" possono essere costruiti sul confine anche in assenza di accordo trascritto con il confinante.
- Ds minima pari ad un minimo di m. 5,00 dal ciglio stradale.
- <u>D minima</u> pari a 10,00 m. tra pareti di edifici antistanti delle quali anche una soltanto con finestre di locali di abitazione; 5,00 m.

tra pareti prive di finestre di locali di abitazione; quella esistente, anche tra pareti con finestre di locali di abitazione, nel caso di sostituzione edilizia di edifici in interventi di tipo RE2.

<u>H massima</u> pari a: 10,00 m. + (0,5a x tang α), per un massimo di 3 piani destinabili alla specifica destinazione residenziale; sono sempre fatte salve maggiori altezze preesistenti.

Rp minimo = 80%.

Nell'attuazione di qualsiasi degli interventi edilizi ammessi dovranno comunque essere fatte salve tutte le prescrizioni di Codice Civile in materia di accessi, passaggi, vedute, scarichi, stillicidio di acque meteoriche e più in generale qualsiasi diritto di terzi.

Le aree libere di pertinenza degli edifici oggetto degli interventi ammessi, dovranno essere convenientemente sistemate a prato e/o a giardino e comunque a superficie permeabile, nel rispetto dell'Rp minimo definito; su di esse è vietata la formazione di depositi o accumuli, anche temporanei, di materiali...

6. Standard aggiuntivi

Produzione delle superfici a servizi privati d'uso pubblico in ragione dell'100% della Sul nel caso di interventi di tipo DR e dell'80% in tutti gli altri casi, per le nuove destinazioni "ammesse": C.1, C.2, C.4, C.5, S.8, S.9 ed S.10.

7. Standard privati

Da produrre nella misura e con le modalità di cui alla definizione n.27) del precedente art. 7.

1. Il P.R.G. classifica quali aree di riuso e rigenerazione urbana le parti del territorio comunale, occupate da insediamenti dismessi, sottoutilizzati o con funzioni non compatibili con la prevalente utilizzazione funzionale del contesto; per tali aree il P.R.G. prevede il riuso a fini non produttivi, ovvero il mantenimento o il reinsediamento del tipo di attività preesistenti (se compatibili con le destinazioni d'uso residenziali circostanti).

2. Destinazioni d'uso proprie e compatibili:

- quelle di cui all'art. 26 in caso di reinsediamento del tipo di attività preesistenti;
- quelle di cui all'art. 24 in caso di riuso e rigenerazione urbana.

3. Tipi di intervento ammessi:

MO, MS, RC1, RC2, RE1, RE2, RE3, NCc, NCa, NCn, NCu, NCi, DS, DR, A, S, NC, D, RU.

RU (esclusivamente in interventi di riuso su aree

completamente dismesse o in applicazione dell'art. 53 della LR 56/77 e s.m.i.)

4. Parametri:

- per il reinsediamento del tipo di attività preesistenti valgono i parametri stabiliti dalle presenti norme all'art. 26;
- per destinazioni d'uso di cui all'art. 24, conseguenti ad interventi di riuso o di rigenerazione valgono i parametri seguenti:
 - Rc = 40% di Sf
 - H = 10,50 m. (7,50 m. in caso di aree circondate sui lati a tessuto edilizio residenziale di completamento); pari alla massima preesistente all'interno dell'area omogenea nei casi di conferma di tipologie preesistenti
 - If = 0,25 m²/m²
 D = 5,00 m.
 Rp = 50%
 - minimo

5. Disposizioni particolari:

- 1) Nel caso di interventi di riuso e rigenerazione di aree dismesse per nuove destinazioni d'uso commerciali e direzionali dovranno essere soddisfatti gli standards di cui all'art. 21 punto 3) della L.R. 56/1977 e s.m.i.
- 2) Nel caso di interventi di riuso e rigenerazione è richiesta una superficie permeabile profonda pari o superiore al 30% della superficie fondiaria.
- 3) Nei casi di edifici con caratteristiche morfologiche, dimensionali e architettoniche originarie riferibili all'edilizia rurale tipica locale, la progettazione degli interventi di riuso dovrà valutare la tutela / valorizzazione dei caratteri e la tipologia di riferimento.

Articolo 23. - Aree residenziali di completamento con riordino delle destinazioni terziarie esistenti (zona omogenea B)

ARTICOLO ELIMINATO

1. Sono le aree edificate, site, per lo più, lungo la S.R. n.229, nelle quali è diffusa la presenza frammista di funzioni residenziali, terziarie e commerciali e per le quali è auspicabile il completamento e, all'occorrenza, il rinnovo.

2. Destinazioni d'uso

- proprie: R.1 fino ad un massimo del 75% della Sul complessiva ammessa; C2 secondo quanto previsto nell'Allegato A.4, C3, C4;
- ammesse: D.1, D.3, S.2, S.8, S.9, S.10, S.11 e T;
- si intendono confermate per tipo e consistenza le altre destinazioni d'uso esistenti:
- gli eventuali piani interrati e seminterrati degli edifici possono avere destinazione accessoria rispetto alle attività avanti elencate sempre che, dette destinazioni, non comportino la presenza continuativa di persone.

3. Interventi edilizi ammessi

MO, MS, RC1, RC2, RE1, RE2, RE3, NCc, NCa, NCu, DS, DR (nella sola eventualità di intervento che interessi la totalità della volumetria presente nell'unità di intervento).

4. Modalità di attuazione

D.i.a., Permesso di Costruire, ai sensi degli artt. 6 e 10 del TU Edilizia (DPR n° 380/2001) per interventi di tipo RC, RE, NCa, NCu e DS; Permesso di Costruire o, nei casi previsti, D.i.a., subordinati alla redazione di S.U.E. da definire per tipo e consistenza con apposito atto deliberativo, S.U.E. 12, per ogni altro tipo di intervento.

5. Indici e parametri di edificabilità.

- <u>Ut massimo</u> = 0,50 mq/mq. (solo nei casi di interventi soggetti a S.U.E.);
- Uf massimo = 0,60 mq/mq.;
- Rc massimo = 50 % (0.50 mg/mg.);
- <u>Dc minima</u> pari alla metà dell'altezza dell'edificio con un minimo di m.5,00, salvo edifici costruiti sul confine in aderenza ad edifici preesistenti o previo accordo trascritto con il confinante; i "bassi fabbricati" possono essere costruiti sul confine anche in assenza di accordo trascritto con il confinante;
- <u>Ds minima</u> pari ad un minimo di m. 5,00 dal ciglio stradale o distanza dal ciglio stradale in continuità ed allineamento con il filo dei fabbricati esistenti;
- <u>D minima</u> pari a 10,00 m. tra pareti di edifici antistanti delle quali anche una soltanto con finestre di locali di abitazione; 5,00 m.

tra pareti prive di finestre di locali di abitazione;

H massima pari a 15,00 m.; in ogni caso i piani fuori terra non potranno superare il numero di quattro; sono sempre fatte salve maggiori altezze preesistenti.

Rp minimo = 50%.

- Nell'attuazione di qualsiasi degli interventi edilizi ammessi dovranno comunque essere fatte salve tutte le prescrizioni di Codice Civile in materia di accessi, passaggi, vedute, scarichi, stillicidio di acque meteoriche e più in generale qualsiasi diritto di terzi.
- Le aree libere di pertinenza degli edifici oggetto degli interventi ammessi, dovranno essere convenientemente sistemate a prato e/o a giardino e comunque a superficie permeabile, nel rispetto dell'Rp minimo definito; su di esse è vietata la formazione di depositi o accumuli, anche temporanei, di materiali.

6. Standard aggiuntivi

- Produzione delle superfici quantitativamente definite nell'100% della Sul per tutte le destinazioni non residenziali.
- Nei casi di insediamento di esercizi commerciali, come ammessi ai sensi dell'"Allegato A.4", i parcheggi prescritti potranno essere realizzati anche in apposite strutture multipiano; limitatamente alla fattispecie, il valore del rapporto di copertura e dell'indice di utilizzazione territoriale ammessi, di cui al precedente 5° comma, potranno eccedere i rispettivi valori massimi prescritti, a giudizio del Sindaco, sentita la C.E., purchè nel rispetto di ogni altro parametro ed indice definito.

7. Standard privati

— Da produrre nella misura e con le modalità di cui alla definizione n. 27) del precedente art. 7.

Articolo 24. - Aree residenziali di completamento (zona omogenea B)

1. Sono i lotti interclusi aree intercluse e di frangia di ricucitura e completamento e/o contigue al territorio urbanizzato, in aree completamente urbanizzate, di dimensioni decisamente contenute, individuate per il soddisfacimento di esigenze specifiche residenziali di tipo per lo più familiare manifestate attraverso il processo partecipativo dei cittadini.

2. Destinazioni d'uso

- proprie: R.1, **R.2**;
- ammesse:C.2 secondo quanto previsto all'Allegato A.4, C.4, C.5 limitatamente alle attività di servizio alla persona e alla casa, D.3 D.1, S.2, S.8 9, S.9 10, S.10 11, S.11 12:

gli eventuali piani interrati e seminterrati degli edifici possono avere destinazione accessoria rispetto alle attività avanti sopra elencate sempre che, dette destinazioni, non comportino la presenza continuativa di persone.

3. Interventi edilizi ammessi

NCc, NCn, NCu, NCm (successivamente alla NC saranno applicabili gli interventi MO, MS, RC2, RE1, RE2, RE3, A, S, DS, DR).

4. Modalità di attuazione

D.i.a., Permesso di Costruire, ai sensi degli artt. 6 e 10 del TU Edilizia (DPR n° 380/2001); .su richiesta dell'Amministrazione, Permesso di Costruire convenzionato ai sensi del 5°comma dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s.m. ed i..

5 4. Indici e parametri di edificabilità

<u>Uf massimo</u> = 0,20 mq/mq.;

Rc massimo = 30% (0,30 mg/mg.);

<u>Dc minima</u> pari alla metà dell'altezza dell'edificio con un minimo di m.5,00, salvo edifici costruiti sul confine in aderenza ad edifici preesistenti o previo accordo trascritto con il confinante; i "bassi fabbricati" possono essere costruiti sul confine anche in assenza di accordo trascritto con il confinante.

Ds minima pari a m. 5,00 dal ciglio stradale;

- <u>D</u> minima pari a 10,00 m. tra pareti di edifici antistanti delle quali anche una soltanto con finestre di locali di abitazione; 5,00 m. tra pareti prive di finestre di locali di abitazione;
- <u>H</u> massima pari a: 7,50 m. + (0,5a x tang α), per un massimo di due piani più piano sottotetto (tre piani agibili);

Rp minimo = 80% 60%.

Nell'attuazione di qualsiasi degli interventi edilizi ammessi dovranno comunque essere fatte salve tutte le prescrizioni di Codice Civile in materia di accessi, passaggi, vedute, scarichi,

stillicidio di acque meteoriche e più in generale qualsiasi diritto di terzi.

Le aree libere di pertinenza degli edifici oggetto degli interventi ammessi, dovranno essere convenientemente sistemate a prato e/o a giardino e comunque **pavimentate e** a superficie permeabile **profonda**, nel rispetto dell'Rp minimo definito; su di esse è vietata la formazione di depositi o accumuli, anche temporanei, di materiali.

6. Standard aggiuntivi

Produzione delle superficie a servizi in ragione dell'100% della Sul nel caso di insediamento delle destinazioni "ammesse": C.1, C.2, C.4, C.5, S.8, S.9 ed S.10.

7. Standard privati

Da produrre nella misura e con le modalità di cui alla definizione n. 27) del precedente art. 7.

7 5. Prescrizioni particolari

- 1) Per lotti di superficie fondiaria inferiore a 1.200 mq. è comunque garantita, in deroga all'Uf assegnato, la realizzazione di 240 mq. di Sul che scenderà ad (con un massimo di 180 mq. per lotti con superficie fondiaria inferiore o uguale a 1.000 mq.)
- 2) All'atto del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di nuovi edifici è facoltà dell'Autorità Comunale richiedere la realizzazione di:
 - sistemi di recupero e riutilizzo di acque meteoriche per gli usi consentiti;
 - provvedimenti per la sicurezza e la moderazione del traffico;
 - interventi di mitigazione dell'impatto visivo di costruzioni e manufatti rispetto ai caratteri del contesto.

Articolo 25. - Aree residenziali soggette a attuazione convenzionata S.U.E. (zona omogenea C)

1. Sono aree di media dimensione, di discrete dimensioni, ancora inserite o contigue al nel tessuto edificato esistente, per lo più già contemplate come aree di nuova edificazione a destinazione residenziale dal P.R.G.C. precedentemente vigente, che, anche se non del tutto avulse dal territorio già urbanizzato, necessitano tuttavia di un modello insediativo quadro più organico delle in riferimento a urbanizzazioni di e infrastrutture a rete e della alla dotazione di aree per servizi d'uso comune La loro previsione è generalmente indirizzata al soddisfacimento di esigenze espresse da operatori del campo immobiliare.

2. Destinazioni d'uso

- proprie: R.1, **R.2**;

- ammesse:C.2 secondo quanto previsto all'Allegato A.4, C.4, C.5 limitatamente alle attività di servizio alla persona e alla casa, D.3, D.1 S.2, S.8 9, S.9 10, S.10 11, S.11 12;

gli eventuali piani interrati e seminterrati degli edifici possono avere destinazione accessoria rispetto alle attività avanti sopra elencate sempre che, dette destinazioni, non comportino la presenza continuativa di persone.

3. Interventi edilizi ammessi

NCn, NCu (successivamente alla NC saranno applicabili gli interventi MO, MS, RC2, RE1, RE2, RE3, A, S, DS, DR)

4. Modalità di attuazione

Permesso di Costruire o, nei casi previsti, D.i.a., subordinati alla preventiva redazione ed approvazione di S.U.E..

- Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE);
- Titolo abilitativo convenzionato preceduto da presentazione di masterplan generale.

Lo Strumento Urbanistico Esecutivo di iniziativa privata è proposto dai soggetti aventi titolo sulle aree comprese nel perimetro indicato sulle tavole di piano.

I soggetti aventi titolo ad attuare per quota parte gli interventi assoggettati dal P.R.G. a S.U.E. potranno realizzare parzialmente le previsioni ad esso relative, con la possibilità di intervenire a seguito di rilascio di titolo abilitativo convenzionato attraverso l'espletamento della seguente procedura:

- proposta da parte dei soggetti aventi titolo "parziale" di un "masterplan" relativo all'intera area;
- dimostrazione attraverso il "masterplan" della fattibilità dell'intervento parziale senza pregiudizio per la successiva attuazione di completamento degli interventi rientranti nell'area soggetta a S.U.E.;
- approvazione della proposta di intervento "parziale" con

atto apposito motivato, espresso con deliberazione della Giunta Comunale (a seguito della consultazione e dell'assenso formale dei restanti soggetti aventi titolo e non partecipanti alla proposta).

L'area interessata da masterplan non dovrà essere inferiore al 25% dell'intera superficie territoriale.

Il masterplan deve avere i seguenti contenuti:

- rappresentazione generale di viabilità e accessi;
- indicazione della distribuzione delle aree standard e/o di immobili da destinare a uso pubblico;
- indicazione dei tracciati delle infrastrutture di urbanizzazione;
- indicazione della sagoma <u>e della tipologia</u> degli edifici e del trattamento delle aree inedificate;
- illustrazione della compatibilità dell'intervento con il contesto (in particolare per gli aspetti paesaggistici);
- i tempi per l'attuazione delle previsioni;
- <u>la definizione di eventuali interventi compensativi.</u>

5. Indici, parametri di edificabilità e prescrizioni particolari

(I contenuti dell'art. 54 delle presenti N. di A. prevalgono, in caso di discordanza, sui contenuti del presente comma, per quanto riguarda l'intera sezione "a" ed i "dati per il progetto" della sezione "b" delle "Schede di specificazione per gli interventi in aree soggette a S.U.E." in esso contemplate)

Per le aree contraddistinte dalla sigla: "S.U.E. 2":

Ut massimo = 0,27 mg/mg.;

Uf massimo = 0.35 mg/mg.;

Rc massimo = 50 40% (0,50 0,40 mg/mg.);

<u>H massima</u> = $10,50 + (0,5a \times tang \alpha)$, per un massimo di tre piani f.t. più piano sottotetto (quattro piani agibili);

<u>Rp minimo</u> = 100 60% raggiungibile anche attraverso l'ausilio di tecnologie drenanti compensative.

 $St = 13.700 \, mg.;$

 $Sul\ massima = 3.700 mq.;$

<u>Vani teorici</u> = 3.700 mg : 45 mg/v. = 82 v.;

<u>Standard</u> = 5.800 mq. dei quali minimo 600 mq. a parcheggi e la differenza a verde attrezzato;

per le aree contraddistinte dalla sigla: "S.U.E. 3":

Ut massimo = 0,20 mq/mq.;

Uf massimo = 0.25 mg/mg.:

Rc massimo = 40 % (0.40 mg/mg.);

H massima = 7,50 + (0,3a x tang α)", per un massimo di due piani f.t. più piano sottotetto (tre piani agibili):

<u>Rp minimo</u> = 60% raggiungibile anche attraverso l'ausilio di tecnologie drenanti compensative

St = 11.900 mq.;

Sul massima = 2.380 mq.;

Vani teorici = 2.380 mg : 45 mg/v.= 53 v.;

```
per le aree contraddistinte dalla sigla: "S.U.E. 4":
Ut massimo = 0.20 \text{ mg/mg.};
<u>Uf massimo</u> = 0,25 mq/mq.;
Rc\ massimo = 40 \% (0,40 mg/mg.);
H massima = 7.50 + (0.3a \times tang \alpha), per un massimo di due piani
    f.t. più piano sottotetto (tre piani agibili);
Rp minimo = 60% raggiungibile anche attraverso l'ausilio di
tecnologie drenanti compensative
St = 8.300 \text{ mq.};
Sul massima = 1.660 mq.;
Vani teorici = 1.660 \text{ mg} : 45 \text{ mg/v.} = 37 \text{ v.}
Standard = 37 x 25 mg/v. = 925 mg. dei quali 300 mg. minimi a
    parcheggi e la differenza a verde attrezzato;
per le aree contraddistinte dalla sigla: "S.U.E. 5":
Ut massimo = 0.60 \text{ mg/mg.};
Uf massimo = 1,05 mg/mq. 0,90 mg/mg (compreso Sul
    esistente);
Rc massimo = 45 \% (0.45 \text{ mg/mg.});
H massima = 10.00 + (0.3a \times tang \alpha), per un massimo di tre piani
    f.t. (tre piani agibili);
St = 1.825 \, mg.;
Sul massima = 1.095 mq.;
Vani teorici = 1.095 \text{ mg} : 45 \text{ mg/v.} = 24 \text{ v.}
Standard = 750 650 mq. a parcheggio;
per le aree contraddistinte dalla sigla: "S.U.E. 6":
<u>Ut massimo</u> = 0,27 \text{ mq/mq.};
Uf massimo = 0.35 \text{ mg/mg.};
Rc massimo = 50 \text{ 40}\% (0.50 \text{ 0.40 mg/mg.});
H massima =
                       10,00 + (0,5a \times tang \alpha), per un massimo di
    tre piani (tre piani agibili);
Rp minimo = 60% raggiungibile anche attraverso l'ausilio di
tecnologie drenanti compensative
St = 10.650 \text{ mg.};
Sul massima = 2.875 mq.;
Vani teorici = 2.875 \text{ mg} : 45 \text{ mg/v.} = 64 \text{ v.};
Standard = 3.150 mg. dei quali 1.200 mg. minimi a parcheggi e la
    differenza a verde di arredo;
per le aree contraddistinte dalla sigla: "S.U.E. 7":
Ut massimo = 0,22 mg/mg.;
\underline{Uf \quad massimo} = 0.30 \text{ mq/mq.};
Rc massimo = 40 \% (0,40 mg/mg.);
H massima = 10,00 + (0,5a \times tang \alpha), per un massimo di
    tre piani f.t. (tre piani agibili);
Rp minimo = 100% raggiungibile anche attraverso l'ausilio di
    tecnologie drenanti compensative.
                                                                     78
```

Standard = 53 v. x 25 mg/v. = 1.325 mg. dei quali 400 mg. minimi

a parcheggi e la differenza a verde attrezzato;

```
St = 11.700 \text{ mg}.
Sul massima = 2.574 mg.
Vani teorici = 2.574 mg : 45 mg/v. = 57 v.
Standard = 57 v. x 25 mg/v. = 1.425 mg. dei quali 300 mg. minimi
    a parcheggi, 800 mg. a verde attrezzato e 325 mg.
    monetizzabili:
per le aree contraddistinte dalla sigla: "S.U.E. 8":
Ut massimo = 0,20 mg/mq.;
Uf massimo = 0.25 \text{ mg/mg.};
Rc massimo = 40 \% (0.40 \text{ mg/mg.});
<u>H massima</u> = 10,00 + (0,5a \times tang \alpha), per un massimo di tre piani
    f.t. (tre piani agibili);
Rp minimo = 60% raggiungibile anche attraverso l'ausilio di
tecnologie drenanti compensative
St = 8.900 \text{ mq.};
Sul massima = 1.780 mq.;
Vani teorici = 1.780 \text{ mg}: 45 \text{ mg/v}. = 40 \text{ v}.
Standard = 40 x 25 mg/v. = 1.000 mg. dei guali 300 mg. minimi a
    parcheggi e la differenza a verde attrezzato;
per le aree contraddistinte dalla sigla: "S.U.E. 9":
Ut massimo = 0,17 mg/mg.;
Uf massimo = 0,20 mq/mq.;
Rc massimo = 50 \% (0.50 \text{ mg/mg.});
H massima = 10,00 + (0,5a \times tang \alpha), per un massimo di
    tre piani f.t. (tre piani agibili);
\frac{\text{Rp minimo}}{\text{minimo}} = 100\%;
St = 13.350 \text{ mg}.
Sul massima = 2.270 mg.
<u>Vani teorici</u> = 2.270 mq : 45 mq/v. = 50 v.
Standard = secondo i casi determinati dalla possibile riduzione
    della fascia di rispetto dell'esistente depuratore fognario, mg.
    8.130 o 5.410 dei quali mq. 7.850 o 5.130 condotti a verde e
    280 mq. a parcheggio;
Per l'area contraddistinta dalla sigla "S.U.E. 10":
<u>Ut massimo</u> = 0,15 \text{ mg/mg.};
<u>Uf massimo</u> = 0,20 mq/mq.;
Rc massimo = 30\% ( 0.30 \text{ mg/mg.});
H massima = 7,50 + (0,5a \times tang \alpha), per un massimo di 2 piani
    f.t. (due piani agibili);
```

Rp minimo = 70% raggiungibile anche attraverso l'ausilio di tecnologie drenanti compensative

St = 10.800 mg.

Sul massima = 1.620 mg.

<u>Vani teorici</u> = 1.620 mg : 45 mg/v. = 36 v.

Standard = 1.000 mg. dei quali 400 mg. minimi a parcheggi e la differenza monetizzabili.

Prescrizioni particolari = nel caso in cui l'attuazione del presente S.U.E. precedesse temporalmente quella del "S.U.E. 15",

l'area di sovrapposizione dei due strumenti, che già appartiene in quota parte alle proprietà che compongono il "S.U.E. 10" e che costituisce unico accesso alle aree regolate dai due strumenti, apparterrà ad ogni effetto al presente strumento, scontando, per l'attuazione, indici, obblighi e prescrizioni dello stesso, venendo ceduta gratuitamente al Comune quale pubblica viabilità.

Nel caso invece in cui l'attuazione del "S.U.E. 15" precedesse temporalmente quella del presente strumento, gli attuali proprietari delle porzioni di territorio destinate al pubblico accesso si impegnano a cedere gratuitamente le stesse al Comune in quanto la loro realizzazione da parte degli attuatori del "S.U.E. 15" costituirà comunque pubblico accesso alle aree che formano il "S.U.E. 10"; su richiesta degli attuatori del "S.U.E. 15" ed al prezzo unitario al metro quadrato definito dall'U.T.C. previa eventuale consulenza del Catasto competente, l'area in oggetto dovrà essere ceduta in proprietà agli attuatori del "S.U.E. 15" ed in tale caso apparterà ad ogni effetto a tale strumento, scontando, per l'attuazione, indici, obblighi e prescrizioni dello stesso, per poi essere definitivamente ceduta a titolo gratuito al Comune quale pubblica viabilità;

per tutte le aree:

<u>Dc minima</u> pari alla metà dell'altezza dell'edificio con un minimo di m.5,00, salvo edifici costruiti sul confine in aderenza ad edifici preesistenti o previo accordo trascritto con il confinante; i "bassi fabbricati" possono essere costruiti sul confine anche in assenza di accordo trascritto con il confinante.

Ds minima pari a m. 5,00 dal ciglio stradale;

<u>D</u> minima pari a 10,00 m. tra pareti di edifici antistanti delle quali anche una soltanto con finestre di locali di abitazione; 5,00 m. tra pareti prive di finestre di locali di abitazione;

<u>Rp minimo</u> = 80% salvo diversi valori definiti per situazioni particolari relative al singolo SUE.

Nell'attuazione di qualsiasi degli interventi edilizi ammessi dovranno comunque essere fatte salve tutte le prescrizioni di Codice Civile in materia di accessi, passaggi, vedute, scarichi, stillicidio di acque meteoriche e più in generale qualsiasi diritto di terzi.

Le aree libere di pertinenza degli edifici oggetto degli interventi ammessi, dovranno essere convenientemente sistemate a prato e/o a giardino e comunque a superficie permeabile, nel rispetto dell'Rp minimo definito; su di esse è vietata la formazione di depositi o accumuli, anche temporanei, di materiali..

I valori delle superfici territoriali (St) e delle superfici utili edificabili (Sul) espresse per ogni strumento esecutivo avanti individuato dovranno essere rettificate sulla base del rilievo topografico delle aree interessate dall'intervento e/o del relativo certificato catastale.

6. **Standard**

Fatta salva l'entità complessiva delle aree a servizi definite per ogni singolo strumento esecutivo avanti individuato, la ripartizione delle stesse rappresenta indicazione preferenziale dell'A.C. Autorità Comunale che potrà anche richiedere, in caso di necessità, di riservare parte delle dette aree per attrezzature di interesse comune.

Le strutture per destinazioni di tipo S.2 sono comprese nelle aree per servizi prodotte ai sensi del presente comma.

7. Standard aggiuntivi

Produzione Predisposizione delle superfici a servizi in ragione dell'100% della Sul nel caso di insediamento di destinazioni "ammesse": C.1, C.2, C.4, C.5, S.8, S.9, S.10

Spazi per le destinazioni ammesse di tipo S possono essere realizzati in deroga agli indici (Ut, Uf) ed al rapporto di copertura (Rc) massimi ammessi.

8. Standard privati

Da produrre nella misura e con le modalità di cui alla definizione n. 27) del precedente art. 7.

Articolo 26. - Aree per la produzione di beni e di servizi produttive esistenti e confermate – Aree produttive di completamento (zona omogenea D)

1. Sono le aree destinate a insediamenti per interessate dalla presenza di attività esistenti artigianali e della piccola industria industriali con caratteristiche adeguate rispetto alle normative igienico-sanitarie, ambientali e di sicurezza vigenti al momento della richiesta di titoli abilitativi non nocive e/o moleste, per le quali si conferma la localizzazione e, all'occorrenza, si favorisce l'ampliamento sulle aree specificamente individuate = aree produttive di completamento.

2. Destinazioni d'uso

- proprie: P.1, P.2 con esclusione della concia di cuoio e pellame, P.3, P.5, P.6, P.7;
- ammesse : R.3 limitatamente a 200 mq. di Sul per ciascuna unità locale, C1 limitatamente a insediamenti che sviluppino la produzione e/o l'immagazzinamento / conservazione e/o il trasporto e/o la logistica in generale e/o attività di ricerca e promozione di quanto oggetto di commercializzazione, C2 limitatamente agli spacci aziendali; S.13 14., con particolare generale attenzione alla messa in atto delle necessarie misure di sicurezza e contenimento relativamente alla presenza di eventuali depositi di idrocarburi e di altre sostanze inquinanti.

3. Interventi edilizi ammessi

MO, MS, RC, RE1, RE2, RE3, **A, S,** NCc, NCa, **NCn,** NCu, NCi, NCt, NCm, DS, DR, **RU**.

4. Modalità d'attuazione

D.i.a. per interventi di tipo MO, MS, RC, DS; Permesso di Costruire, non ripetibile, per interventi di tipo RE e DR che coinvolgano non oltre il 50% della Sul esistente, anche se combinati, e di nuova costruzione (NC) per la creazione di Sul in misura uguale o maggiore rispetto al 20% di quella esistente; Permesso di Costruire per interventi di tipo NCu ed NCt; Permesso di Costruire convenzionato ai sensi del 5° comma dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. per tutti gli altri tipi di intervento, per il frazionamento dell'unità locale originaria anche senza ricorso ad opere murarie, per gli interventi nelle aree produttive di completamento; S.U.E. quando l'intervento coinvolga le aree produttive contrassegnate dalla sigla "S.U.E. 16".

- titolo abilitativo diretto secondo leggi e norme vigenti al momento (eventualmente convenzionato per interventi di tipo NC, su iniziativa dell'Autorità Comunale);
- S.U.E. per le aree contrassegnate dalle sigle SUE12, SUE14, <u>d ed e</u> SUE16 (in alternativa alla formazione di SUE

è possibile proporre richiesta di titolo abilitativo convenzionato con supporto di pianificare gli interventi tramite masterplan con le modalità di cui al precedente art. 25).

5. Indici, parametri di edificabilità e prescrizioni particolari

(I contenuti dell'art.54 delle presenti N. di A. prevalgono, in caso di discordanza, sui contenuti del presente comma, per quanto riguarda l'intera sezione "a" ed i "dati per il progetto" della sezione "b" delle "Schede di specificazione per gli interventi in aree soggette a S.U.E." in esso contemplate)

- <u>Uf massimo</u> = 0,70 mq/mq., 0,50 mq/mq. per le aree di completamento;
- <u>Rc massimo</u> = 60% (0,60 mq/mq.), 50% (0,50 mq/mq.) per le aree di completamento;
- Dc minima pari alla metà dell'altezza dell'edificio o della struttura con un minimo di m.5,00; solo tra edifici caratterizzati dalle destinazioni "proprie", di cui al precedente 2° comma, è ammessa l'edificazione sul confine in aderenza; l'edificazione sul confine è pure ammessa previa convenzione trascritta che vincoli alle destinazioni "proprie" l'eventuale costruzione in aderenza; l'abitazione ed i "bassi fabbricati" e gli edifici accessori, purchè non adibiti a processi di lavorazione o a depositi di materiali potenzialmente nocivi, possono essere sempre costruiti sul confine in aderenza o previo accordo trascritto con il confinante la prima, anche in assenza di convenzione i secondi;
- Ds minima pari a m. 5,00 dal ciglio stradale;
- <u>D</u> minima pari a 10,00 m. tra pareti di edifici antistanti delle quali anche una soltanto con finestre di locali di abitazione; 5,00 m. tra pareti prive di finestre di locali di abitazione;
- <u>H massima</u> pari a 10,00 m., per un massimo di quattro tre piani f.t. (quattro piani agibili), con un massimo di due piani agibili, per edifici adibiti alla lavorazione, 10,50 m. con un massimo di tre piani agibili, per edifici destinati esclusivamente a residenza, uffici, funzioni di tipo commerciale ed espositivo connesse alla produzione; libera per impianti e strutture tecnologiche particolari necessarie al ciclo produttivo; sono sempre fatte salve maggiori altezze preesistenti;

Rp minimo = 70% **40%**.

Nell'attuazione di qualsiasi degli interventi edilizi ammessi dovranno comunque essere fatte salve tutte le prescrizioni di Codice Civile in materia di accessi, passaggi, vedute, scarichi, stillicidio di acque meteoriche e più in generale qualsiasi diritto di terzi

Le aree libere di pertinenza degli edifici oggetto degli interventi ammessi, dovranno essere convenientemente sistemate a prato e/o a giardino e comunque a superficie permeabile, nel rispetto dell'Rp minimo definito.

6. Standard aggiuntivi

Produzione di superfici per servizi (S.2, S.3, S.11) pari al 10%

della Sf interessata dagli interventi la cui realizzazione comporti **titolo abilitativo** Permesso di Costruire convenzionato ai sensi del 5° comma dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s.m. ed i.; 20% della Sf interessata dagli interventi assoggettati a S.U.E..

7. Standard privati

Da produrre nella misura e con le modalità di cui alla definizione n. 27) del precedente art. 7.

8. Area ex FEMIFLEX

L'area **denominata ex FEMIFLEX** contraddistinta sulle tavole di Piano dall'apposito contorno grafico, è una "Localizzazione inserita nell'Anagrafe Regionale e Provinciale dei Siti Contaminati da sottoporre a bonifica ambientale" e, come tale, prima di qualsiasi intervento funzionale al suo riuso, dovrà essere sottoposta alle necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza di cui alla Parte IVa, Titolo Vo del d.lgs 152/2006 e s.m. ed i..

9. Area di completamento di insediamenti produttivi f

Per l'area contraddistinta con la lettera f (di completamento di insediamento produttivo esistente) dovranno essere applicate le prescrizioni dell'art. 27 della L.R. 56/1977 per la superficie ricadente entro la fascia di rispetto cimiteriale.

10 Aree di completamento e nuovo insediamento

Nella progettazione di insediamenti produttivi sulle aree previste dal PRG vigente e dalla variante (identificabili sulle tavole degli usi del suolo con lettera ricompresa in riquadro blu o rosso) dovranno essere proposti impianti vegetali di mitigazione al perimetro e/o all'interno, con ricorso all'impiego di essenze autoctone.

Articolo 27. - Aree produttive esistenti da confermare, riqualificare e sviluppare (SUE 14 - zona omogenea B o D secondo la prevalenza delle destinazioni di progetto)

ARTICOLO ELIMINATO

1. Sono le aree interessate dalla presenza di attività industriali in essere o dismesse che vengono confermate nell'ottica di una loro riqualificazione funzionale ed ambientale e nelle quali è favorito lo sviluppo e comunque la concentrazione di nuove attività per evitare una loro localizzazione diffusa sul territorio unitamente all'insediamento di attività terziarie e residenziali.

2. Destinazioni d'uso

- proprie: R.1, R.2 per un massimo di 5.000 mq. di Sul; C.2 secondo quanto previsto nell'Allegato A.4, C.3, C.4, C.5, D.1, D.3, S.4, S.8, S.9, S.10, S.12, S.15 per un massimo del 40% della Sul; P.1, P.2 con esclusione della concia di cuoio e pellame, P.5, P.7;

- ammesse: R.3 limitatamente a 200 mq. di Sul per unità locali fino a 10.000 mq. di area di pertinenza e a 400 mq. per unità locali dotate di aree di pertinenza maggiori.; con particolare generale attenzione alla messa in atto delle necessarie misure di sicurezza e contenimento relativamente alla presenza di eventuali depositi di idrocarburi e altre sostanze inquinanti.

3. Interventi edilizi ammessi

— MO, MS, RC, RE1, RE2, RE3, NCc, NCa, NCn, NCu, NCi, NCt, NCm, DS, DR.

4. Modalità d'attuazione

D.i.a. per interventi di tipo MO, MS, RC, DS; Permesso di Costruire, non ripetibile, per interventi di tipo RE che interessino fino al 30% della Sul esistente; Permesso di Costruire o, nei casi previsti, D.i.a. subordinati alla formazione del S.U.E. 14 per ogni altro intervento ammesso.

5. Indici, parametri di edificabilità e prescrizioni particolari

(I contenuti dell'art. 54 delle presenti N. di A. prevalgono, in caso di discordanza, sui contenuti del presente comma, per quanto riguarda l'intera sezione "a" ed i "dati per il progetto" della sezione "b" delle "Schede di specificazione per gli interventi in aree soggette a S.U.E." in esso contemplate)

Ut massimo = 0,60 mg/mg.;

<u>Uf massimo</u> = 1,00 mq/mq.;

Rc massimo = 50% (0,50 mg/mg.);

<u>Dc minima</u> pari alla metà dell'altezza dell'edificio con un minimo di m.5,00; solo tra edifici caratterizzati dalle destinazioni "proprie", di cui al precedente 2° comma, è ammessa

l'edificazione sul confine in aderenza; l'edificazione sul confine è pure ammessa previa convenzione trascritta che vincoli alle destinazioni "proprie" l'eventuale futura costruzione in aderenza; l'abitazione ed i "bassi fabbricati", purchè non adibiti a processi di lavorazione o a depositi di materiali potenzialmente nocivi, possono essere sempre costruiti sul confine in aderenza o previo accordo trascritto con il confinante la prima, anche in assenza di convenzione i secondi:

Ds minima pari a m. 5,00 dal ciglio stradale;

- <u>D minima</u> pari a 10,00 m. tra pareti di edifici antistanti delle quali anche una soltanto con finestre di locali di abitazione; 5,00 m. tra pareti prive di finestre di locali di abitazione;
- H massima pari a 10,00 m., con un massimo di tre piani f.t. dei quali il solo piano terra agibile per lavorazioni produttive; 13,50 m. con un massimo di quattro piani f.t., per edifici destinati a residenza, uffici, funzioni di tipo direzionale, commerciale ed espositivo connesse alla produzione; libera per impianti e strutture particolari; sono sempre fatte salve maggiori altezze preesistenti;

<u>Rp minimo</u> = 70% (100% per SUE 14 e SUE 16).

- Nell'attuazione di qualsiasi degli interventi edilizi ammessi dovranno comunque essere fatte salve tutte le prescrizioni di Codice Civile in materia di accessi, passaggi, vedute, scarichi, stillicidio di acque meteoriche e più in generale qualsiasi diritto di terzi.
- Le aree libere di pertinenza degli edifici oggetto degli interventi ammessi, dovranno essere convenientemente sistemate a prato e/o a giardino e comunque a superficie permeabile, nel rispetto dell'Rp minimo definito.

6. Standard

- Produzione di superfici per servizi (S.2, S.3, S.11 anche in strutture multipiano) pari a 25 mq. ogni 40 mq. di Sul a destinazione R.1 ed R.2
- 7. Standard aggiuntivi (da produrre anche in presenza dei soli interventi di ristrutturazione)
- Produzione di superfici per servizi (S.2, S.3, S.11 anche in strutture multipiano) con particolare attenzione alla funzionalità degli stessi riferita ai tipi di attività insediate, pari ad almeno il 10% della Sf relativa ad interventi che riguardino attività di tipo produttivo, e all'80% della Sul per attività di tipo direzionale, terziario e commerciale; 20 mq/v. per gli insediamenti residenziali (verde, attrezzature di interesse comune, parcheggi).

8. Standard privati

Da produrre nella misura e con le modalità di cui alla definizione n. 27) del precedente art. 7.

9. Prescrizioni particolari

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi, oltre a regolamentare

l'edificazione possibile prevedendo non solamente la distribuzione planimetrica dei volumi, ma anche specifiche prescrizioni morfologiche e di inserimento architettonico e ambientale degli edifici, dovranno contemplare gli interventi necessari per la riqualificazione dell'esistente e per la mitigazione degli eventuali effetti negativi sull'ambiente.

Oggetto di specifici studi che dovranno integrare gli elaborati del S.U.E., saranno le condizioni di accessibilità delle aree in questione e la previsione di specifici interventi per la sicurezza e la mitigazione degli effetti indotti dal traffico.

Articolo 28. - Aree produttive di nuovo impianto (zona omogenea D – SUE 12)

ARTICOLO ELIMINATO

1. Sono le aree destinate alla realizzazione di nuovi impianti produttivi site tra la S.R. 229 e la ferrovia Novara-Domodossola.

2. Destinazioni d'uso

- proprie: P.1, P.2 con esclusione della concia di cuoio e pellame, P.3, P.5, P.6; *P.7*;
- -ammesse: R.2 limitatamente a 200 mq. di Sul per unità locale; C2 limitatamente agli spacci aziendali; D2, S.13;

con particolare generale attenzione alla messa in atto delle necessarie misure di sicurezza e contenimento relativamente alla presenza di eventuali depositi di idrocarburi e altre sostanze inquinanti.

3. Interventi edilizi ammessi

NCn, NCu, NCi.

4. Modalità d'attuazione

Permesso di Costruire o, nei casi previsti, D.i.a. subordinati alla formazione di Strumento Urbanistico Esecutivo il cui tipo sarà definito da apposito provvedimento amministrativo al momento in cui se ne presenterà la necessità, del S.U.E. 12.

5. Indici di edificabilità

Ut massimo = 0.70 mg/mg.:

<u>Rc massimo = 50% (0,50 mq/mq.);</u>

<u>Dc minima</u> pari alla metà dell'altezza dell'edificio con un minimo di m.5,00;

Ds minima pari a m. 5,00 dal ciglio della viabilità di distribuzione;

- <u>D minima</u> pari a 10,00 m. tra pareti di edifici antistanti delle quali anche una soltanto con finestre di locali di abitazione; 5,00 m. tra pareti prive di finestre di locali di abitazione;
- H massima pari a 4,50 m., con un massimo di un piano fuori terra, per edifici adibiti alla lavorazione, 10,50 m. con un massimo di tre piani agibili, per edifici destinati a residenza, uffici, laboratori di ricerca, funzioni di tipo commerciale ed espositivo connesse alla produzione; libera per impianti e strutture particolari;

Rp minimo = 100%.

- Nell'attuazione di qualsiasi degli interventi edilizi ammessi dovranno comunque essere fatte salve tutte le prescrizioni di Codice Civile in materia di accessi, passaggi, vedute, scarichi, stillicidio di acque meteoriche e più in generale qualsiasi diritto di terzi
- Le aree libere di pertinenza degli edifici oggetto degli interventi ammessi, dovranno essere convenientemente sistemate a prato

e/o a giardino e comunque a superficie permeabile, nel rispetto dell'Rp minimo definito.

6. Standard aggiuntivi

Produzione di superfici per servizi (S.2, S.3, S.11) pari al 20% della St.

7. Standard privati

— Da produrre nella misura e con le modalità di cui alla definizione n. 27) del precedente art. 7.

8. Prescrizioni particolari

Lo Strumento urbanistico esecutivo, oltre a regolamentare l'edificazione possibile prevedendo non solamente la distribuzione planimetrica dei volumi, ma anche specifiche prescrizioni morfologiche e di inserimento architettonico e ambientale degli edifici, dovrà contemplare gli interventi necessari per la mitigazione degli effetti sull'ambiente.

Articolo 29. - Aree destinate a impianti di terziario commerciale commerciali esistenti e confermate (zona omogenea D)

1. Sono le aree interessate dalla prevalente presenza di attività commerciali in atto per le quali si conferma la localizzazione e si favorisce il riordino e, all'occorrenza, l'ampliamento.

2. Destinazioni d'uso

- proprie: C.1 secondo quanto previsto nell'Allegato A.4, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6;
- ammesse: D.1 limitatamente alle attività del credito, D.2 ed R.2 R.3 (con il limite di limitatamente, quest'ultima, a 150 mq. di Sul per unità locale); S.13.

3. Interventi edilizi ammessi

MO, MS, RC, RE1, RE2, RE3, **A, S,** NCc, NCa, NCu, NCi, NCt, NCm, DS, DR.

4. Modalità d'attuazione

D.i.a. per interventi di tipo MO, MS, RC, DS; Permesso di Costruire, non ripetibile, per interventi di tipo RE e DR che coinvolgano non oltre il 50% della Sul esistente, anche se combinati, e di nuova costruzione (NC) per la creazione di Sul in misura uguale o maggiore rispetto al 20% di quella esistente; Permesso di Costruire per interventi di tipo NCu ed NCt; Permesso di Costruire convenzionato ai sensi del 5° comma dell'art.49 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. per tutti gli altri tipi di intervento e per il frazionamento dell'unità locale originaria anche senza ricorso ad opere murarie.

5 4. Indici di edificabilità

Ut massimo = 0.60 mg/mg.;

 $Rc\ massimo = 60\% (0,60 \text{ mg/mg.});$

<u>Dc minima</u> pari alla metà dell'altezza dell'edificio con un minimo di m.5,00, salvo edifici costruiti sul confine in aderenza ad edifici preesistenti o previo accordo trascritto con il confinante; i "bassi fabbricati" possono essere costruiti sul confine anche in assenza di accordo trascritto con il confinante.

<u>Ds_minima</u> pari a m. 5,00 dal ciglio stradale;

- <u>D</u> minima pari a 10,00 m. tra pareti di edifici antistanti delle quali anche una soltanto con finestre di locali di abitazione; 5,00 m. tra pareti prive di finestre di locali di abitazione;
- H massima pari a 10,50 m., con un massimo di tre piani agibili;
 sono sempre fatte salve maggiori altezze preesistenti;

Rp minimo = $\frac{70\%}{50\%}$.

Nell'attuazione di qualsiasi degli interventi edilizi ammessi dovranno comunque essere fatte salve tutte le prescrizioni di Codice Civile in materia di accessi, passaggi, vedute, scarichi, stillicidio di acque meteoriche e più in generale qualsiasi diritto di

terzi.

Le aree libere di pertinenza degli edifici dovranno comunque presentare superficie permeabile nel rispetto dell'Rp minimo definito.

6 5. Standard aggiuntivi

Quando in presenza di interventi di tipo NCc, NCa, NCi, NCm e, anche solo parzialmente, DR:

- pari all'80% della Sul complessiva, esistente e di progetto, prevista sull'area per destinazioni di tipo C.3, C.5, C.6, D.1 e D.2;
- o il maggiore tra l'80% della Sul complessiva e la superficie di aree a parcheggio pubblico di cui al 2° comma dell'art.21 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. per destinazioni di tipo C.1 e C.2.

E' comunque fatta salva la determinazione del fabbisogno di parcheggi ai sensi dell'art. 25 dell'allegato A alla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012.

7 6. Standard privati

Da produrre nella misura e con le modalità di cui alla definizione n. 27) del precedente art. 7, salvo nei casi in cui, in presenza di destinazioni d'uso di tipo C.1 e C.2, la relativa quantità di parcheggi commerciali privati già non soddisfi lo standard richiesto ai sensi della Legge 122/89.

8 7. Prescrizioni particolari

Per le aree classificate ai sensi del presente articolo ricadenti all'interno dell'"Area di concentrazione di insediamenti produttivi da confermare, riqualificare, sviluppare" di cui all'art. 4.2 delle N.T.A. del vigente P.T.P., così come delimitata sulla Tav.B – Indirizzi di governo del territorio – del detto Piano, gli operatori interessati potranno optare per il loro riuso produttivo ai sensi della classificazione specifica di cui al precedente art. 29. In tal caso, ai fini della trasparenza, il mutamento di destinazione dell'area specifica sarà oggetto di semplice deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi del 12° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i..

Dove indicato sulle tavole di piano (S.U.E. 13) i titoli abilitativi per gli interventi sono subordinati a preventiva approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo.

E' fatta salva la facoltà di riconoscimento di localizzazione L1 contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione commerciale ai sensi dell'art. 14 comma 3 dell'allegato A alla DCR 191-43016 del 20.11.2012.

Articolo 30. - Aree commerciali di nuovo impianto (zona omogenea D)

ARTICOLO ELIMINATO

- 1. Sono le aree libere sulle quali si prevede l'insediamento di nuove unità locali di tipo commerciale.
- Esse sono inserite, secondo i casi, in addensamenti (A) e localizzazioni commerciali (L) definiti ai sensi della D.C.R. 563-13414/99 e s.m. ed i. nell'Allegato A.4.

2. Destinazioni d'uso

- proprie: C.1 secondo quanto previsto nell'Allegato A.4, C.3, C.5, C.6;
- -ammesse: D.1 limitatamente alle attività del credito, D.2 ed R.2 limitatamente, quest'ultima, a 150 mq. di Sul per ciascuna unità locale quando organizzate in centro commerciale, 200 mq. per unità locale in tutti gli altri casi; S.13.

3. Interventi edilizi ammessi

- NCn, NCu, NCt.

4. Modalità d'attuazione

Permesso di Costruire o, nei casi previsti, D.i.a. subordinati alla formazione del S.U.E. 13 di tipo da definire attraverso apposito atto amministrativo.

5. Indici, parametri di edificabilità e prescrizioni particolari

(I contenuti dell'art.54 delle presenti N. di A. prevalgono, in caso di discordanza, sui contenuti del presente comma, per quanto riguarda l'intera sezione "a" ed i "dati per il progetto" della sezione "b" delle "Schede di specificazione per gli interventi in aree soggette a S.U.E." in esso contemplate)

<u>Ut massimo</u> = 0,50 mq/mq.;

Rc massimo = 50% (0,50 mq/mq.);

<u>Dc minima</u> pari alla metà dell'altezza dell'edificio con un minimo di m.5,00, salvo edifici costruiti sul confine in aderenza ad edifici preesistenti o previo accordo trascritto con il confinante; i "bassi fabbricati" possono essere costruiti sul confine anche in assenza di accordo trascritto con il confinante.

Ds minima pari a m. 5,00 dal ciglio stradale;

- <u>D minima</u> pari a 11,00 m. tra pareti di edifici antistanti delle quali anche una soltanto con finestre di locali di abitazione; 5,00 m. tra pareti prive di finestre di locali di abitazione;
- <u>H massima</u> pari a 10,50 m., con un massimo di tre piani agibili; Rp minimo = 100%.
- Nell'attuazione di qualsiasi degli interventi edilizi ammessi dovranno comunque essere fatte salve tutte le prescrizioni di

Codice Civile in materia di accessi, passaggi, vedute, scarichi, stillicidio di acque meteoriche e più in generale qualsiasi diritto di terzi.

Le aree libere di pertinenza degli edifici dovranno comunque presentare superficie permeabile nel rispetto dell'Rp minimo definito.

6. Standard aggiuntivi

Produzione minima di aree a servizi pari alla somma del 100% della Sul complessivamente prevista sull'area per destinazioni di tipo C.3, C.5, C.6, D.1 e D.2 e il dato maggiore tra il 100% della Sul complessiva e la superficie di aree a parcheggio pubblico di cui al 2° comma dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. per destinazioni di tipo C.1 e C.2.

7. Standard privati

Da produrre nella misura e con le modalità di cui alla definizione n. 27) del precedente art. 7, salvo nei casi in cui, in presenza di destinazioni d'uso di tipo C1 e C2, la relativa quantità di parcheggi commerciali privati già non soddisfi lo standard richiesto ai sensi della Legge 122/89.

8. Prescrizioni particolari

Per uniformità di indirizzo, gli strumenti urbanistici esecutivi relativi alle aree classificate ai sensi del presente articolo ricadenti all'interno dell'"Area di concentrazione di insediamenti produttivi da confermare, riqualificare, sviluppare" di cui all'art.4.2 delle N.T.A. del vigente P.T.P., così come delimitata sulla Tav. B — Indirizzi di governo del territorio — del detto Piano, saranno assoggettati alle medesime prescrizioni complementari previste per gli analoghi strumenti relativi alle aree classificate ai sensi del precedente art. 29.

Articolo 31. - Aree destinate al nuovo impianto di attività terziariedirezionali (zona omogenea D)

ARTICOLO ELIMINATO

1. Sono le aree libere sulle quali si prevede l'insediamento di nuove unità locali di tipo direzionale e del terziario in genere.

2. Destinazioni d'uso

- proprie: D.1, D.2, D.3;
- -ammesse: R.3 limitatamente, quest'ultima, a 150 mq. di Sul per ciascuna unità locale.

3. Interventi edilizi ammessi

- NCn, NCu, NCt.

4. Modalità d'attuazione

- Permesso di Costruire o, nei casi previsti, D.i.a. subordinati alla formazione del S.U.E. 15 di tipo da definire attraverso apposito atto amministrativo.
- Nel caso in cui l'attuazione del presente S.U.E. precedesse temporalmente quella del "S.U.E. 10", le aree di sovrapposizione dei due strumenti, che appartengono in quota parte alle proprietà che compongono il "S.U.E. 10" e che costituiscono unico accesso alle aree regolate dai due strumenti, potrà essere ceduta gratuitamente al Comune da parte dei legittimi proprietari e le opere viabilistiche su di essa previste dovranno essere realizzate, quali urbanizzazioni necessarie, da parte degli attuatori del presente strumento oppure dagli stessi preventivamente acquistate dall'attuale proprietà che sarà obbligata a cederle al prezzo unitario al metro quadrato definito dall'U.T.C., previa eventuale consulenza del Catasto competente; in tale caso l'area in oggetto apparterà ad ogni effetto al presente strumento, scontando, per l'attuazione, indici, obblighi e prescrizioni dello stesso, per poi essere definitivamente ceduta a titolo gratuito al Comune quale pubblica viabilità.
- 5. Indici, parametri di edificabilità e prescrizioni particolari (I contenuti dell'art.54 delle presenti N. di A. prevalgono, in caso di discordanza, sui contenuti del presente comma, per quanto riguarda l'intera sezione "a" ed i "dati per il progetto" della sezione "b" delle "Schede di specificazione per gli interventi in aree soggette a S.U.E." in esso contemplate)

Ut massimo = 0,50 mg/mg.;

Rc massimo = 50% (0.50 mg/mg.)

Dc minima pari alla metà dell'altezza dell'edificio con un minimo di m.5,00, salvo edifici costruiti sul confine in aderenza ad edifici preesistenti o previo accordo trascritto con il confinante; i "bassi fabbricati" possono essere costruiti sul confine anche in assenza di accordo trascritto con il

confinante.

- Ds minima pari a m. 5,00 dal ciglio stradale;
- <u>D minima</u> pari a 10,00 m. tra pareti di edifici antistanti esterni al perimetro dello S.U.E.; quella definita dallo strumento urbanistico esecutivo tra edifici interni al medesimo.
- <u>H massima</u> pari a 10,50 m., con un massimo di tre piani agibili; Rp minimo = 100%.
- Nell'attuazione di qualsiasi degli interventi edilizi ammessi dovranno comunque essere fatte salve tutte le prescrizioni di Codice Civile in materia di accessi, passaggi, vedute, scarichi, stillicidio di acque meteoriche e più in generale qualsiasi diritto di terzi.

Le aree libere di pertinenza degli edifici dovranno comunque presentare superficie permeabile nel rispetto dell'Rp minimo definito.

6. Standard aggiuntivi

Produzione minima di aree a servizi pari al 100% della Sul complessivamente prevista sull'area.

7. Standard privati

Da produrre nella misura e con le modalità di cui alla definizione n. 27) del precedente art. 7.

Articolo 32. - Aree destinate a insediamenti di tipo turisticoricettivo per impianti ricettivi esistenti e confermate (zona omogenea D)

1. Sono le aree interessate dalla presenza di attività per l'accoglienza **ricettiva** ed il ristoro in atto per le quali si conferma la localizzazione e si favorisce il riordino e, all'occorrenza, l'ampliamento.

2. Destinazioni d'uso

- proprie: T, C.4;
- ammesse: R.2 R.3 limitatamente a 200 mq. di Sul per unità locale.

3. Interventi edilizi ammessi

MO, MS, RC, RE1, RE2, RE3, **A, S,** NCc, NCa, NCu, NCt, NCm, DS, DR.

4. Modalità d'attuazione

D.i.a. per interventi di tipo MO, MS, RC, DS; Permesso di Costruire per interventi di tipo RE, NCu ed NCt; Permesso di Costruire convenzionato ai sensi del 5° comma dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. non ripetibile per interventi di tipo Re e DR che coinvolgano non oltre il 50% della Sul esistente, anche se combinati, e di nuova costruzione (NC) per la creazione di Sul in misura uguale o maggiore rispetto al 30% di quella esistente; Permesso di Costruire o, nei casi previsti, D.i.a. assoggettati a S.U.E. per tutti gli altri tipi di intervento.

5 4. Indici di edificabilità

<u>Uf massimo</u> = 0,60 mg/mq.;

<u>Ut massimo</u> = 0,50 mq/mq. (per i soli casi di interventi soggetti a S.U.E.);

 $Rc\ massimo = 60\% (0,60 \text{ mg/mg.});$

<u>Dc minima</u> pari alla metà dell'altezza dell'edificio con un minimo di m.5,00, salvo edifici costruiti sul confine in aderenza ad edifici preesistenti o previo accordo trascritto con il confinante; i "bassi fabbricati" possono essere costruiti sul confine anche in assenza di accordo trascritto con il confinante.

Ds minima pari a m. 5,00 dal ciglio stradale;

- <u>D</u> minima pari a 10,00 m. tra pareti di edifici antistanti delle quali anche una soltanto con finestre di locali di abitazione; 5,00 m. tra pareti prive di finestre di locali di abitazione;
- H massima pari a 13,00 m., con un massimo di quattro piani agibili; sono sempre fatte salve maggiori altezze preesistenti Rp minimo = 80% 50%.

Nell'attuazione di qualsiasi degli interventi edilizi ammessi dovranno comunque essere fatte salve tutte le prescrizioni di Codice Civile in materia di accessi, passaggi, vedute, scarichi, stillicidio di acque meteoriche e più in generale qualsiasi diritto di

terzi.

Le aree libere di pertinenza degli edifici dovranno comunque presentare superficie permeabile nel rispetto dell'Rp minimo definito.

6 5.Standard aggiuntivi

Quando in presenza di interventi soggetti a Permesso di Costruire convenzionato a S.U.E:

- pari all'80% della Sul di progetto prevista sull'area.

7 5. Standard privati

Da produrre con le modalità di cui alla definizione n. 27) del precedente art. 7 nei soli casi di interventi che prevedano aumento della Sul ed in quantità commisurata all'aumento stesso.

Articolo 33. - Aree destinate ad attività agricole (zona omogenea E)

1. Sono tutte le aree del territorio comunale non interessate da diversa classificazione urbanistica nelle quali le norme tendono a favorire il proseguimento e/o la riattivazione delle originarie attività agricole.

2. Destinazioni d'uso

- proprie: E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, E.8;

- ammesse: P.6 limitatamente ai prodotti provenienti dall'attività di coltivazione ed allevamento esercitata sui fondi dell'azienda richiedente; S.13 limitatamente alle aree interessate dalla presenza delle fasce di rispetto relative ad arterie stradali del tipo C ed E di cui alla tabella del comma 7 del successivo art. 39 e per una profondità massima di m. 25 dal ciglio delle stesse; R1 e C1 a seguito di interventi di riusi di edifici esistenti

3. Interventi edilizi ammessi

MO, MS, RC1, RC2, RE1, RE2, RE3, A, S, NCa, NCn, Ncu, Nci, NCm.

4. Modalità di intervento

- D.i.a. Permesso di Costruire, Permesso di Costruire convenzionato ai sensi del 5° comma dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. nel caso di destinazioni di tipo P.6.
- Gli atti autorizzativi per l'edificazione di nuove costruzioni destinate ad abitazione rurale possono essere ottenuti o presentati esclusivamente dai soggetti previsti al terzo comma dell'art. 25 della L.R.56/77 e s.m. ed i.
- Gli atti autorizzativi relativi ad interventi diversi dalla costruzione di abitazioni rurali possono essere ottenuti o presentati dai proprietari dei fondi o da chi ne abbia titolo ai sensi di legge.

54. Indici di edificabilità

- If massimo (limitatamente alla realizzazione di residenze rurali) =
- terreni a colture orticole e floricole specializzate: 0,05 mc/mq;
- terreni a colture legnose specializzate: 0,03 mc/mg;
- terreni a seminativo e a prato permanente: 0,02 mc/mg;
- terreni a bosco e a coltivazione industriale del legno: 0,01 mc/mg conteggiati su non più di 5 ha per azienda;
- terreni a pascolo e a prato-pascolo permanente di aziende silvo-pastorali: 0,001 mc/mq per abitazioni non superiori a 500 mc per ogni azienda;

 $Rc\ massimo = 30\% (0,30\ mg/mq.);$

- <u>Dc minima</u> pari alla metà dell'altezza dell'edificio con un minimo di m.5,00, salvo edifici costruiti sul confine in aderenza ad edifici preesistenti o previo accordo trascritto con il confinante;
- <u>Ds minima</u> quella definita dal Nuovo Codice della Strada e dal suo regolamento d'Attuazione per le aree esterne alla Delimitazione del Centro Abitato; 3.00 m. dalla mezzeria per le strade rurali

- private al servizio dei fondi.
- <u>D</u> minima pari a 10,00 m. tra pareti di edifici antistanti delle quali anche una soltanto con finestre di locali di abitazione; 5,00 m. tra pareti prive di finestre di locali di abitazione;
- H massima pari a 9,50 m., con un massimo di tre piani fuori terra per le abitazioni rurali e per le strutture agrituristiche; altezza massima e numero di piani dettati dall'uso specifico per le strutture e le attrezzature agricole e per quelle di destinazione di tipo P.6.; sono sempre fatte salve maggiori altezze preesistenti.

Nell'attuazione di qualsiasi degli interventi edilizi ammessi dovranno comunque essere fatte salve tutte le prescrizioni di Codice Civile in materia di accessi, passaggi, vedute, scarichi, stillicidio di acque meteoriche e più in generale qualsiasi diritto di terzi.

6 5. Prescrizioni particolari

- Nella costruzione di nuove stalle, allevamenti ed attrezzature connesse ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:
- le stalle ed i ricoveri per gli animali debbono essere indipendenti da edifici residenziali e distare da questi in misura radiale non inferiore a ml 15,00 elevati a 30,00 m. nel caso di porcili;
- le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i depositi di materie di rifiuto debbono essere posti lontano non meno di 200,00 m da serbatoi di acqua potabile e non meno di 30,00 m dalle abitazioni;
- in ogni caso nuovi allevamenti, stalle ed attrezzature annesse non potranno sorgere a meno a di 200 m, misurati radialmente, dal limite delle aree urbane a destinazione non agricola individuate del perimetro del centro abitato individuato sulla cartografia del P.R.G.C. vigente;
- per gli impianti zootecnici esistenti in zona agricola a meno di 200,00 m dal limite delle aree residenziali o a meno di 30,00 m da edifici residenziali, saranno permessi unicamente interventi di tipo MO ed MS.
- Per quanto riguarda le modalità di definizione del volume edificabile di cui al precedente comma, degli impegni a cui risultano vincolati l'ottenimento o la presentazione degli atti autorizativi, le sanzioni eventuali per la non osservanza degli impegni di cui sopra e per quanto non contemplato nel presente articolo, si intendono applicati i dispositivi applicate le disposizioni dell'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i.
- Al fine del conteggio relativo al volume edificabile per abitazioni rurali, sono utilizzabili anche i lotti che contribuiscono alla formazione dell'azienda localizzati in altri Comuni purché tali Comuni risultino direttamente confinanti con quello di Briga Novarese.
- Premesso che con il termine di serre si indicano quelle strut-ture di tipo prefabbricato o eseguite in opera, destinate esclusivamente a colture floricole ed orticole specializzate per le quali risultano necessarie condizioni micro-climatiche garantibili controllate in ogni momento dell'anno, per "serre fisse" (serre) si intendono tutte quelle strutture dotate di opere di fondazione o di

manufatti di ancoraggio al terreno e/o di appoggio (muri, cordoli, plinti, platee, ecc.) e per "serre precarie" (tunnels) si intendono tutte quelle strutture che non presentano invece opere di fondazione, appoggio e/o ancoraggio al terreno e che, risultando facilmente asportabili, permettendo, senz'altra opera, la riconversione totale del fondo alla coltivazione a pieno campo, le aree sulle quali è possibile la realizzazione delle strutture in oggetto sono costituite da tutti i terreni classificati come agricoli all'infuori:

- delle aree boscate così classificate ai sensi del D.lgs 22.01.2004, n.42 e s.m. ed i. indicate dal P.R.G.;
- delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua così come definite sulle planimetrie di Piano;
- e, limitatamente alle serre:
- delle aree di rispetto cimiteriale;

per la costruzione delle strutture in oggetto dovranno essere rispettati i seguenti indici:

- Rc = riferito ad ogni singolo fondo = 60% della Sf sia per le serre che per i tunnels per aziende con superficie complessiva interessata inferiore o uguale a 10.000 mq. 40% per aziende di maggiore estensione;
- H = 4,50 m al colmo delle serre; 3,50 m al colmo dei tunnels;
- Dc = 5,00 m da confini con proprietà e fondi con classificazione urbanistica diversa da quella agricola, 3,00 m da confini tra proprietà ambedue classificate come agricole;
- Ds = quella definita cartograficamente sulle tavole di Piano per strade statali, provinciali, comunali, vicinali e poderali d'uso pubblico; 3,00 m dalle mezzerie di strade poderali d'uso privato;

premesso che i tunnels non costituiscono parete ai sensi del D.l. **D.M.** 2/4/1968 n. 1444:

Df = 10,00 m da pareti finestrate di edifici rurali.

Per l'esecuzione di serre e tunnels occorrerà conseguire o presentare richiesta di titolo abilitativo con:

- Permesso di Costruire per le serre e comunque per qualsiasi manufatto che modifichi permanente lo stato dei luoghi o che costituisca elemento fisso, anche se nascosto alla vista (plinti e cordoli interrati);
- D.i.a. per i tunnels così come definiti alla lettera a) ed i movimenti terra purché contenuti nei limiti di cui alla successiva lettera d).
- Anche alla presentazione della D.i.a. dovrà essere allegata esauriente documentazione grafica e fotografica al fine di meglio considerare la disposizione sul territorio delle strutture richieste, nonché i possibili interventi di piantumazione a mascheratura mitigazione e protezione delle strutture medesime.

Specifico progetto di sistemazione delle aree libere e di piantumazione di essenze arboree tipiche a rapida crescita dovrà accompagnare qualsiasi richiesta di concessione e/o autorizzazione titolo abilitativo per la costruzione di serre o tunnels.

L'installazione di serre e tunnels non potrà avvenire a meno di 30,00 m, misurati a raggio, da qualsiasi punto di abitazioni esistenti

e di m 25,00 di qualsiasi punto del perimetro di aree classificate come residenziali dal Piano; (la futura realizzazione di abitazioni su aree urbanisticamente classificate come residenziali, farà scattare la presente prescrizione a partire dall'inizio del ciclo produttivo successivo all'ottenimento dell'abitabilità per l'edificio in oggetto).

Tra le strutture in oggetto (tunnels e serre) dovrà comunque essere garantito uno spazio libero pari ad almeno la metà dell'altezza della struttura più alta, anche in modo da favorire il passaggio a eventuali mezzi meccanici per la manutenzione e la pulizia.

I gruppi di riscaldamento (aerotermi) dei cosiddetti di serre e tunnels cosiddetti "caldi", oltre ad essere in regola rispetto alle prescrizioni sui limiti di rumorosità poste dalla competente A.S,L., dovranno distare non meno di 50 m., misurati a raggio, da abitazioni che non siano quella del conduttore e/o proprietario del fondo, salvo misure minori, se accettate dai confinanti mediante sottoscrizione di apposita convenzione, nel rispetto comunque delle distanze minime dai confini definite ai precedenti commi.

Le recinzioni ammesse saranno unicamente costituite da fili tesi o rete metallica, di colorazione mimetica, su paletti, in legno o ferro, infissi nel terreno o con plinti e/o cordoli di fondazione, purché interrati per almeno 20 cm.

L' equilibrio idrico complessivo del terreno non deve essere mutato dall'installazione di serre e tunnels; in caso di comprovata necessità, dovranno essere previsti appositi impianti drenanti e/o vasche volano di adeguate dimensioni.

E' auspicabile l'uso L'Autorità Comunale può richiedere l'installazione di reti antigrandine o mimetiche ai fine di eliminare o attenuare l'effetto riflettente dei teli di copertura dei tunnels.

Particolare cura dovrà essere messa nella regolamentazione delle acque irrigue e in quella della raccolta e dell'incanalamento delle eventuali acque meteoriche a scorrimento superficiale al fine di non provocare interferenze e danni su fondi vicini, a meno di specifici accordi definiti mediante sottoscrizione di apposita convenzione.

Si raccomanda, anche se competenza di altri strumenti e oggetto di diversi provvedimenti, l'attenzione nell'uso di sostanze concimanti e antiparassitarie, nonché nello smalti-mento dei teli plastici usati per la "pacciamatura" e degli scarti provenienti dall'impiego delle sopra citate sostanze chimiche.

Per proprietari di appezzamenti di terreno non agricoltori a titolo principale o **non** coltivatori diretti, è ammessa la costruzione di piccoli corpi bassi edifici accessori per l'esercizio di attività colturali, in muratura intonacata con orditura della copertura in legno a doppia falda inclinata di pendenza non inferiore a 30% e manto in laterizi, per il ricovero degli attrezzi per la coltivazione di tipo domestico, per un massimo di 20,00 mq. di Sul per ciascuna proprietà familiare catastalmente definita (insieme dei mappali intestati al medesimo soggetto e ai relativi conviventi), purchè di superficie complessiva non inferiore a 1.000 mq.. ad una "pertica novarese" (654,5 mq.). L'altezza massima di tali edifici accessori

non può superare 3,00 ml.

7 6. Standard privati

Da produrre nella misura e con le modalità di cui alla definizione n. 27) del precedente art. 7 con riferimento alle sole volumetrie a destinazione E1.

87. Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente articolo sono comunque fatti salvi tutti i disposti di cui all'art. 25 della L.R.56/77 e s.m.i.

8. Per le aree boscate:

- a) il P.R.G. individua sulle tavole le aree boscate, classificate con riferimento alla legislazione vigente, si precisa che laddove esiste la sovrapposizione della classificazione di area boscata con quella di destinazione d'uso del suolo si applicano i riferimenti normativi di tale destinazione urbanistica, fermo restando il vincolo procedurale autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della normativa regionale di riferimento, relativamente anche all'applicazione delle compensazioni di cui all'art. 19 della L.R. 4/2009 e smi per le possibili trasformazioni d'uso da autorizzare;
- b) nelle aree boscate si applicano le norme seguenti:
 - gli interventi su tali superfici dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative statali, regionali, provinciali e comunali vigenti ed essere autorizzati dalle autorità competenti;
 - è necessario che eventuali interventi su tali superfici (esclusi quelli selvicolturali, comunque soggetti a specifica normativa di competenza regionale) siano realizzati sulla base di specifici progetti che prevedano:
 - accertamenti geologici, geotecnici e idrogeologici che valutino localmente la fattibilità tecnica degli interventi anche dal punto di vista della sicurezza;
 - valutazioni agronomico-forestali-ambientali che valutino localmente la fattibilità tecnica degli interventi dal punto di vista ambientale e le misure da adottare per la tutela dei relativi valori. Particolare attenzione andrà posta nella scelta della più opportuna localizzazione degli interventi, salvaguardando in particolare i popolamenti a prevalenza di specie autoctone e le stesse specie autoctone presenti in popolamenti a prevalenza di altre specie e valutando la possibilità di localizzazioni alternative che tengano in considerazione la presenza di elementi di valore ambientale e paesaggistico da tutelare e la presenza di aree già alterate per intervento antropico.

Articolo 34. - Aree agricole interstiziali (zona omogenea E)

- 1. Sono le aree agricole intercluse o immediatamente adiacenti alle aree edificate ed edificabili definite dal Piano, che risultano comprese all'interno della perimetrazione del centro abitato.
- 2. Nelle aree agricole interstiziali è ammessa, nell'osservanza delle eventuali specifiche limitazioni dettate dalla competente A.S.L. o a norma di altri specifici regolamenti, qualsiasi tipo di conduzione agricola del fondo e di opere di sistemazione del terreno e di irrigazione del medesimo, compresi i manufatti necessari al buen allo svolgimento di tali tipi di attività, nonché la residenza rurale e le strutture per la "pet therapy"; ma— è vietata la costruzione di qualsiasi altro tipo di struttura edilizia; è pure ammesso il recupero, ai soli fini residenziali, di eventuali strutture agricole costruzioni rurali dismesse; è anche ammessa la oltre alla realizzazione di impianti di tipo S.13 14 limitatamente alle aree interessate dalla presenza delle fasce di rispetto relative ad arterie stradali del tipo C ed E di cui alla tabella del comma 7 del successivo art. 39 e per una profondità massima di m. 25 dal ciglio delle stesse.
- 3. Gli indici di edificabilità e le modalità di intervento sono quelli definiti al precedente art. 33.

Articolo 35. - Aziende agricole in centro edificato (zona omogenea B)

ARTICOLO ELIMINATO

1. Sono gli edifici del centro edificato ancora adibiti ad uso rurale per i quali l'attività agricola che vi si svolge sarà tollerata fino alla dismissione della stessa per cause naturali (morte del conduttore) o per altra causa (pensionamento, dismissione) e per i quali l'utilizzazione futura è quella residenziale, attraverso il recupero delle volumetrie esistenti.

2. Destinazioni d'uso

- proprie: E.1;
- ammesse: E.2 con esclusione di spazi e strutture destinate all'allevamento aziendale, E.5;

3. Interventi edilizi ammessi

MO, MS, RC1, RC2, RE1, DS.

4. Modalità di attuazione

D.i.a., Permesso di Costruire, ai sensi degli artt. 6 e 10 del TU Edilizia (DPR n° 380/2001).

5. Indici e parametri di edificabilità

— Per gli interventi edilizi ammessi If, Rc, Dc, Ds e D sono quelli in atto

6. Evoluzione tendenziale

Alla cessazione dell'attività, le aree in oggetto assumeranno automaticamente, senza dover ricorrere a variante di Piano, la classificazione urbanistica di "Aree di ristrutturazione (di tipo B)" di cui al precedente art. 20; per esse assumeranno cogenza tutte le prescrizioni vigenti per la specifica classificazione urbanistica di appartenenza.

Articolo 36. - Aree per servizi pubblici e di uso pubblico a sociali ed attrezzature di interesse comunale e generale (zona omogenea F)

1. Sono le aree pubbliche destinate dal Piano a servizi **e attrezzature** sociali ai sensi dell'art.21 della L.R. 56/77 e s.m. ed i..

2 Destinazioni d'uso

- proprie: secondo le specificazioni cartografiche contenute nelle tavole di Piano: S.1, S.2, S.3, **S.4**, S.5, S.14 **15**.
- ammesse: R.2 limitata per il personale direttivo, di servizio e di sorveglianza.

3. Modalità di intervento

MO, MS, RC1, RC2, RE1, RE2, RE3, $\bf A$, $\bf S$, NCa, NCn, NCu, NCm, DS, DR

4. Indici di edificabilità

Quelli ammessi per le diverse tipologie di strutture da leggi, norme e regolamenti di settore; 30 mq. di Sul o le dimensioni diversamente specificate per particolari situazioni, sono ammessi per i chioschi nelle aree a verde attrezzato; comunque, in mancanza di diverse disposizioni normative specifiche, dovranno essere saranno applicati i seguenti parametri:

Rc non superiore al 50% (0,50 mq/mq.);

- <u>H</u> non superiore a 12,00 m. per un numero massimo di 3 piani agibili; sono sempre fatte salve maggiori altezze preesistenti.
- <u>Dc minima</u> pari alla metà dell'altezza dell'edificio con un minimo di m.5,00, salvo edifici costruiti sul confine in aderenza ad edifici preesistenti o previo accordo trascritto con il confinante; i "bassi fabbricati" possono essere costruiti sul confine anche in assenza di accordo trascritto con il confinante.
- <u>Ds minima</u> pari a m. 10,00 dal confine stradale o secondo gli allineamenti specifici indicati sulle tavole di Piano;
- D minima pari a 10,00 m. tra pareti antistanti di edifici interni e di edifici esterni all'area di specifica destinazione, delle quali anche una soltanto presenti finestre di locali di abitazione; 5,00 m. tra pareti prive di finestre di locali di abitazione; tra pareti anche finestrate di edifici interni all'area di specifica destinazione la distanza minima sarà quella definita dallo specifico progetto esecutivo.

5. Prescrizioni particolari

Nell'ambito delle aree a servizi potranno essere realizzate e gestite dai privati attrezzature di interesse sociale e per lo sport ed il tempo libero, previa stipula sottoscrizione di convenzione della durata minima di anni 30, comunque rinnovabile, che contempli le modalità di utilizzazione degli impianti da parte della collettività, nonché la loro eventuale cessione al Comune alla

prevista scadenza e le modalità di manutenzione ed esercizio.

Per gli edifici esistenti adibiti ad usi difformi da quelli propri previsti nelle aree di cui al presente articolo, sono ammessi i soli interventi di tipo: MO, MS, RC1, RC2, RE1.

Fino alla realizzazione delle infrastrutture previste, sulle aree destinate a servizi i proprietari potranno eseguire opere di recinzione, tettoie per ricovero attrezzi nonché qualsiasi tipo di coltivazione a pieno campo ed in tunnels; le strutture così realizzate non costituiranno titolo di indennizzo in caso di esproprio dell'area.

Indipendentemente da quanto definito dal vigente Regolamento Edilizio, le caratteristiche delle recinzioni delle aree di cui all'oggetto, saranno definite di volta in volta a seconda delle particolari esigenze che si potranno evidenziare all'atto dell'intervento.

Le opere di urbanizzazione primaria e indotta di cui all'art.51 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., lettere: b), e), g), u), v), vbis), possono essere realizzate anche su aree ad esse non specificatamente destinate, prescindendo dalle specifiche destinazioni del suolo e dai valori assegnati dal P.R.G.C. agli specifici parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto, in linea di massima, dei parametri di cui al precedente 4° comma e delle seguenti prescrizioni particolari:

- per sottostazioni elettriche: Rc massimo = 80%; ammis-sibili solo nelle aree destinate ad impianti produttivi industriali ed artigianali,
- per le centrali telefoniche e gli impianti di telecomunicazione urbane urbani: Rc massimo = 80%.

L'area di proprietà privata contraddistinta sulle tavole di Piano da apposito segno grafico (*) è destinata Le aree destinate a parcheggi d'uso pubblico nel suo sottosuolo, all'interno dei confini di proprietà, per un solo piano di profondità nel sottosuolo e nel rispetto di qualsiasi altro vincolo sussistente, è ammessa possono essere oggetto di la realizzazione di autorimesse private. Apposita convenzione regolamenterà la realizzazione dell'infrastruttura d'uso pubblico di superficie da parte della proprietà privata interessata soprastante le autorimesse.

Nella realizzazione delle opere inerenti alle infrastrutture oggetto del presente articolo devono essere garantiti agevole accessibilità e spazi di sosta autonomi per gli automezzi delle società di esercizio **e gestione dei servizi** e delle imprese di manutenzione.

Le aree individuate lungo l'alveo del torrente Agogna e classificate come "aree a verde pubblico attrezzato" saranno soggette ad un progetto d'attuazione complessivo che, oltre a definire gli standard della loro gli aspetti di naturalità, ne dovrà prevedere l'integrazione con il Piano provinciale della la Rete Ecologica Provinciale, cui appartengono, la natura e le caratteristiche delle opere strettamente necessarie alla formazione dei percorsi per la mobilità dolce sostenibile, le aree di sosta e quelle di ristoro che non dovranno essere in numero maggiore di quattro, dislocate sulle due sponde, e per un

massimo di 100 mq. di Sul. e 200 mq. di Sc da realizzarsi in strutture dedicate di un piano fuori terra con materiali e forme consone alla natura caratteristica dell'area.

L'attuazione delle diverse opere infrastrutturali previste dovrà sempre garantire il pieno rispetto delle condizioni e delle limitazioni illustrate nelle indagini idrogeologiche predisposte a corredo del P.R.G.C. e di quanto contenuto, in tema di sicurezza dei siti, nel presente testo normativo.

- 6. Per quanto riguarda la disciplina delle aree a soddisfacimento degli standards di Legge poste direttamente a carico dei soggetti attuatori per insediamenti per la produzione di beni e servizi, direzionali turisticoricettivi e commerciali, valgono le seguenti precisazioni:
 - di norma le aree devono essere reperite nel sito dell'intervento;
 - nei casi in cui le aree disponibili nel sito vengano giudicate dal Comune, per localizzazione e/o per dimensioni, inidonee, il reperimento entro l'area di proprietà potrà essere totalmente o parzialmente sostituito con il reperimento di pari superficie in aree situate entro un raggio di m. 300 oppure, a giudizio del Comune, potrà essere sostituito con l'equivalente monetizzazione, determinata per mezzo di apposito regolamento comunale, approvato e aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale, contenente la definizione degli importi relativi all'acquisizione delle aree destinate a usi pubblici e alla realizzazione delle relative opere (ove previsto).

7. Deroghe

L'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del Consiglio Comunale quando non conformi alle specifiche destinazioni di Piano, avviene ai sensi e comporta gli effetti di cui agli artt. 10 e 19 del D.P.R. n.327/2001 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – con l'applicazione delle procedure di cui al comma 6 dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i..

Articolo 37. - Aree della viabilità privata

- 1. Il Piano individua graficamente tratti di viabilità che permettono l'accesso a e la circolazione all'interno di proprietà private che pur fornendo agli utenti un servizio di tipo comune, tuttavia insistono su terreni di proprietà dei frontisti (v. anche definizione n. 29 del precedente art. 7); le aree corrispondenti a tali individuazioni sono per lo più anche se esterne alle recinzioni di proprietà, ma continuano, ai fini edificatori, a costituire area fondiaria appartenente alle proprietà frontiste per le quote determinate dalle forme dei fondi così come definite dall'assetto catastale in atto, producendo volume o superficie utile secondo le norme della specifica classificazione urbanistica cui appartiene l'area di provenienza.
- 2. La manutenzione, la pulizia ed il decoro dei detti tratti privati di infrastruttura viabilistica e dei rispettivi eventuali sottoservizi, pur se aperte al pubblico transito e all'esercizio dei servizi collettivi comunali e/o consortili, restano tuttavia in capo ai frontisti; in mancanza di applicazione delle spettanti competenze, il Sindaco l'Autorità Comunale potrà, con apposita ordinanza, richiamare i responsabili all'assolvimento delle proprie loro incombenze e ed eventualmente successivamente, esercitare potere sostitutivo addebitando ai medesimi responsabili gli oneri finanziari derivati.

Articolo 38. - Natura delle fasce di rispetto

1. Le fasce di rispetto di cui al presente titolo, sono inedificabili salvo quanto diversamente specificato le possibilità particolari di cui agli articoli seguenti; esse comunque non sono sterili, infatti le parti dei lotti a destinazione residenziale, produttiva, direzionale, ricettiva e commerciale indicate sulle tavole di P.R.G. che eventualmente siano risultino comprese nella loro profondità nelle fasce di rispetto, producono, secondo i casi, volume (V), superficie coperta (Sc) e superficie utile lorda (Sul). Nel caso in cui si sovrappongano fasce di rispetto di diversa natura vengono applicate le norme specifiche che risultano più maggiormente restrittive.

Articolo 39. - Fasce di rispetto a protezione di nastri e di incroci stradali - Arretramenti edilizi Strade ed infrastrutture per la circolazione

- Sono definite fasce di rispetto stradali le aree latistanti quelle destinate alle sedi della viabilità esterne alla Delimitazione del Centro Abitato, approvata con D.C. n. 01 del 10.01.1994, ai sensi dl Nuovo Codice della Strada, ed esterne al perimetro delle aree edificate ed edificabili definite dal presente P.R.G.C..
- 2. La loro profondità è desumibile dalle cartografie di Piano per quanto riguarda svincoli ed incroci, e secondo quanto disposto quantitativamente dal D.I. 01/04/1968 n. 1404 e dai: d.lgs. 30/4/1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" integrato con d.lgs. 10/09/1993 n. 360 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (rispettivo Regolamento di Attuazione) integrato con D.P.R. 26/04/1993 n. 147, nonché dalle loro eventuali successive modifiche ed integrazioni.

3. Interventi ammessi per edifici esistenti

MO, MS, RC1, RC2, RE1, RE2, DS, NCa. L'intervento di tipo NCa è ammesso solo se motivato dalla necessità di sistemazioni di carattere igienico-tecnico e per un volume non superiore al 20% di quello preesistente; l'ampliamento dovrà avvenire sul lato opposto a quello della infrastruttura salvaguardata o in elevazione sul filo del fabbricato preesistente.

4. Altri interventi ammessi

- NCu ed NCi limitatamente alle infrastrutture di rete e, nel caso in cui fosse impossibile individuare soluzioni alternative, impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia.
- Ove specificamente previsto dal presente P.R.G.C. sono ammesse realizzazioni di tipo NCi ed NCm, limitatamente a destinazioni d'uso di tipo S.13.
- E' esplicitamente sempre ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, la piantumazione e la sistemazione a verde, la conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, quando occorrenti, parcheggi pubblici e parcheggi privati d'uso pubblico previsti al servizio di attività produttive, direzionali, ricettive e commerciali.
- Nel rispetto delle distanze minime prescritte nella tabella di cui al successivo 8° comma, è pure ammessa la costruzione o la modifica di recinzioni ed accessi carrai, previa autorizzazione degli Enti competenti.
 - 5. All'interno della delimitazione del centro abitato e all'interno delle zone edificate ed edificabili definite dal presente P.R.G.C., ai fini dell'applicazione dello Strumento Urbanistico Generale, le fasce di rispetto stradali assumono la denominazione di "arretramenti edilizi" e, nei limiti graficamente definiti sulle tavole di Piano o, dove non rappresentati, secondo

le misure tabellari di cui al successivo 7° comma, hanno valore le medesime limitazioni dell'attività edilizia prescritte ai precedenti 3° e 4° comma. per nuove costruzioni, ampliamenti, sovralzi, ricostruzioni a seguito di eventuali demolizioni parziali ed integrali, salvo diverse prescrizioni contenute nel successivo comma o nelle norme di attuazione delle specifiche diverse classificazioni urbanistiche

- 6. Previo relativo parere favorevole della C.E.:
- all'interno delle fasce e degli arretramenti, gli edifici e le loro parti per i quali l'intervento edilizio preveda la demolizione per la realizzazione di nuova viabilità o dell'allargamento di quella esistente, potranno essere riedificati sul nuovo allineamento, anche in deroga agli arretramenti previsti;
- nel caso di interventi di tipo NCa in soprelevazione riguardanti edifici esistenti nel Centro Storico, nelle "aree di ristrutturazione", nelle "aree a capacità insediativa invariata", nelle "aree residenziali di completamento con riordino delle destinazioni terziarie esistenti", nelle "aree produttive esistenti e confermate", nelle "aree produttive esistenti da confermare, riqualificare e sviluppare", nelle "aree commerciali esistenti e confermate" e nelle "aree a servizi sociali ed attrezzature di interesse comunale generale" è ammesso il mantenimento delle preesistenti distanze dal confine stradale;
- nelle medesime aree, gli interventi di tipo NCa in ampliamento di edifici esistenti potranno essere realizzati in prosecuzione degli allineamenti preesistenti, anche in deroga ai previsti arretramenti dal confine stradale, purchè ne sia verificata l'ammissibilità rispetto alle necessarie funzionalità e sicurezza del traffico veicolare e ciclopedonale;
- nel caso di nuove recinzioni poste in opera in sequenza con altre preesistenti, è ammessa deroga rispetto agli arretramenti prestabiliti, previo parere positivo degli uffici competenti; nel caso di rifacimenti parziali, completamenti e sostituzioni di recinzioni esistenti, è ammesso il mantenimento degli allineamenti preesistenti, anche in deroga alle misure tabellari di cui al successivo 7° comma.
- 7. Attraverso la tabella seguente, ove non diversamente detto negli specifici articoli delle presenti N. di A., vengono prescritte, per le nuove infrastrutture e, quando possibile, per l'adeguamento delle esistenti, la larghezza teorica del nastro stradale composta dalla carreggiata destinata al traffico veicolare, dai marciapiedi e/o piste ciclabili e dalle fasce di arretramento per la costruzione, ricostruzione ed ampliamento di edifici, manufatti e recinzioni.
- Nel seguente prospetto sono riportate le tipologie delle infrastrutture stradali come stabilite dal Nuovo codice della Strada, con i rispettivi valori dimensionali:

Classificazione delle strade	Larghezza minima della carreggiata	Numero delle corsie	Larghezza minima del marciapiede o della banchina	Distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade						
				esternamente alla delimitazione del Centro Edificato		esternamente alla delimitazione del Gentro Edificato, ma all'interno delle aree edificate o trasformabili ai sensi del P.R.G.C.		internamente alla delimitazione del Centro Edificato		
				е	ŗ	е	ŗ	е	ŕ	
C	7,50	2	1,20 x 2	30,00	3,00	10,00	3,00	(1)	(1)	
E	7,00	2	1,20 x 2			(1)	(1)	(1)	(1)	
F	6,50	2	1,20 x 2	20,00	3,00	(1)	(1)	(1)	(1)	
F vic.	3,00	1		10,00	3,00	(1)	(1)	(1)	(1)	
F bis	2,50	1		10,00	3,00	(1)	(1)	(1)	(1)	

^(*) nel caso in cui lo strumento sia suscettibile di attuazione diretta o nel caso in cui siano già esecutivi eventuali strumenti urbanistici d'attuazione

- e = edifici
- r = recinzioni
- C = tratto dell'evitamento di Borgomanero;
 E = strade di collegamento dei settori urbani
- F = strade di distribuzione
- F vic. = strade vicinali ed interpoderali
- F bis = itinerari ciclopedonali
- (1) arretramenti definiti dal P.R.G.C..
 - 8. In ogni caso, le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i. prevalgono sulle determinazioni contenute nei commi del presente articolo che si rivelassero con esse in contrasto.
 - 1. Gli elaborati grafici di P.R.G. classificano le strade esistenti e di progetto, secondo la seguente gerarchia funzionale:
 - S1 strada "passante esterna"
 - S2 strada di collegamento sovracomunale
 - S3 strade primarie di accesso ai settori urbani
 - S4 strade secondarie di distribuzione agli insediamenti, interpoderali, vicinali e sentieri.
 - 2. A tali categorie funzionali del P.R.G. corrispondono le seguenti classificazioni ai sensi del D.L. 285/92 e s.m.i. concernente il Nuovo Codice della Strada:

	CLASSIFICAZIONE D.L. 285/92					
CATEGORIA DI P.R.G.	ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO				
S1	С	С				
S2	E	С				
S 3	F	F				
S4	F	F				

- 3. <u>La nuova viabilità di progetto deve essere adeguata alle caratteristiche definite dal DM delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05.11.2001 e s.m.i.</u>
- 4. Per ciascun tipo di strada il P.R.G. prescrive la larghezza di progetto del nastro stradale composta dalla parte destinata al traffico veicolare, da marciapiede e/o pista ciclabile e dalle fasce di rispetto di arretramento nella costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici, manufatti o muri di recinzione.
- 5. All'interno del perimetro del centro abitato è concesso l'esercizio di deroga agli arretramenti minimi previsti nei casi necessari per la realizzazione di opere pubbliche.
- 6. Nel prospetto seguente sono indicate le categorie con i rispettivi valori dimensionali per le strade pubbliche (i valori indicati non si applicano alle strade private):

CATEGORIA STRADALE DI P.R.G.		LARGHEZZA MINIMA CARREGGIA-TA PER TRAFFICO VEICOLARE	N. CORSIE	LARGHEZZA MINIMA MARCIAPIEDE O BANCHINA	ARRETRAMENTO DAL CONFINE (3)				
	CLASSIFICAZIONE EX D.L. 285/92				ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI		ALL'ESTERNO DEI CENTRI ABITATI		
	int. centri ab.				PER RECINZIONI	PER EDIFICA- ZIONE	PER RE- CINZIONI	PER EDIFICAZIONE	
	est. centri ab.							casi (1)	casi (2)
		m.		m.	m.	m.	m.	m.	m.
	С		2	1,20 x 2	3,00	10,00	-	-	-
S1		7,50							
	С				-	-	3,00	10,00	10,00
	E		2	1,20 x 2	1,50	5,00	-	-	-
S2		7,00							
	С				-	-	3,00	5,00	10,00
	F								
\$3	6,50		2	1,20 x 1	1,50	4,50	3,00	5,00	20,00
	F								
S4	F								
		5,00 (4)		1	0,50	2,50	3,00	5,00	10,00
	F								

- (1) riguardano le aree considerate edificabili dal P.R.G. soggette a titolo abilitativo diretto e le aree comprese in strumenti urbanistici esecutivi in vigore alla data del D.L. 285/92
- riguardano gli altri casi
- (2) (3) per confine stradale si intende la linea più esterna tra quella relativa al confine della proprietà stradale e quella determinata dalla applicazione delle larghezze stradali indicate nella presente tabella
- (4) per strade interpoderali e vicinali la larghezza minima di carreggiata è di m. 3,00 con 1 corsia, per i sentieri la larghezza minima è di m. 1,50 senza accesso veicolare
 - 7. Nel corso della formazione del progetto esecutivo di costruzione o adequamento delle strade, sarà definita la realizzazione dei marciapiedi e delle piste ciclabili; in caso di mancanza della realizzazione di essi, le aree corrispondenti (facenti parte del nastro stradale) potranno essere utilizzate esclusivamente per la formazione di aree a parcheggio o di aree verdi di arredo stradale.
 - 8. Le indicazioni relative alla formazione di nuove rotatorie comportano di norma un diametro di m. 35; in sede di progetto esecutivo potrà essere modificato motivatamente tale diametro, fermo restando il valore minimo di m. 20.
 - 9. La realizzazione delle piste ciclabili dovrà avvenire nel rispetto delle norme tecniche vigenti al momento della loro progettazione (attualmente DGR n. 85-19500 del 26 maggio <u>1997)</u>.
 - 10. Tutte le parti del nastro stradale e delle fasce di arretramento non utilizzate dovranno essere mantenute a verde o pavimentate a cura dei proprietari delle aree stesse o degli immobili prospicienti.
 - 11. Nel caso di edifici preesistenti, totalmente o parzialmente ricadenti entro le fasce di previsto arretramento delle costruzioni. ali interventi di sopraelevazione ampliamento consentiti dalle presenti norme potranno avvenire sul lato opposto a quello della sede stradale oppure all'interno del piano verticale definito dalla proiezione a terra della superficie del prospetto della costruzione verso lato strada.
 - 12. Entro le fasce di arretramento previste dal presente articolo sono ammesse:
 - le opere e i manufatti di servizio della strada;
 - le infrastrutture e reti tecnologiche di urbanizzazione;
 - i canali:
 - le aree di sosta dei veicoli;
 - le opere di sostegno di terreni e manufatti stradali;
 - le aree di distribuzione dei carburanti con i relativi spazi per il soccorso e la riparazione dei veicoli e il servizio agli utenti della strada secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 3 della L.R. 56/1977;
 - le strutture connesse al trasporto pubblico.

- 13. Non costituiscono variante al P.R.G. le modifiche alle sezioni e ai tracciati previsti dal presente articolo, comunque ricadenti entro il limite costituito dalla sagoma complessiva del nastro stradale e delle relative fasce di arretramento.
- 14. Deroghe motivate e documentate ai valori dimensionali previsti dal presente articolo potranno essere concesse, per le strade interpoderali e vicinali e per i sentieri in particolare a tutela della conduzione delle attività agro-zootecniche.
- 15. In ogni caso potranno essere concesse deroghe (motivate da condizioni plano altimetriche del suolo e da ragioni di sicurezza) onde consentire sul confine stradale effettivo (e non calcolato come nella tabella sopra riportata) la realizzazione di:
 - recinzioni;
 - strutture e murature di sostegno e di contenimento;
 - accessi carrai e pedonali e relative opere pertinenziali.
- 16. Le deroghe di cui sopra potranno essere rilasciate con esplicita menzione nel provvedimento autorizzativo dell'impegno che il privato assumerà secondo cui il predetto ed i suoi aventi causa provvederanno a rimuovere le citate opere concesse in deroga, senza alcun onere e/o spesa per la P.A. qualora si proceda a realizzare l'ampliamento della sede stradale.
- 17. Per quanto non specificato dalla presente norma e/o in contrasto con norme di settore valgono le disposizioni di cui al D.L. 285/92 e al D.P.R. 495/92, integrato con D.P.R. 147/93.

Articolo 40. - Fasce di rispetto a protezione della linea ferroviaria Novara-Domodossola

- 1. Sono definite fasce di rispetto ferroviario, ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni edificatorie contenute nell'art. 27 della L.R., 56/77 e s.m.i., le aree latistanti quelle destinate alla sede della linea Novara-Domodossola.
- 2. La loro profondità è desumibile dalle cartografie di Piano. La loro definizione non esime dal rispetto delle particolari procedure edificatorie previste dal D.P.R. 11.07.1980 n. 753 ed efficaci per la profondità di 30,00 m. dal filo del binario più esterno.
- 3. All'interno della fascia ferroviaria sono ammessi unicamente interventi edilizi di tipo MO, MS, RC, RE1, RE2, NCa, NCu e DS. L'intervento di tipo NCa è ammesso solo se motivato dalla necessità di sistemazioni di carattere igienico-tecnico funzionale e per un volume non superiore al 20% di quello preesistente; l'ampliamento dovrà avvenire sul lato opposto a quello della infrastruttura salvaguardata o in elevazione sul filo del fabbricato preesistente. Per interventi di tipo RE ed NC è espressamente richiesta l'autorizzazione preventiva di R.F.I. S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato del soggetto giuridico gestore della rete.

Articolo 41. - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

- 1. Ai sensi del punto 2.2 del comma 2° dell'art. 3.7 Fasce di rispetto dei cersi d'acqua delle N.T.A. del vigente P.T.P., la profendità delle fasce di rispetto delle spende dei laghi, dei fiumi, dei terrenti e dei canali è graficamente definita sulle tavole del P.R.G.C. e cerrispende:
 - alla profondità dello fasco fluviali A e B per i corsi d'acqua per i quali il PAI abbia imposto tali fasco;
 - alla profondità delle fasce fluviali individuate dalla "Cartografia di Sintesi della Pericolosità Geomorfologia e dell'Idoneità all'Utilizzazione Urbanistica" a corredo del P.R.G.C. per i corsi d'acqua non interessati dalle fasce fluviali di tipo A, B definite dal PAI;
 - Alle profondità determinate dal combinate disposte dell'art. 96,
 R.D. 25.07.1904, n. 523 ed art. 29, L.R. 56/77 e s.m.i. per gli altri corsi d'acqua e con le seguenti specificazioni per:
 - Canale Grola derivazione per fini idroelettrici dal torrente Agogna, al confine con il Comune di Inverio, non più in uso, per il quale vigono le limitazioni previste dall'art. 96, R.D. 25.07.1904, n. 523;
 - Roggia Vecchia derivazione per fini energetici dal terrente Agogna, in sponda sinistra, dal ponte di via Roma all'ex Mulino, il cui imbecco è stato occluso dal febbraio del 2004, per la quale sono prescritti il divieto di tembinamento e riempimento ed una fascia di m. 5,00 per parte;
 - Roggia Molinara derivazione per fini energetici dal torrente Agogna, in spenda destra, dall'altezza del site della "Venere Pressofusioni" (via Simenetti) sino alla zona del depuratore, riattivabile, per la quale vigone le limitazioni di cui all'art. 96, R.D. 25.07.1904, n. 523.
- 1. Per la definizione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua si assume che per la loro determinazione sono da considerare le sponde come riportate dalle mappe catastali. Qualora risultassero differenze tra i percorsi planimetrici attuali dei corsi d'acqua e quelli delle mappe catastali le fasce si applicano alle linee di drenaggio attive. Inoltre le prescrizioni del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i. vigono sia per i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche sia per quelli appartenenti al demanio.
- 2. Fatto salvo quanto di eventualmente più restrittivo prescritto dalle specifiche norme relative alla zonizzazione geologico-tecnica redatta sulla base delle indagini previste dalla Circolare P.G.R. n.7/LAP/96, nonché dagli artt. 29, 30, 31 e 39 delle NTA del PAI, sono ammessi:
 - interventi per tutti gli edifici esistenti:
 - MO, MS, RC1, RC2, RE1, RE2, RE3, DS, NCa limitatamente ad accessi carrai e recinzioni;
 - non sono ammessi cambi di destinazione d'uso rispetto a

quelli esistenti a meno di quelli che comportino la sostituzione di attività caratterizzata dalla presenza anche discontinua di persone con altre per le quali tale presenza sia del tutto occasionale;

- altri interventi ammessi:

- NCu ed NCi limitatamente alle infrastrutture di rete e, nel caso in cui fosse impossibile individuare soluzioni alternative, impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia;
- è esplicitamente sempre ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, la piantumazione e la sistemazione a verde, la conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, quando occorrenti, di parcheggi pubblici.
- 3. Ai sensi del punto 2.1 del comma 2° dell'art. 3.7 delle N.T.A. del vigente P.T.P., quando la profondità delle fasce di rispetto di corsi d'acqua individuate dalla Carta di Sintesi redatta ai sensi della Circolare P.G.R. 7/LAP/96 fosse inferiore ai 10,00 m. determinati dall'art.96, lettera f), del R.D. 25.07.1904, n. 523, come limite minimo al disotto del quale vige il divieto di scavo e costruzione, le determinazioni relative ai possibili interventi potranno essere assunte solo ai sensi della C.P.G.R. 08.10.1998, n. 14/LAP/PET.
- 4. Fino all'approvazione definitiva del P.P.R., valgono comunque in salvaguardia le disposizioni di cui all'art. 14 delle N. di A. del P.P.R. medesimo, come adottato con D.G.R. n. 53-11975 dello 04.08.2009.

Articolo 42. - Fascia di rispetto cimiteriale

1. Profondità di m. 200,00 dal limite della cinta muraria cimiteriale o, in caso diverso, secondo quanto previsto dalle relative ordinanze sindacali e riportato nella cartografia di Piano in attuazione delle prescrizioni di cui al comma 6ter dell'art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i. o di diverse disposizioni legittimamente in essere.

2. Interventi edilizi ammessi per tutti gli edifici esistenti

Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale sono ammessi interventi edilizi del tipo: MO, MS, RC1, RC2, RE1, RE2, RE3, DS, NCa nella misura massima del 10% rispetto alla volumetria esistente, NCu ed NCi limitatamente alle infrastrutture di rete e, nel caso in cui fosse impossibile individuare soluzioni alternative; la realizzazione di impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia.

3. Altri interventi ammessi

- Nelle fasce in oggetto sono altresì ammessi gli interventi di cui al comma 6quater dell'art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché la piantumazione di essenze arboree industriali, la conservazione dello stato di natura, il mantenimento delle coltivazioni agricole e la realizzazione di tunnels per le colture floricole ed orticole specializzate.
- 1. Si richiamano i disposti dell'art. 27, commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies della L.R. 56/1977 e dell'art. 28 della Legge 01.08.2002 n. 166. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale del 10 per cento della superficie utile lorda e il mutamento di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a) b) c) e d) del primo comma articolo 31 della Legge 5.08.1978, n. 457.
- 2. Sulle tavole di P.R.G. è riportata la fascia di rispetto di m. 20 definita dalla legislazione vigente e la proposta di riduzione della stessa individuata mediante la procedura di formazione del Piano Regolatore dei cimiteri. A seguito dell'approvazione, troverà applicazione osclusivamente il perimetro con riduzione della fascia di rispetto.

Articolo 43. - Fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione

- Sono definite in esecuzione della Legge 28.06.1986 n. 339 e D.M. 21.03.1988, nonché D.M. 16.01.1991 e D.P.C.M. 23.04.1992 della legge 36/2001, del DPCM 08.07.2003 e del DM 29.05.2008 ed in particolare si estendono da ambo i lati della proiezione orizzontale dell'asse della linea sul terreno per la profondità stabilita, per il caso specifico, dall'Ente gestore della distribuzione dell'energia.
- 2. L'edificazione è ammessa per le distanze d'uso conformi alla suddetta normativa e nel rispetto delle specifiche prescrizioni che sarà cura del diretto interessato acquisire presso l'Ente gestore indipendentemente dalla raffigurazione grafica della fascia riportata sulle tavole di Piano che assume pertanto valore puramente indicativo.
- 3. <u>Per il controllo e la disciplina di effetti attesi in caso di installazione di impianti costituenti fonte di inquinamento elettromagnetico, il Comune dovrà provvedere a redigere apposito regolamento.</u>

Articolo 44. - Fasce di rispetto dei gasdotti

- 1. Sono definite in esecuzione delle disposizioni in merito emanate dall'Ente gestore e si estendono da ambo i lati della proiezione orizzontale dell'asse della linea per la profondità di m. 10,00 per parte <u>ai sensi della "Regola Tecnica" di cui al DM 17.04.2008.</u>
- 2. In caso di stretta necessità, Deroghe alle suddette disposizioni potranno essere ammesse unicamente da parte dell'Ente gestore che dovrà rilasciare, su richiesta del diretto interessato, specifico nulla osta da allegare preventivamente alla richiesta degli atti autorizzativi per l'intervento.

Articolo 45. - Fasce di rispetto dei depuratori fognari

1. La fascia è individuata per la profondità m.100,00 dal perimetro delle vasche di decantazione.

2. Interventi edilizi ammessi per tutti gli edifici esistenti

MO, MS, RC1, RC2, RE1, RE2, RE3, DS, NCa limitatamente ad accessi carrai e recinzioni; non sono ammessi cambi di destinazione d'uso rispetto a quelli esistenti a meno di salvo quelli che comportino determinino la sostituzione di attività che comportino la presenza anche discontinua di persone con altre per le quali tale presenza sia del tutto occasionale.

3. Altri interventi ammessi

Oltre a tutti gli interventi tecnologici tesi al potenziamento delle specifiche strutture salvaguardate, è preservata la conduzione agricola del suolo con l'esclusione della costruzione di qualsiasi tipo di struttura ad essa complementare.

4. Riduzione della profondità della fascia di rispetto

Su parere della competente ASL, a seguito della messa a dimora di schermature arboree sempreverdi realizzazione di interventi di mitigazione, sarà potrà essere ammessa deroga alla profondità minima stabilita per le fasce oggetto del presente articolo fino alla concomitanza con infrastrutture lineari esistenti (strada, ferrovia) o corsi d'acqua, purchè nel rispetto dell'inderogabilità della nueva profondità minima di m. 50,00 (cfr. art. 26 comma 4 del Piano di Tutela delle acque approvato con DCR m. 179-18293 in data 02.11.2021..

Articolo 46. - Fasce di rispetto delle captazioni idropotabili

ARTICOLO ELIMINATO

- 1. In fase transitoria generale le fasce devone avere profondità m. 200,00 applicata al a raggio della definizione geometrica rispetto al punto di captazione, ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n. 236; in via definitiva quello per la fascia di rispetto assoluto, per la fascia di rispetto ristretta e per la fascia di rispetto allargata saranno determinato da specifiche indagini di carattere idrogeologico e subordinate all'approvazione dei competenti organismi regionali, ai sensi del Regolamento Regionale 11.12.2006 n. 15/R "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinato al consumo umano" in attuazione del d.lgs 11.05.1999 n. 152 e s.m.i..
- 2. All'interno della fascia transitoria di 200 m. di profondità sono viotato le attività o destinazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.P.R. 24.05.1988 n. 236.
- 3. All'interno delle fasce di rispetto **rideterminate** (ristretta ed allargata) sono vietati i centri di pericolo e lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'art. 6 del Regelamento Regionale.
- Nolla fascia di rispetto ristretta **rideterminata** sono comunque viotate le attività di cui al comma 2 del Regelamento Regionale 15/R.
- All'interno della fascia di rispetto allargata rideterminata sono consentito le attività e sono permessi gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 del Regelamento medesimo.
- Il comma 6 del Regolamento 15/R prescrive le modalità con le quali debbono essere richiesti i pareri preventivi del dipartimento dell'ARPA competente per territorio sulle soluzioni tecniche adottate e sugli interventi di messa in sicurezza proposti.
- Il comma 7 dotta le modalità di svolgimento delle attività agricole che interessano la fascia di rispotto.
- Il comma 8, infine, regolamenta le attività già esistenti all'interne delle aree di salvaguardia alla data di presentazione della proposta della loro definizione.
- 4. All'interno della zona di rispetto allargata rideterminata è consentita:
 - a) la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.P.R. 24.05.1988 n. 236, a condizione che adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suele e nel settosuele da liquami derivati da eventuali perdite della rete fognaria (doppia incamiciatura dei condetti); le medesime soluzioni tecniche sone da applicarsi agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognario esistenti;
 - b) la realizzazione di nuovo opere viario o ferroviario, a

- condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere e allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanzo provenienti da sversamenti accidentali; per le infrastrutture viarie e ferreviarie esistenti, in case di modificazione dei tracciati e di ampliamento della superficie coinvolta, sono da adottarsi le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, ferme restando il diviete di interferenza con la zona di rispetto ristretta;
- c) la realizzazione di nuovi insediamenti di edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione, di nuovi fabbricati al servizio di azionde agricole destinati esclusivamente al ricovere di scorte, predetti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma; gli eventuali parcheggi interrati al servizio degli insediamenti di edilizia residenziale potranno essere realizzati solo garantendo un france di almene un metro sul livello minimo di seggiacenza della falda.
- 5. Nel case in cui la medificazione delle fasce di rispetto per nuove captazioni idropotabili e la medificazione di quelle esistenti vengane determinate ed approvate dope l'entrata in vigore del presente Strumento Urbanistico Generale, le stesse avranno come conseguenza l'applicazione delle prescrizioni di cui al precedente comma limitatamente alle aree comprese nella fascia e nella nuova forma da questa assunta. La forma delle fasce, se non già rappresentata, sarà riprodotta sulla cartografia di Piane a seguito di semplice deliberazione del Consiglio Comunale assunta ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in adeguamento alla relativa determina regionale di approvazione che assumerà comunque cogenza a partire dalla data della sua comunicazione agli organismi comunali.
- Nolle aree non più soggette a vincole saranne immediatamente vigenti le norme di attuazione relative alle diverse classificazioni urbanistiche indicate dal P.R.G.C.

Articolo 47. - La rete ecologica provinciale

- 1. L'art. 2.8 "Il sistema del verde provinciale La rete ecologica" delle N.T.A. del vigente P.T.P. individua nella costruzione della rete ecologica una delle strutture-guida per la tutela e la riqualificazione del paesaggio e dell'ambiente. Il corse del Terrente Agogna, che attraversano il territorio comunale ed il corse del Fosso Passone, che scorre in prossimità del sue confine con i Comuni di Inverio e Borgemanero, sono elementi della rete ecologica provinciale e come tali devono essere salvaguardati al fine di contribuire, unitamente alle altre componenti territoriali chiamato a tale compito, a rendere possibile la formazione del Progetto strategico di rilievo provinciale.
- 1. Per i fini avanti sopra descritti, il P.R.G.C. assume come elementi costitutivi della rete le aree specificamente individuate sulle tavole di P.R.G. entro i quali andranno individuati gli spazi necessari alla formazione dei corridoi ecologici che daranno corpo alla rete medesima:
 - le fasce A e B delimitate dal PAI o dal P.S.F.F. ove vigenti;
 - esternamente al centro abitato ed alle sue aree di sviluppo, le fasce della profondità di almeno 50,00 m. per i corsi d'acqua pubblici individuati dal P.T.P..
- 2. Su tali aree sono consentite le attività e gli interventi indicati e disciplinati dal P.R.G. con l'avvertenza che in occasione di azioni di modificazioni del suolo dovrà essere dimostrata a priori la compatibilità delle previsioni con la tutela della biodiversità, con particolare riferimento agli spostamenti della fauna sul territorio, alla preservazione della vegetazione autoctona (con eliminazione di specie invasive).
- 3. All'interno delle aree individuate come connessioni ecologiche è consentito il riuso di edifici, manufatti e infrastrutture esistenti; nuovi edifici, manufatti e infrastrutture sono consentiti solo per l'esercizio di attività agrozootecniche nei limiti del precedente art. 33, a condizione che non si generino barriere continue tali da impedire la percorribilità lineare della rete e delle connessioni e che vengano previste misure di "deframmentazione".
- 4. Nelle aree della rete ecologica (come individuate nella tavola di PRG dei vincoli) sono applicate le specifiche norme previste nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Provinciale, così come riportato all'art. 2.8. "Il sistema del verde provinciale La rete ecologica" comma 3.3., ovvero la "la inedificabilità degli spazi individuati come prioritari per la formazione della rete ecologica".
- 5. <u>Tutti gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi messi in atto all'interno delle aree definite come "Rete e connessioni</u>

- ecologiche" devono prevedere opere di mitigazione e di inserimento ambientale in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica e di coerenza con il contesto paesaggistico.
- 6. <u>Devono essere preservate le condizioni di naturalità delle sponde dei corsi d'acqua; nel caso di opere necessarie per la sicurezza e il controllo del regime idraulico si dovranno impiegare tecnologie di intervento di "ingegneria naturalistica".</u>
- 7. I contenuti del Regolamento Edilizio che disciplinano la realizzazione di recinzioni devono essere adeguati con previsione nelle aree della rete ecologica di formazione di staccionate in legno (o con recinzioni in rete a maglia larga) e sollevata da terra di 30 cm. dove risultino necessarie per la protezione di coltivazioni.
- 8. <u>All'interno delle aree ecologiche non è ammessa l'installazione di impianti fotovoltaici e la realizzazione di serre.</u>
- 3. Per le arec comprese negli elementi costitutivi della rete ecologica, come definiti al precedente comma, valgono le limitazioni di inedificabilità di cui all'art. 2.4 delle NTA del vigente PTP.
- Per tutte le aree corrispondenti agli elementi costitutivi della rete è inoltre espressamente vietata la formazione e il rifacimente di recinzioni e la realizzazione di strutture ed infrastrutture che, pur ammesse, non presentine, a giudizio del Responsabile del Precedimente, sentita la C.E., tutti quegli accorgimenti propri dell'ingegneria naturalistica ed ecologica che pessone agevelare la libera circolazione della fauna, nonché distanze dal corse d'acqua che non permettane la creazione delle previste infrastrutture per la mobilità delle persone.
- 9. Nel caso di aree, attrezzature e impianti di interesse pubblico ricadenti all'interno dell'area ecologica individuata dal piano sono consentite deroghe di intervento al fine di consentire e valorizzare la funzionalità e la sicurezza della loro attuazione e gestione.
- 10. E' facoltà del Comune predisporre un apposito regolamento per la tutela e la valorizzazione delle aree appartenenti alla rete ecologica, con particolare riferimento ad azioni di compensazione.
- 11. Gli interventi di compensazione effettuati sulla vegetazione dovranno impiegare essenze autoctone, escludendo o eliminando specie alloctone.

Articolo 48. - Tracciati di fruizione del paesaggio e del patrimonio storico

- 1. Sulla Tav.5P SISTEMA DELLE AREE PUBBLICHE E DELLE AREE DI SALVAGUARDIA CULTURALE ED AMBIENTALE il P.R.G.C. 2006 individua Sulle tavole di P.R.G. sono individuati tracciati ciclabili, pedonali ed equestri dedicati alla fruizione del paesaggio e del patrimonio storico, così come indicato all'art. 2.11 delle N.T.A. del vigente P.T.P..
- 2. L'Amministrazione Autorità Comunale garantisce esercita idonee azioni atte a costituire e preservare la continuità dei tracciati individuati. Il Comune e altri Enti pubblici e privati interessati dovranno provvedere al posizionamento di apposita segnaletica, alla sistemazione del fondo percorribile, alla creazione di aree di sosta, all'eliminazione di punti critici per la sicurezza degli utenti in particolare per quei tratti in cui la viabilità in oggetto si sovrapponga alla rete viabilistica ordinaria.
- 3. Con l'eccezione dei tratti di sovrapposizione con la rete viabilistica ordinaria, il transito sulla viabilità in oggetto sarà interdetto ad ogni tipo di mezzo a motore con l'esclusione di quelli necessari alla conduzione dei fondi agricoli, dei mezzi di soccorso, di quelli muniti di specifica autorizzazione comunale (accessi a residenze private e luoghi di lavoro), dei ciclomotori.

Articolo 49. - Aree collinari da salvaguardare (area della riserva botanica)

- 1. Il Piano indica come "area collinare da salvaguardare" la zona per lo più boscata e, per altro, compresa nella più vasta individuazione effettuata ai sensi dell'art. 2.9 delle proprie norme di attuazione dal vigente P.T.P., che da San Colombano, si estende fino comprendere il Motto la Croce, il Motto Grande ed il Motto Duno. Per tale area, l'interesse preminente è quello della salvaguardia ambientale, naturalistica e paesistica a costituire adeguata cornice per i limitati interventi ammessi per la formazione ed il potenziamento di infrastrutture indirizzate alla loro pubblica fruizione per lo svago ed il tempo libero, anche in coerenza con gli specifici contenuti dell'art. 10 delle N. di A. del vigente P.T.R. ed in applicazione delle norme di salvaguardia relative agli artt. 14 e 16 delle N. di A. del P.P.R.
- 2. Per le finalità di cui al primo comma, sono quindi ammessi unicamente interventi di tipo MO, MS, RC ed RE1 per le strutture esistenti, anche al fine di garantire la continuazione delle eventuali attività agricole già presenti, nonché interventi per la formazione di nuovi e per la sistemazione di esistenti sentieri, percorsi ciclabili ed equestri, per la formazione di aree di sosta e per il turismo giornaliero.
- 3. L'impianto di nuove attività agricole e/o lo sviluppo delle esistenti, compresa la diversa e/o la più estesa utilizzazione agraria dei fondi, ma con l'esclusione della nuova costruzione di residenze rurali e delle relative pertinenze e dell'ampliamento delle preesistenti, potranno essere ammessi unicamente se collegati alle finalità di cui al primo comma del presente articolo e se oggetto di specifica convenzione con il Comune attraverso la quale saranno definite le caratteristiche qualitative e quantitative dell'intervento ed il commisurato impegno dell'azienda interessata nello sviluppo degli interventi funzionali.
- 4. L'area individuata come "area della riserva botanica" è destinata allo svolgimento di attività didattiche indirizzate all'approfondimento e alla divulgazione della conoscenza in campo botanico; in essa, oltre a tutti gli interventi atti a favorire le attività florovivaistiche proprie dell'azienda interessata, è ammessa la realizzazione di strutture destinate all'accoglienza dei visitatori e al deposito e magazzinaggio di prodotti ed attrezzi funzionali all'esercizio dell'attività didattica, per un massimo di 150 mq. di Slp e di 200 mq. di Sc, di un solo piano, in muratura intonacata o legno, con copertura in laterizi.
- 5. In tutte le aree oggetto del presente articolo è comunque ammessa la costruzione di piccoli ricoveri per gli attrezzi funzionali alla manutenzione del bosco ed alla conduzione delle attività agricole amatoriali, purchè realizzati in muratura

intonacata o in tronchi, con copertura in laterizi a doppia falda inclinata di pendenza non inferiore al 30%, serramenti in legno, altezza dell'imposta della copertura non maggiore di m. 2,50 e di superficie coperta massima pari a 20 mg..

Eventuali recinzioni, da realizzarsi con siepi, staccionate in legno o rete metallica tesa su sostegni in ferro fissati al terreno mediante plinti in cls isolati e a scomparsa o su pali in legno semplicemente infissi al suolo, dovranno essere limitate ad aree di pertinenza di superficie non superiore ai 500 mq..; le aree recintate dovranno essere oggetto di manutenzione e pulizia, nel rispetto del decoro del contesto in cui sono inserite.

Articolo 50. - Aree soggette a tutela paesistica (d.lgs n.42/04 e s.m.i.) Norme derivanti da verifica di coerenza con il P.P.R.

- 1. Sulla base delle prescrizioni contemplate nell'art. 142 del d.lgs n. 42/04 e s.m. ed i., nel territorio del Comune di Briga Novarese sono soggette a tutela paesistica:
 - le fasce dei seguenti corpi idrici superficiali: Torrente Agogna,
 Rio Passone:
 - le aree coperte da bosco, con l'esclusione di quelle adibite alla coltura industriale per la produzione di legname;
 - le aree gravate da Usi Civici.
- 2. Sono pure soggette a tutela paesistica per scelta comunale:
 - le aree specificamente individuate sulle tavole di Piano e denominate: "Aree collinari da salvaguardare".
- 3. Nelle aree oggetto del presente articolo e fino alla formazione dei Piani Paesistici ove previsti, gli interventi ammessi sono subordinati al preventivo parere dei sovraordinati organismi competenti secondo la vigente legislazione in materia e le sue future modifiche ed integrazioni.
- 1. Si richiamano le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del P.P.R. contenute nelle norme di attuazione all'art. 3 comma 9, all'art. 13, commi 11, 12 e 13, all'art. 14 comma 11, all'art. 15 commi 9 e 10, all'art. 16 commi 11, 12 e 13, all'art. 18 commi 7 e 8, all'art. 23 commi 8 e 9, all'art. 26 comma 4, all'art. 33 commi 5, 6, 13 e 19, all'art. 39 comma 9 e all'art. 46 commi 6, 7, 8 e 9; in caso di contrasto con le previsioni e/o le norme di attuazione del P.R.G. dette prescrizioni normative del P.P.R. sono da considerarsi prevalenti.
- 2. In generale devono essere evitati interventi che possano interferire con la visibilità degli elementi caratterizzanti e di rilevanza paesaggistica.
- 3. In caso di interventi che interessino direttamente corsi d'acqua e fasce ripariali, devono essere individuati interventi di mitigazione funzionali alla tutela e alla valorizzazione del contesto vegetale; le opere di mitigazione potranno assumere valore di compensazione ambientale.
- 4. Per interventi su aree situate in corrispondenza del perimetro del centro abitato, visibili dalle aree libere circostanti di carattere naturale o rurale, dovranno essere inserite nei progetti relativi previsioni di mitigazione visiva basati sull'impiego di vegetazione dal carattere coerente con il contesto.

- 5. Le superfici trattate a verde di pertinenza degli insediamenti devono utilizzare essenze autoctone, messe a dimora secondo criteri di coerenza con i caratteri paesaggistici, urbano o extraurbani, presenti nel contesto.
- 6. In generale devono essere evitate interferenze degli interventi con la visibilità degli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica.
- 7. Per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento o sopraelevazione di edifici ricadenti in tessuti urbani esterni ai centri o in aree di dispersione insediativa è da perseguire il miglioramento degli aspetti morfologici, compositivi, materici, cromatici con l'obiettivo di valorizzazione qualitativa del patrimonio immobiliare quale componente del paesaggio urbano.
- 8. L'impiego di vegetazione per interventi di mitigazione deve fare riferimento a impianti coerenti con il paesaggio (sia urbano che extraurbano) con utilizzo di essenze autoctone e con associazioni e composizioni coerenti con gli esempi positivi riscontrabili nel contesto.

Articolo 50 bis. - Norme per la sostenibilità ambientale

- Ad integrazione di quanto previsto e prescritto negli appositi articoli per la rete ecologica (art. 47) e per le ree boscate (art. 33), si applicano sull'intero territorio comunale le norme seguenti.
- 2. <u>La realizzazione e/o l'adeguamento di opere di illuminazione di spazi pubblici dovrà applicare regole e tecniche per il contenimento di effetti di inquinamento luminoso, limitando l'irraggiamento verso la volta celeste e le possibili interferenze con l'avifauna; nella scelta delle tecnologie impiegate dovrà avere particolare attenzione il risparmio energetico.</u>
- 3. <u>Ai fini dell'attuazione di azioni compensative il Comune potrà predisporre un apposito regolamento contenente le necessarie indicazioni e prescrizioni per:</u>
 - <u>la definizione dei soggetti deputati alla realizzazione, alla manutenzione e al monitoraggio degli interventi;</u>
 - <u>le modalità di realizzazione degli interventi compensativi;</u>
 - l'eventuale ricorso alla monetizzazione (finalizzata ad attuare interventi compensativi);
 - i tempi di realizzazione.
- 4. Al fine di valorizzare la permeabilità del suolo, oltre all'applicazione, ove previsto, del relativo indice sono da privilegiare nuove pavimentazioni drenanti con effetto di compensazione nel caso di interventi di edificazione e/o riuso di insediamenti e di formazione di aree di uso pubblico.
- 5. Ad integrazione di quanto previsto dal precedente art. 19 per gli edifici ricadenti all'interno del nucleo di antica formazione, per tutti gli interventi edilizi sono da seguire i seguenti indirizzi:
 - a) <u>per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente, corrispondente all'architettura tradizionale locale all'esterno del nucleo di antica formazione o a qualificati aspetti architettonici, è fatto divieto di:</u>
 - <u>alterare sensibilmente i rapporti proporzionali delle dimensioni e morfologie plano–altimetriche (lunghezza, larghezza, altezza) e delle pendenze delle coperture;</u>
 - <u>deturpare o eliminare elementi architettonici originari caratterizzanti;</u>
 - <u>eliminare manufatti esterni di arredo ambientale di valore documentario e storico-culturale:</u>

- b) <u>per quanto riguarda il patrimonio edilizio di recente formazione, ogni ulteriore intervento su di esso è finalizzato a:</u>
 - <u>utilizzare materiali che non risultino in contrasto con quelli che determinano la coerenza generale del singolo manufatto o edificio con il contesto;</u>
 - <u>eliminare componenti e materiali che costituiscano</u> <u>elemento di antagonismo con gli aspetti architettonici e/o</u> <u>ambientali qualificati del contesto;</u>
 - <u>mantenere e/o ripristinare gli aspetti compositivi e</u> <u>morfologici complessivi della costruzione.</u>
- c) <u>per quanto riguarda la realizzazione di nuove costruzioni per le diverse destinazioni funzionali previste dal P.R.G., i progetti di intervento dovranno seguire i seguenti indirizzi:</u>
 - <u>coerenza con la morfologia del suolo che caratterizza il contesto;</u>
 - <u>equilibrio delle caratteristiche morfologiche, compositive</u> <u>e dimensionali delle costruzioni e dei manufatti;</u>
 - <u>utilizzazione di materiali e colorazioni compatibili con</u> <u>l'omogeneità del contesto edificato.</u>
- 6. Per quanto riguarda la componente rumore, nel caso di nuovi interventi produttivi e residenziali, dovranno essere verificati eventuali "salti" di classificazione ai confini comunali, mettendo in atto eventuali necessarie modifiche alla relativa pianificazione secondo la procedura dell'art. 7 della L.R. 52/2000 seguendo la DGR n. 85-3802 del 6 agosto 2001.

Articolo 51. - Aree di tutela archeologica a rischio archeologico

- 1. Tutti gli interventi edilizi e/o di sistemazione, anche ai soli fini agricoli, del terrene che comportane movimenti del medesime per profondità superiori a quella corrispondente allo strato di coltivo (50 cm.) e che ricadano all'interno delle aree individuate sulle tavole di Piano con apposita simbologia, sono sottoposti a normo cautolari per la salvaguardia dei "beni di interesso archeologico".
- 2. Pena la decadenza di qualsiasi titolo abilitativo, preventivamente all'esecuzione delle opere di cui al precedente comma, dovrà essere data informazione avvertita la alla Sepraintendenza per i Beni. Archeologici competente per territorio secondo le procedure vigenti che provvederà ad impartire le prescrizioni operative alle quali attenersi da parte degli interessati nell'attuazione degli interventi.
- Qualunque tipo di intervento che preveda attività di scavo, anche di lieve entità, all'interno delle aree a potenziale archeologico, individuate sulle Tavola di Piano con apposita simbologia, sono sottoposte a norme cautelari per la salvaguardia del patrimonio archeologico sepolto.
- 2. Pena la decadenza di qualsiasi titolo abilitativo, preventivamente all'esecuzione delle opere di cui al precedente comma, il progetto dell'intervento, opportunamente corredato di tavole esplicative (planimetrie con posizionamento e ingombro dell'area oggetto di scavo, sezioni con indicazione delle profondità di scavo in progetto), dovrà essere sottoposto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'espressione del parere di competenza sotto il profilo archeologico.
- 3. <u>La stessa procedura deve essere espletata in caso di interventi all'interno del Centro Storico/Nucleo di antica Formazione, e in corrispondenza di edifici storici e di tracciati stradali antichi.</u>
- 4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, comprese le opere di urbanizzazione, anche non ricadenti in aree già individuate come a potenziale archeologico, si richiama l'applicazione della normativa vigente in materia (D. Lgs. 42/2004, art. 28 e s.m.i. e D. Lgs. 50/2016, art. 25 e s.m.i. "Verifica preventiva dell'interesse archeologico")".

Articolo 52. - Aree soggette ad usi civici

- 2. Per le dette aree, indipendentemente dagli usi in atto e dalla classificazione urbanistica loro assegnata sulle tavole del P.R.G., la situazione urbanistica resta congelata allo stato di fatto e sugli edifici in esse presenti sono possibili i soli interventi edilizi di MO e MS manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Con la risoluzione delle situazioni amministrative derivanti dalla presenza del vincolo ad uso civico, per le stesse diverranno immediatamente cogenti le prescrizioni e le norme di attuazione relative alle diverse classificazioni urbanistiche indicate dal presente P.R.G.

Articolo 53. - Normativa di idoneità geologica-tecnica geologica all'utilizzazione urbanistica

- 1. Tra gli elaborati dell'allegato A.1 alla Relazione di Piano (Elaborati geologico-tecnici), la Tav. 07 Carta di Sintesi suddivide, ai sensi della Circolare P.G.R. 7/LAP/99, il territorio comunale in zone caratterizzate da diversa morfologia, geologia ed idrologia che determinano limitazioni di varia misura alle possibilità edificatorie, nonché l'elaborato G1 Relazione Geologica che detta le eventuali prescrizioni alle quali ottemperare per il conseguimento di Permessi di Costruire o la presentazione di D.i.a.
- 2. Gli elaborati di cui al precedente comma, che costituiscono parte integrante del P.R.G.C., suddividono il territorio comunale in zone dalle seguenti caratteristiche:
 - Classe I: porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche;
 - Classe II: porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate ai D.M. 11 marzo 1988 e D.M. 14.01.2008 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante;
 - Classe III: porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente; la presente classe prevede le seguenti specificazioni:
 - IIIA: porzioni di territorio che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili o soggette a pericolo di valanghe, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia); in particolare riguarda aree inedificate o edificate, ma con edifici non classificati nelle altre classi perché non cartografati, o isolati in aree collinari o montane abbandonate, in cui siano stati evidenziati elementi di pericolosità geomorfologica tali da renderle inidonee all'utilizzazione urbanistica;
 - IIIB: porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio

sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente; la presente sottoclasse contempla le seguenti ulteriori specificazioni:

- IIIB2: aree caratterizzate da medio-moderato grado di pericolosità geomorfologica e da rischio medio-moderato in funzione dell'uso attuale del territorio (aree edificate);
- IIIB3: aree caratterizzate da medio-alto grado di pericolosità geomorfologica e da rischio medio-alto in funzione dell'uso del territorio (aree edificate).
- 3. Gli interventi edilizi e di trasformazione del suolo ammessi e non ammessi nelle aree caratterizzate dalle Classi e dalle Sottoclassi elencate al precedente comma sono i seguenti:
 - Classe I: sono ammessi tutti gli interventi di trasformazione urbanistica; gli interventi di cui ai D.M. 11 marzo 1988 e D.M. 14.01.2008 necessitano la presentazione di una relazione geotecnica;
 - Classe II: sono ammessi tutti gli interventi a patto che si realizzi un approfondimento d'indagine di carattere idrogeologico o geologico-tecnico, sviluppato secondo le direttive dei D.M. 11.03.1988 e D.M. 14.01.2008 e mirato all'individuazione, alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi tecnici necessari ad annullare la situazione di moderata pericolosità geomorfologica e a superare le limitazioni di carattere urbanistico secondo la seguente procedura:

prima del rilascio del Permesso di Costruire per i nuovi interventi, il richiedente dovrà produrre una relazione geologica nella quale un professionista abilitato in materia, a seguito di indagini geognostiche, geotecniche ed idrogeologiche, indichi le interazioni tra le opere in progetto e la situazione geologica esistente in sito; in particolare la relazione dovrà approfondire i seguenti aspetti:

- le caratteristiche litologiche delle formazioni geologiche affioranti e la loro tendenza evolutiva dal punto di vista geologico-tecnico;
- la giacitura dei limiti formazionali, delle superfici di strato o di foliazione e delle superfici di discontinuità e le condizioni di equilibrio degli ammassi rocciosi in relazione agli interventi previsti;
- la valutazione qualitativa e quantitativa delle coperture dei materiali incoerenti o

- pseudocoerenti in piano ed in pendio e la stima delle loro condizioni di equilibrio;
- le caratteristiche idrogeologiche, la definizione del grado di permeabilità delle singole formazioni e la compatibilità degli interventi con la presenza di falde idriche, sia ai fini della tutela delle risorse che per la opportunità di vani allagabili;
- definizione del reticolo idrografico superficiale e valutazione delle aree allagabili per le portate di massima piena (tempi di ritorno di 100 e/o 200 anni) nel caso in cui l'intervento sia prossimo ad un corso d'acqua;
- indicazioni sulle interazioni tra le opere da realizzarsi e quanto già esistente nelle aree circonvicine;
- elaborati grafici e dati di calcolo relativi ai punti di cui sopra;

sulla base delle tipologie di pericolosità geologica riscontrate e delle analisi sviluppate, il professionista abilitato fornirà le indicazioni e le prescrizioni progettuali alle quali attenersi nella realizzazione delle opere previste.

Classe IIIA: sono ammessi unicamente i seguenti interventi:

- opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77 (opere previste dal Piano Territoriale, opere dichiarate di pubblica utilità, opere attinenti il regime idraulico, le derivazioni d'acqua, le condotte idriche, gli impianti di depurazione, gli elettrodotti, gli impianti di telecomunicazione ed altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi);
- gli attraversamenti dei corsi d'acqua e la viabilità per il necessario collegamento con gli Alpeggi e/o con zone produttive solo se non altrimenti localizzabili;
- opere di sistemazione idrogeologica e di regimazione delle acque;
- opere di captazione di sorgenti e/o trivellazione di pozzi e relative opere di estrazione, adduzione e distribuzione:
- interventi di consolidamento dei versanti o di stabilizzazione di fenomeni di dissesto;
- attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 69/78:
- posa di contenitori interrati per lo stoccaggio e la distribuzione di fonti energetiche;
- strade di servizio alle attività estrattive o agrosilvo-pastorali chiuse al traffico pubblico e piste tagliafuoco;

tali opere dovranno essere progettate nella scrupolosa osservanza di quanto stabilito dai D.M. 11.03.1988 e D.M. 14.01.2008 e prevedere tutti gli accorgimenti tecnico-operativi atti a minimizzare la vulnerabilità e la pericolosità geomorfologica nell'area di intervento;

per quanto attiene ad eventuali aree in classe IIIA, al di fuori delle perimetrazioni di dissesto attivo e aventi un particolare interesse ai fini agricoli, zootecnici ed agro-silvo-pastorali, è consentita la realizzazione di nuove opere edilizie, anche a fini abitativi, purchè strettamente connesse agli usi agricoli di cui sopra, obbligatoriamente precedute da uno studio di fattibilità geologica di grande dettaglio, che:

- approfondisca l'analisi del territorio, evidenziandone la tendenza al dissesto;
- valuti la possibilità e l'opportunità degli interventi;
- definisca una tipologia d'intervento, compatibile con le caratteristiche del territorio, minimizzandone l'impatto;
- verifichi la stabilità dell'insieme opere-versante;
- indichi le modalità costruttive:

fatte salve le norme delle fasce fluviali "A" e "B" del PAI in particolare, con riferimento all'individuazione grafica che compare sulla Tav. 7 — Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico — dell'Indagine Geologica che costituisce parte integrante del presente strumento urbanistico generale:

- negli areali EeA interessati da esondazioni e dissesti morfologici ad intensità/pericolosità molto elevata sono esclusivamente consentiti gli interventi:
 - di demolizione senza ricostruzione (D);
 - di manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS), di restauro (RC1) e risanamento conservativo (RC2);
 - di miglioramento della vulnerabilità di edifici ed impianti esistenti e del grado di tutela della pubblica incolumità, senza aumenti dell'edificato e cambi di destinazione d'uso che comportino aumenti del carico insediativo;
 - necessari alla manutenzione di opere di interesse pubblico e alla conservazione di beni culturali e paesaggistici;

- di cambiamento delle destinazioni colturali, purchè esterni ad una fascia di 4 m. dal ciglio delle sponde (R.D. 25.07.1904, n. 523);
- di ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori di interferenza antropica;
- di difesa, sistemazione idraulica e monitoraggio dei fenomeni;
- di ristrutturazione/realizzazione di infrastrutture lineari e a rete di interesse pubblico essenziale, non altrimenti localizzabili, compatibili con lo stato di dissesto rilevato, validate dall'Autorità competente, che comunque garantiscano la sicurezza dell'esercizio delle funzioni cui sono destinate, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- di ampliamento/ristrutturazione degli impianti per il trattamento dei reflui;
- per l'esercizio del recupero/smaltimento già autorizzati dei rifiuti ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 05.02.1997, n. 22;
- di realizzazione di opere di captazione, estrazione, adduzione, distribuzione e produzione di energie rinnovabili;
- negli areali EbA interessati da esondazioni e dissesti morfologici ad intensità/pericolosità elevata, oltre agli interventi previsti per i dissesti EeA sono consentiti gli interventi:
 - di ristrutturazione edilizia senza aumenti dell'edificato (RE1);
 - di realizzazione di impianti per il trattamento dei reflui;
 - di completamento degli impianti a tecnologia complessa per il recupero/smaltimento dei rifiuti quando necessari per l'autonomia degli ambiti territoriali ottimali individuati dalla pianificazione di settore, purchè subordinatamente alla validazione di compatibilità con il PAI da parte dell'Autorità di Bacino;
 - negli areali EbA interessati da esondazioni e dissesti morfologici ad intensità/pericolosità elevata, oltre agli interventi previsti per i dissesti EeA sono consentiti gli interventi;
- negli areali EmA interessati da esondazioni e dissesti morfologici ad intensità/pericolosità media/moderata, sono consentiti tutti gli interventi

ammessi per la classe di idoneità urbanistica di appartenenza;

- negli ambiti lineari EbL, interessati da esondazioni e dissesti morfologici ad intensità/pericolosità elevata, sono esclusivamente consentiti gli interventi ammessi negli areali EeA;
- negli areali FA (frane in dissesto attivo interessate da pericolosità molto elevata) sono esclusivamente ammessi interventi di:
 - di demolizione senza ricostruzione (D):
 - di manutenzione ordinaria (MO);
 - di miglioramento della vulnerabilità di edifici ed impianti esistenti e del grado di tutela della pubblica incolumità, senza aumenti dell'edificato e cambi di destinazione d'uso che comportino aumenti del carico insediativo:
 - necessari alla manutenzione di opere di interesse pubblico e alla conservazione di beni culturali e paesaggistici;
 - di bonifica, sistemazione e monitoraggio dei movimenti franosi:
 - di regimazione delle acque superficiali e sotterranee:
 - di ristrutturazione/realizzazione di infrastrutture lineari e a rete di interesse pubblico essenziale, non altrimenti localizzabili, compatibili con lo stato di dissesto rilevato, validate dall'Autorità competente, che comunque garantiscano la sicurezza dell'esercizio delle funzioni cui sono destinate, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;

possono essere altresì realizzati nelle aree in classe IIIA non in dissesto attivo, le opere a servizio di nuclei abitati frazionali o case sparse quali:

- rimesse, depositi di legname, piccoli depositi funzionali all'abitazione, ecc.;
- vani scala, opere igienico-sanitarie non altrimenti collocabili:

anche per questi interventi occorre procedere preventivamente alla realizzazione di uno studio di fattibilità geologica di dettaglio come per le aree di interesse agricolo di cui sopra.

- Classe IIIB: Si tratta di aree edificate in cui si rende necessaria la realizzazione di opere o attività di attenuazione o riduzione della pericolosità attraverso interventi di riassetto del territorio; sino all'esecuzione dei Progetti di Riassetto sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico e comunque sono ammessi:
 - opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77 (opere previste dal Piano Territoriale, opere dichiarate di pubblica utilità, opere attinenti il regime idraulico, le derivazioni d'acqua, le condotte idriche, gli impianti di depurazione, gli elettrodotti, gli impianti di telecomunicazione ed altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi);
 - gli attraversamenti dei corsi d'acqua e la viabilità per il necessario collegamento con gli Alpeggi e/o con zone produttive solo se non altrimenti localizzabili;
 - opere di sistemazione idrogeologica e di regimazione delle acque;
 - opere di captazione di sorgenti e/o trivellazione di pozzi e relative opere di estrazione, adduzione e distribuzione;
 - interventi di consolidamento dei versanti o di stabilizzazione di fenomeni di dissesto;
 - attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 69/78:
 - posa di contenitori interrati per lo stoccaggio e la distribuzione di fonti energetiche:
 - strade di servizio alle attività estrattive o agrosilvo-pastorali chiuse al traffico pubblico e piste tagliafuoco;

per le aree in oggetto l'Amministrazione Comunale deve quindi impegnarsi a programmare piani di riassetto a tutela del patrimonio urbanistico esistente, da eseguirsi anche ad opera di soggetti privati, facendo redigere un Cronoprogramma delle opere da realizzare;

il progetto delle opere di attuazione del cronoprogramma dovrà essere sottoposto ad approvazione preventiva da parte dell'Amministrazione comunale;

gli interventi programmati, una volta eseguiti, dovranno essere validati dall'Amministrazione Comunale e consentiranno la realizzazione di ulteriori interventi contemplati nel precedente elenco; l'Amministrazione Comunale deve, in ogni caso, assumersi l'impegno e la responsabilità di sorvegliare sulla funzionalità delle opere di sistemazione idrogeologica presenti nel territorio del Comune, stendendo periodici rapporti tecnici che ne certifichino lo stato di conservazione; deve, altresì, programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa e degli alvei dei corsi d'acqua e dei versanti;

in funzione del grado di pericolosità geomorfologica del territorio, dell'effettiva possibilità di eliminare o ridurre il rischio e del livello di efficacia delle opere di attenuazione del rischio, ai sensi della C.P.G.R. 7/LAP è possibile individuare quattro Sottoclassi (IIIB1-IIIB2-IIIB3-IIIB4) entro le quali sono ammissibili interventi differenziati; per le fattispecie che interessano il territorio comunale di Briga Novarese, sono state individuate le Sottoclassi: IIIB2 e IIIB3; nelle aree classificate come IIIB2 e IIIB3 vale, in ogni caso, il divieto di realizzare attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, etc.); è invece ammessa la realizzazione di aree attrezzate per lo sport e la ricreazione;

tutti gli interventi consentiti nella classe IIIB devono essere preceduti dalla presentazione di una relazione geologica di dettaglio a cura del proponente, redatta da un professionista abilitato, che individui i rischi geologici esistenti sul sito in intervento e le modalità per la loro riduzione o superamento, nonché degli effetti indotti dalle opere previste.

- IIIB2: oltre a quelli indicati in genere per le aree IIIB, sono consentiti interventi senza aumento del carico antropico (MO, MS, RC1, RC2, RE1, DR, DS) ed in particolare:
 - manutenzioni e ristrutturazioni senza ampliamento;
 - adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici;
 - adeguamenti igienico-sanitari;
 - recupero di vani esistenti ad uso accessorio (box, rimesse, depositi legname, ecc.);
 - a seguito della realizzazione di Piani di Riassetto e del costante controllo e manutenzione delle opere di difesa realizzate,

previsti con la stesura di un Cronoprogramma, è possibile l'aumento del carico antropico e la realizzazione dei seguenti interventi (RE2, RE3, NCc, NCa, NCu, NCt, NCm):

- cambio di destinazione d'uso;
- ampliamenti;
- nuove edificazioni;
- completamenti;
- demolizioni con ricostruzione;

IIIB3: oltre a quelli indicati in genere per le aree IIIB, sono consentiti interventi senza aumento del carico antropico -(MO, MS, RC1, RC2, RE1, DR, DS)-ed in particolare:

- manutenzioni e ristrutturazioni senza ampliamento;
- adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici;
- adeguamenti igienico-sanitari;
- recupero di vani esistenti ad uso accessorio (box, rimesse, depositi legname, ecc.).

a seguito della realizzazione di Piani di Riassetto e di costante controllo e manutenzione delle opere di difesa realizzate, previsti con la stesura di un Cronoprogramma, è possibile un modesto aumento del carico antropico e la realizzazione dei seguenti interventi (RE2, RE3, NCa, NCu, NCt, NCm):

- cambio di destinazione d'uso;
- piccoli ampliamenti;
- demolizioni con ricostruzione.

Tabella riassuntiva degli interventi ammessi nelle Sottoclassi IIIB2 e IIIB3:

Tabelle	Tabella hassuntiva degli interventi animessi helle sottociassi inbz e inbs.						
Sotto classe	Realizzazione dei piani di riassette	Aumento carico antropico	Interventi consentiti (oltre a quelli previsti in generale nella classe IIIB)				
Prima NO			manutenzioni e ristrutturazioni senza ampliamento (MO, MS, RC1, RC2, RE1); adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici (RE1); adeguamenti igienico-sanitari (RC1, RC2, RE1, NCa); recupero di vani esistenti ad uso accessorio (box, rimesse, depositi legname, ecc.) (RC1, RC2, RE1).				
	Dopo	SI	cambio di destinazione d'uso (RC1, RC2, RE1, RE2, RE3); ampliamenti (NCa, NCu); nuove edificazioni (NCa, NCc, NCu, NCt, NCm); completamenti (NCc, NCu, NCt, NCm); demolizioni con ricostruzione (RE3).				
IIIB3	Prima	NO	manutenzioni e ristrutturazioni senza ampliamento (MO, MS, RC1, RC2, RE1); adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici (RE1); adeguamenti igienico-sanitari (RC1, RC2, RE1, RE2, NCa); recupero di vani esistenti ad uso accessorio (box, rimesse, depositi legname, ecc.) (RC1, RC2, RE1). cambio di destinazione d'uso (RC1, RC2, RE1, RE2, RE3);				
	Dopo	SI	piccoli ampliamenti (RE2, NCa, NCu, NCt, NCm); demolizioni con ricostruzione (RE3).				

- 4. Con validità per tutto il territorio comunale e comunque nel rispetto di quanto prescritto dal D.P.R. 09.04.1993, dalla D.G.R. n. 38-8849/2008, L.R. n. 4/2009, dalla D.P.G.R. 15.02.2010 Regolamento regionale n. 4/R Regolamento Forestale, in sede di intervento occorrerà in ogni caso garantire il rispetto delle seguenti disposizioni a carattere generale riguardanti tutti i corsi d'acqua, stagionali o perenni, di proprietà pubblica o privata:
 - nelle "Fasce di rispetto dei corsi d'acqua", le utilizzazioni consentite sono esclusivamente quelle previste dal 3° comma dell'art. 27 - L.R. 56/77 e s.m.i.;
 - in nessun caso è consentita la copertura dei corsi d'acqua mediante tubi o scatolari, anche se di ampia sezione;
 - le opere di attraversamento stradale sui corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non risulti in nessun caso inferiore rispetto alla larghezza dell'alveo "a rive piene", misurata a monte dell'opera, indipendentemente dai risultati di verifiche idrauliche condotte considerando le portate di massima piena; le verifiche dovranno sempre tenere conto della portata totale del corso d'acqua, comprensiva di portata liquida e trasporto solido; gli attraversamenti dei corsi d'acqua non dovranno avere larghezza superiore a quella dell'opera

viaria:

- sono vietate opere che comportino variazioni nel corso o nel deflusso delle acque, restringimenti di sezioni e quant'altro possa comportare instabilità delle scarpate e delle sponde;
- in nessun caso è ammessa l'occlusione, anche parziale, dei corsi d'acqua (comprese le zone di testata) tramite riporti di vario genere;
- le opere di sistemazione idrogeologica e di regimazione delle acque mireranno a:
 - garantire sezioni di deflusso regolari e tali da consentire lo smaltimento di portate di massima piena, calcolate sulla base di eventi meteorici critici, con tempi di ritorno di 100 anni per i corsi d'acqua non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e 200 anni per quelli iscritti negli elenchi (in ogni caso le sezioni dovranno assicurare il deflusso di contributi pari a 10 m³/s/Km² di bacino);
 - assicurare la periodica manutenzione delle opere idrauliche e la pulizia degli alvei, prevedendo, in particolare, l'asportazione della vegetazione arborea ed arbustiva radicata in alveo e/o al piede delle sponde;
- nel caso di corsi d'acqua arginati o dotati di opere idrauliche, deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi;
- non sono ammesse opere, ivi comprese le recinzioni, che impediscano l'accesso pedonale all'alveo e alle opere di difesa idraulica e che impediscano la percorribilità pedonale longitudinalmente all'alveo stesso in periodi di portata di piena anche eccezionale:
- non sono ammessi scarichi di rifiuti sulle fasce spondali dei corsi d'acqua e sui versanti, ivi compresi i materiali inerti provenienti da demolizioni e scavi e gli scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini;
- eliminare le tratte d'alveo coperte o confinate, anche parzialmente, in manufatti tubolari e/o scatolari, di sezione chiaramente insufficiente;
- in merito alla stabilità dei versanti, dovranno essere rispettate le sequenti disposizioni:
 - salvo diverse prescrizioni, evidenziate negli elaborati cartografici (in particolare, nella tav. 7 Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Idoneità alla Utilizzazione Urbanistica) dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto non inferiore a 10 m dall'orlo delle principali scarpate presenti nel territorio comunale;
 - nelle zone acclivi, particolare attenzione dovrà essere posta nella regolazione delle acque superficiali, che andranno captate, regimate e convogliate negli impluvi naturali;
 - dovrà essere costantemente garantita la manutenzione dei muretti a secco limitrofi agli insediamenti antropici previsti, ripristinando quelli che mostrano segni di ammaloramento e di instabilità;

infine, per quanto attiene aree depresse dal punto di vista geomorfologico o caratterizzate da insufficiente drenaggio, il ricorso alla riquotatura è ammesso solo ed esclusivamente se viene dimostrato che, in condizioni ordinarie e straordinarie, tale riempimento non aggravi le condizioni di pericolosità delle aree limitrofe.

- 5. Il fascicolo G3 Schede monografiche delle aree di intervento facente parte integrante della Relazione Idrogeologica contiene le schede geologico-tecniche che regolano le condizioni di intervento nelle aree interessate dai possibili interventi di nuova edificazione e, come tali, rappresentano parte integrante e non eludibile delle Norme di Attuazione del P.R.G.C.
- 1. <u>La normativa di idoneità geologica all'utilizzazione urbanistica è redatta ai sensi della Circ. P.R.G. Piemonte 7/LAP 1996 e della DGR del Piemonte n. 64-7417 del 7/04/2014 "Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica".</u>

Articolo 53.1. - Classe di idoneità I

- Ai sensi della Circ. P.R.G. Piemonte 7/LAP 1996 e s.m.i., la classe I riguarda "Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 17 gennaio 2018 (norme tecniche delle costruzioni) e s.m.i.
- 2. Per le aree appartenenti a questa classe non sono stati messi in rilievo elementi di pericolosità geomorfologica od idrologica e non si prevedono limitazioni di carattere geoambientale, per cui sono ammessi tutti gli interventi di trasformazione urbanistica; gli interventi di cui al D.M. 17 gennaio 2018 necessitano la presentazione di una relazione geologica e geotecnica.

Articolo 53.2. - Classe di idoneità II

1. Ai sensi della Circ. P.R.G. Piemonte 7/LAP 1996 e s.m.i., la classe II riguarda "Porzioni di territorio nelle quali le condizioni moderata pericolosità geomorfologica di agevolmente possono essere superate l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 17 gennaio 2018 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante".

- 2. Per le aree ascritte alla Classe II è possibile la realizzazione di tutti gli interventi a patto che si realizzi un approfondimento d'indagine di carattere idrogeologico o geologico-tecnico, sviluppato secondo le direttive del D.M. 17 gennaio 2018 e mirato all'individuazione, alla progettazione ed alla realizzazione degli eventuali interventi necessari ad annullare la situazione di moderata pericolosità geomorfologica esistente.
- 3. <u>Nella classe II interessata da dissesti di tipo Em non sono consentiti vani interrati o seminterrati.</u>

Articolo 53.3. - Classi di idoneità III

- 1. Ai sensi della Circ. P.R.G. Piemonte 7/LAP 1996 e s.m.i., la classe III riguarda "Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente".
- 2. La classe di idoneità III, in funzione dell'uso attuale del territorio e del grado di pericolosità riscontrato (da medio ad elevato), viene distinta nella Classe IIIa e Classe IIIb, così definite dalla Circ. P.R.G. Piemonte 7/LAP 1996 e s.m.i.:
 - <u>Classe IIIA</u>: "Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili o soggette a pericolo di valanghe, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia)".
 - Classe IIIB: "Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, quali ad esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc...; Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. Gli strumenti attuativi del riassetto idrogeologico e i Piani Comunali di protezione civile dovranno essere reciprocamente coerenti".

3. Nella classe di idoneità III sono possibili interventi con limitazioni e sempre considerando l'obbligo di presentare uno studio di compatibilità con la sottoclasse di rischio presente basato sulla pericolosità del sito, oltre al rispetto della normativa tecnica rappresentata dal D.M. 17 gennaio 2018 e dalle circolari o leggi collegate nonché alle modifiche ed integrazioni di queste.

Articolo 53.3.1. - Classe di idoneità IIIA

- 1. Riguarda aree generalmente inedificate o porzioni di territorio non classificati diversamente perché riconducibili ad aree periferiche, montane o collinari abbandonate e dove è possibile la presenza di edifici isolati o ruderi, anche non cartografati.
- 2. In tali aree non sono consentite nuove edificazioni e in generale nuove opere ad eccezione di:
 - opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili
 - infrastrutture private relative a servizi essenziali non altrimenti localizzabili (ad esempio acquedotti, fognature, lineo elettriche, lineo telefoniche, ecc.)
 - opere per la produzione di energia
 - opere di sistemazione idrogeologica e di regimazione delle acque;
 - attività estrattive:
 - piste ed accessi per attività o edifici esistenti;
 - infrastrutture turistiche lineari o puntuali per la fruizione del territorio;
- 3. Per quanto attiene alle aree in classe IIIA, al di fuori delle perimetrazioni di dissesto a pericelesità elevata, melto elevata o RME sono consentiti:
 - gli interventi strettamente connessi alle attività agricolo di Aziende esistenti sul territorio che, in assenza di alternative praticabili, debbano valorizzare le aree ai fini agricoli, agrituristici, zootecnici ed agro-silvo-pastorali; a tale scopo è possibile la realizzazione di opere e fabbricati anche a fini abitativi del conduttore agricolo e dello sue attività connesse (ad es. agriturismo);
 - il recupero degli edifici isolati o rudori con l'applicazione delle norme previste per la classe IIIB2; nel presente caso deve essere accertata la necessità di eseguire opere di riassetto, che devranno essere eseguite preventivamente al recupero dell'edificio e certificate da tecnico abilitato.
 - le opere a servizio di nuclei abitati frazionali o case sparse che non aumentino il carico antropico quali: piccole rimesse, depositi di legname, piccoli depositi

funzionali all'abitazione, vani scala, opere igienicosanitarie non altrimenti collocabili ecc.:

- 4. Per quanto attione alle aree in classe IIIA, nelle parti cartografate in dissesto a pericolosità elevata, molto elevata o RME occorrerà attenersi alle specifiche indicazioni contenute nelle norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume PO (P.A.I.), pertinenti alle varie situazioni riscontrate. In tali ambiti sono consentite le opere di interesse pubblico riguardanti infrastrutture e reti non altrimenti localizzabili, compresi gli impianti per la produzione di energia rinnovabile, previa adeguata analisi del rischio presente e le modalità per la sua minimizzazione, da svolgere dal Progettista dell'opera ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 e delle direttive PAI di competenza. Il Progetto potrà essere attuato a seguito di parere positivo da parte dell'Amministrazione comunale.
- 2. Per tutti gli interventi è necessario produrre una relazione geologica, che dovrà esplicitare la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di rischio esistente, estesa ad un intorno significativo e che abbia, come contenuti minimi, oltre alle indicazioni previste dal D.M. 17 gennaio 2018, le seguenti specifiche:
 - analisi approfondita della dinamica geologica del territorio e dell'area in esame
 - valutazione sulla necessità/opportunità di opere di riassetto del territorio
 - espressione di eventuale programma di manutenzione delle opere di riassetto esistenti o da realizzare
 - definizione di una tipologia d'intervento compatibile con le caratteristiche del territorio, che ne minimizzi l'impatto.
- 3. Per quanto riguarda le attività agricole insediate nella classe IIIA, nelle zone non interessate da dissesti attivi cartografati (Ee, Eb, Fa, fascia fluviale A e B) In assenza di alternative praticabili, qualora le condizioni di pericolosità esistenti lo consentano tecnicamente, è consentita la realizzazione di interventi strettamente connessi alle attività agricole che debbano valorizzare le aree ai fini agricoli, agrituristici, zootecnici ed agro-silvo-pastorali; a tale scopo è possibile la realizzazione di opere e fabbricati anche a fini abitativi del conduttore agricolo e delle sue attività connesse (ad es. agriturismo).
- 4. Per quanto riguarda gli altri usi (non agricoli) si riportano nella seguente tabella le attività possibili in base alla classe di rischio e alla pericolosità e/o all'appartenenza alle fasce fluviali.

AREE SPARSE, EDIFICI ESISTENTI SPARSI, RUDERI, PERTINENZE	CLASSE DI RISC PERI				LUVIA	<u>\Ll e</u>
APPARTENENTI AD ALTRE CLASSI DI RISCHIO (1)	asce fluviali	IIIA A Ee	<u>IIIA</u> <u>FA</u>	IIIA B Eb	IIIA C Em	<u>IIIA</u>
Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo	1	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>•</u>
<u>Demolizione senza ricostruzione</u>		<u>•</u>	<u>•</u>	•	<u>•</u>	<u>•</u>
<u>Demolizione con ricostruzione</u>					<u>•</u>	<u>•</u>
Interventi di ristrutturazione edilizia					<u>•</u>	<u>•</u>
Cambi di destinazione d'uso (3)					<u>•</u>	<u>•</u>
Ampliamenti per adeguamenti igienico-funzionali (3)					<u>•</u>	<u>•</u>
Manutenzione di impianti per la gestione delle acque reflue		•	•	•	•	<u>•</u>
Realizzazione di impianti per la gestione delle acque reflue				<u>•</u>	•	<u>•</u>
Opere per la valorizzazione del territorio ad uso piccolo-artigianale, rice infrastrutture connesse (ad es. star box, glamping, case sugli alberi, ecc.) (2)				■	<u>•</u>	
Opere a servizio di nuclei abitati frazionali o case sparse che non aumentino il carico antropico quali: piccole rimesse, depositi di legname, piccoli depositi funzionali all'abitazione, vani scala, opere igienico-sanitarie non altrimenti collocabili ecc. (3)					<u>•</u>	•
Opere funzionali per la gestione di attività economiche esistenti (non agricole), non altrimenti collocabili, che non aumentino il rischio (ad es. tettoie, ricovero mezzi, depositi di terre e rocce ecc.). (3)					•	•
Ampliamenti per adeguamenti igienico-funzionali (3)					•	<u>•</u>
Piste e strade di accesso non pubbliche				•	•	<u>•</u>
Realizzazione di opere di mitigazione della vulnerabilità di edifici, impianti e strutture				<u>•</u>	•	<u>•</u>
Realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, infrastrutture a rete e relativi impianti			■	<u>•</u>	■	<u>•</u>
Realizzazione di opere di difesa, sistemazione idraulica e morfologica, opere d monitoraggio			•	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>•</u>
Opere di derivazione, reti e accumulo idrico, ecc.				<u>•</u>	<u>•</u>	•
Bonifiche ambientali e Gestione temporanea dei rifiuti				<u>•</u>	<u>•</u>	•

- (1) <u>Interventi che devono essere compatibili con la pericolosità esistente, da realizzare anche attraverso accorgimenti tecnici od opere efficaci a superare la pericolosità stessa, da attestare nei documenti progettuali (comprensivi di studio geologico) e certificazioni di avvenuta esecuzione.</u>
- (2) A fronte di qualsiasi intervento, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio ex art. 18, c. 7 delle NdA del PAI.
- (3) Nelle aree in dissesto Ee, Eb, Em e nelle fasce fluviali A, B e C sono vietati i vani interrati o semi interrati e comunque ogni intervento che possa essere danneggiato dalle eventuali esondazioni (ad es. impianti tecnologici sensibili alla sommersione, ecc.).

Articolo 53.3.2. - Classe di idoneità IIIB

 Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

- 2. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico. Il concetto di "carico antropico" è oggi definito attraverso la DGR del Piemonte n. 64-7417 del 7/04/2014 "Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica" al punto 6 della parte I e ai punti 7 e 7.1. della parte Il dell'Allegato A della citata DGR; esse, e può essere applicato al patrimonio edilizio esistente, si basa sullo seguenti definizioni:
 - a. Non costituisce incremento di carico antropico:
 - 1. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, ecc.):
 - 2. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) sul piano campagna nelle aree contraddistinte dalle classi di rischio IIIb3 e IIIb4 nel rispetto delle prescrizioni delle norme di attuazione del PAI:
 - 3. realizzare interventi di "adeguamento igienico funzionale", intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente:
 - 4. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie;
 - 5. utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della l.r. 21/98 qualora ciò non costituisca nuove ed autonome unità abitative.
 - b. Costituisce modesto incremento di carico antropico:
 - 1. il rocupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrio esistenti anche con cambio di destinazione d'uso;
 - 2. il recupero funzionale di edifici e parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto 1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di destinazioni d'uso solo a seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, lettere a) e c) della Parte I dell'Allegato A della D.G.R. 7 aprilo 2014 n. 64-7417;
 - 3. il frazionamento di unità abitativo di edifici (residenziali o agricoli), solo a seguito degli approfondimenti di cui di cui al punto 6, lettere a) e c) della Parte I dell'Allegato A della D.G.R. 7 aprilo 2014 n. 64-7417, purché ciò avvenga senza incrementi di volumetria;
 - 4. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa:
 - 5. gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti non

superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso; 6. gli interventi ammessi dall'art. 3 della l.r. 20/09.

- c. Costituiscono incremento di carico antropico:
- 1. ogni cambio di destinazione d'uso che richieda, nel rispetto dell'art. 21 della l.r. 56/77, maggiori detazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d'uso in atto alla data di adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l'uso residenziale;
- 2. qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante al PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto incremento di cui alla precedente lett. b;
- 3. ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera a. e negli ampliamenti di cui al punto 3 di cui alla precedente lettera b.;
- 4. gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 20/09.
- 3. Per quanto attiene alle aree in classe IIIB, nelle parti cartografate in disseste a pericolosità elevata, molto elevata o RME, occorrerà attenersi alle specifiche indicazioni contenute nelle norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume PO (P.A.I.), pertinenti alle varie situazioni riscontrate. In tali ambiti sono consentite le opere di interesse pubblico riguardanti infrastrutture e reti non altrimenti localizzabili, compresi gli impianti per la produzione di energia rinnovabile, previa adeguata analisi del rischio presente e le modalità per la sua minimizzazione, da svolgere dal Progettista dell'opera ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 e delle direttive PAI di competenza. Il Progetto potrà essere attuato a seguito di parere positivo da parte dell'Amministrazione comunale.
- 4. Nelle aree IIIB per le quali siano già state realizzate le opere di riassetto la compatibilità dell'intervento sarà valutata dall'Amministrazione comunale.
- 3. In generale inducono incremento di carico antropico gli interventi urbanistico-edilizi che generano un aumento, non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo di servizi. Il carico antropico assume il valore di "target" o "obiettivo" nella nota definizione del RISCHIO, il quale è dato dal prodotto tra la pericolosità e il target colpito. Quindi, per evitare un aumento del rischio, immaginando costante la pericolosità, occorre non aumentare il target, che nel nostro caso è il carico antropico.

- 4. Al fine di rendere il concetto di più facile applicabilità nella valutazione del valore del carico antropico, si ipotizzano 4 livelli di carico antropico crescente, individuati in base alle destinazioni funzionali degli immobili o delle attività, che comportano la presenza umana (indicativi e non esaustivi):
 - <u>L1 magazzini autorimesse, fabbricati pertinenziali, accessori alle residenze o attività economiche, strutture agricole</u>
 - <u>L2 attività economiche minori con densità di persone inferiori o uquali a 1 persona/50 mg</u>
 - <u>L3 attività economiche di media densità (tra 1 persona/50 mq e 1 persona/25 mq), uffici privati, residenze private</u>
 - L4 tutte le altre tipologie non comprese nelle precedenti
- 5. In conformità con la circolare 7/LAP 1996 e in relazione alla pericolosità rilevata e alle opere di difesa idrogeologica presenti e a quelle fattibili, all'interno della classe IIIb sono state distinte due tre sottoclassi: la sottoclasse IIIb2, la sottoclasse IIIb3 e la sottoclasse IIIb4.

<u>Articolo 53.3.2.1. - Interventi per la riduzione della pericolosità nelle aree classificate IIIB</u>

- 1. La Circ. PGR 8 maggio 1996 n. 7/LAP, in riferimento alle aree classificate IIIb, esplicita chiaramente che in assenza di interventi di riassetto "... saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico ..." intendendosi quest'ultimo definito generalmente come qualsiasi intervento di tipo urbanistico-edilizio che genera un aumento, non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo di servizi (si vedano anche le D.G.R. del 7 aprile 2011 31-1844 e la D.G.R. del 7 aprile 2014 n. 64-7417).
- 2. Le previsioni di intervento edificatorio con aumento del carico antropico nelle classi IIIb, laddove consentite, saranno pertanto possibili solo a seguito della realizzazione o della verifica di funzionalità delle opere di mitigazione del rischio esistente, che possono variare a seconda della situazione riscontrata e possono avere sia carattere pubblico che privato.
- 3. La Circ. PGR 8 maggio 1996 n. 7/LAP specifica, inoltre, che "la riduzione del rischio e/o la messa in sicurezza delle aree a fini urbanistici, dovrà essere verificata solo a collaudo avvenuto. L'attuazione delle previsioni di Piano regolatore potranno avviarsi solo successivamente all'avvenuta verifica", e inoltre che "La procedura che porterà alla realizzazione delle opere per la mitigazione del rischio (progettazione, realizzazione, collaudo) potrà essere gestita direttamente dall'Amministrazione

Comunale o da altri soggetti pubblici o privati. In entrambi i casi, completate le opere e fatte salve le procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà responsabilmente all'Amministrazione Comunale verificare che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate."

- 4. <u>Le aree incluse nella classe IIIB nel territorio di Briga N.</u> possono essere raggruppate in 4 ambiti omogenei ovvero:
 - ambito di interferenza con le dinamiche del torrente Agogna:
 - ambito di interferenza con le dinamiche del torrente Passone;
 - ambito di interferenza con la ex roggia Vecchia;
 - ambito di interferenza con la collina di S. Colombano.
- 5. Per i primi due ambiti si ritiene che le opere di mitigazione esistenti debbano essere valutate nella loro efficacia in sede di richiesta di intervento su aree in IIIB e successivamente si debbano valutare nuove opere efficaci per il riassetto, qualora le esistenti non risultassero adeguate.
- 6. Per i due ambiti relativi alla ex roggia Vecchia e alla base della collina di S. Colombano non risultano presenti opere di mitigazione e riassetto territoriali. Peraltro queste aree potrebbero essere mitigate anche con interventi più ristretti o di verifica degli assetti esistenti, stante la pericolosità rilevata. Risulta pertanto che gli interventi edilizi che dovessero essere richiesti in queste aree dovrebbero verificare le condizioni di stabilità del versante (S. Colombano) e la efficienza della canalizzazione (roggia Vecchia) e proporre interventi mitigativi anche locali, purché approvati dal Comune. Tali verifiche ed interventi, una volta realizzati e collaudati, permetterebbero l'incremento del carico antropico nelle aree di pertinenza.

Articolo 53.3.2.2. - Sottoclasse di idoneità IIIB2

- 1. Si tratta di aree caratterizzate da medio-moderato grado di pericolosità geomorfologica e da rischio medio-moderato in funzione dell'uso attuale del territorio (aree edificate).
- 2. Nelle porzioni di territorio ricadenti in questa sottoclasse, in assenza del collaudo delle opere di riassetto <u>e</u> <u>mitigazione del rischio</u>, sempre previste nell'ambito delle classi IIIB, sono consentiti interventi senza aumento del carico antropico.
- 3. A seguito della realizzazione, del collaudo e della constatazione dell'efficacia delle opere di riassetto sarà possibile l'aumento del carico antropico.

Tabella di riepilogo per la classe IIIB2

OPERE DI RIASSETTO COLLAUDATE	CARICO ANTROPICO	INTERVENTI CONSENTITI
NO	Non è possibile l'aumente del carico antropico	a3. realizzaro interventi di "adeguamento igionico funzionale", intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente; a4. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili caratterizzato da bassi tiranti e basse energie; a5. utilizzare i settetetti esistenti in applicazione della l.r. 21/98 qualora ciò non costituisca nuove ed autenome unità abitative
SI	È possibile l'aumento del carico antropico	a. Tutti gli interventi previsti in assenza di aumento del carico antropico b. Tutti gli interventi previsti per il medeste aumento del carico antropico c1. ogni cambio di destinazione d'uso che richieda, nel rispetto dell'art. 21 della l.r. 56/77, maggiori detazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d'uso in atto alla data di adezione della varianto al piano regelatore (ad esempio da magazzino a recidenza) e comunque egni cambio di destinazione verso l'uso residenziale; c2. qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adezione della variante al PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di medeste incremento di cui alla precedente lett. b; c3. ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera a. e negli ampliamenti di cui al punto 3 di cui alla precedente lettera b.; c4. gli interventi di cui agli articeli 4 e 7 della l.r. 20/09.

Articolo 53.3.2.3. - Sottoclasse di idoneità IIIB3

- 1. Si tratta di aree caratterizzate da medio-alto grado di pericolosità geomorfologica e da rischio medio-alto in funzione dell'uso del territorio (aree edificate).
- 2. Nelle porzioni di territorio ricadenti in questa sottoclasse, in assenza del collaudo delle opere di riassetto <u>e</u> <u>mitigazione del rischio</u>, sempre previste nell'ambito delle classi IIIB, sono consentiti interventi senza aumento del carico antropico.

3. A seguito della realizzazione, del collaudo e della constatazione dell'efficacia delle opere di riassetto sarà possibile un modesto aumento del carico antropico.

Tabella di riepilogo per la classe IIIB3

OPERE DI RIASSETTO COLLAUDATE	CARICO ANTROPICO	INTERVENTI CONSENTITI
NO	Non è possibile l'aumente del carico antropico	a1. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di egombero, ecc.); a2. realizzare edifici accessori (bex, tettoie, ricevere attrezzi, ecc.) sul piane campagna nelle aree centraddistinte dalle classi di rischio IIIb3 e IIIb4 nel rispetto delle prescrizioni delle norme di attuazione del PAI; a3. realizzare interventi di "adeguamento igienico funzionale", intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedane ampliamenti fine ad un massime di 25 mq, purché questi nen compertine incrementi in pianta della sagema edilizia esistente; a4. sepraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie; a5. utilizzare i settetetti esistenti in applicazione della l.r. 21/98 qualora ciò nen cestituisca nueve ed autonome unità abitative
Sl	È possibile un modeste aumente del carico antropico	a. Tutti gli interventi previsti in assenza di aumente del carice antropico b1. il recupero funzionale di edifici e parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrio esistenti anche con cambio di destinazione d'uso; b2. il recupero funzionale di edifici e parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto 1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrio esistenti e con cambi di destinazioni d'uso sele a seguito degli apprefendimenti di cui al punto 6, lettere a) e c) della Parte I dell'Allegato A della D.G.R. 7 aprile 2014 n. 64-7417; b3. il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali e agricoli), solo a seguito degli apprefendimenti di cui di cui al punto 6, lettere a) e c) della Parte I dell'Allegato A della D.G.R. 7 aprile 2014 n. 64-7417, purché ciò avvenga senza incrementi di volumetria; b4. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti compertanti un aumento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 me e non costituenti una nueva unità abitativa; b5. gli interventi di demolizione e ricestruzione e sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 me, attraverso scelte progettuali e tipologic costruttivo volto a diminuiro la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso; b6. gli interventi ammessi dall'art. 3 della I.r. 20/09.

Articolo 53.3.2.4. - Sottoclasse di idoneità IIIB4

- Si tratta di aree caratterizzate da elevato grado di pericolosità geomorfologica e da rischio alto in funzione dell'uso del territorio (aree edificate).
- 2. Nelle porzioni di territorio ricadenti in questa sottoclasse, in assenza del collaudo delle opere di riassetto e mitigazione del rischio, sempre previste nell'ambito delle classi IIIB, sono consentiti interventi senza aumento del carico antropico.
- 3. Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico carico antropico.

Articolo 53.3.2.5. - Tabella riassuntiva di definizione degli interventi ammissibili o meno nelle classi IIIB

1. <u>Nella seguente tabella si riportano le fattibilità edilizie relativamente alle aree poste in classe IIIB, considerando le due condizioni possibili di assenza delle misure di mitigazione e di riassetto (ante) e di collaudo delle misure stesse (post).</u>

AREE IN CLASSE IIIB (4) (5) Classe Fasce fluvia Pericolosità		IIIB2		E	IIIB3 B Eb		<u>B4</u> <u>A</u> <u>e</u>
	<u>Situazione</u>	<u>ante</u>	post	<u>ante</u>	post	<u>ante</u>	post
Manutenzione ordinaria e straordinaria		<u>•</u> (7)	<u>•</u>	<u>•</u> <u>(7)</u>	<u>•</u>	<u>•</u> <u>(7)</u>	<u>•</u> <u>(7)</u>
Restauro e risanamento conservativo		<u>•</u> (7)	<u>•</u>	<u>•</u> (7)	<u>•</u>		<u>•</u> <u>(7)</u>
<u>Demolizione senza ricostruzione</u>		•	•	<u>•</u>	•	•	<u>•</u>
Interventi di ristrutturazione edilizia			•		•		
Cambi di destinazione d'uso senza aumento del carico antropico (6)		•	•		•		
Cambi di destinazione d'uso con aumento del carico antropico (6)			•				
Adeguamenti igienico-funzionali, intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente			•	•	•	•	•
Adeguamenti igienico-funzionali che richiedano ampliamenti con incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente			•	•	•		
Recupero dei sottotetti (LR 21/1998)			•	<u>•</u> (7)	<u>•</u>		<u>•</u> (7)
Sopraelevazioni o ampliamenti dei piani primo e superiore			<u>•</u> (8)	<u>•</u>	<u>•</u>		<u>•</u> (7)
Utilizzo dei piani terreni dei fabbricati esistenti per realizzare locali accessori (6)			•	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>•</u>
Interventi di ampliamento in deroga (art. 3 LR 20/2009) (6)			•		•		
Nuova costruzione (completamento e nuovo impianto), ristrutturazione urbanistica (6)			•		<u>•</u> (9)		
Opere per la valorizzazione del territorio ad uso piccolo-artigianale, ricettivo-turistico e infrastrutture connesse (ad es. star box, glamping, case sugli alberi, ecc.) (5) (6)			<u>•</u>				

Costruzione di opere pertinenziali e accessorie (box, tettoie, bassi fabbricati ad uso autorimessa e ricovero) (6)	<u>•</u>	<u>•</u>				
Opere funzionali per la gestione di attività economiche esistenti (non agricole), non altrimenti collocabili, che non aumentino il rischio, aperte in modo da far defluire eventuali acque di piena a basso tirante ed energia (ad es. tettoie, ricovero mezzi, depositi di terre e rocce ecc.) (6)		•				
Manutenzione di impianti per la gestione delle acque reflue	•	<u>•</u>	<u>•</u>	•	<u>•</u>	<u>•</u>
Realizzazione di nuovi impianti per la gestione delle acque reflue		•	•	•		
Piste e strade di accesso non pubbliche		<u>•</u>	<u>•</u>	•	•	<u>•</u>
Realizzazione di opere di mitigazione della vulnerabilità di edifici, impianti e strutture	•	•	•	•	•	•
Realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, infrastrutture a rete e relativi impianti	•	•	•	•	<u>•</u>	<u>•</u>
Realizzazione di opere di difesa, sistemazione idraulica e morfologica, opere di monitoraggio	<u>•</u>	•	•	•	•	<u>•</u>
Opere di derivazione, reti e accumulo idrico, ecc.	<u>•</u>	•	•	<u>•</u>	•	<u>•</u>
Bonifiche ambientali e Gestione temporanea dei rifiuti			•	•	•	<u>•</u>

- (4) <u>Interventi che devono essere compatibili con la pericolosità esistente, da realizzare anche attraverso accorgimenti tecnici od opere efficaci a superare la pericolosità stessa, da attestare nei documenti progettuali (comprensivi di studio geologico) e certificazioni di avvenuta esecuzione.</u>
- (5) A fronte di qualsiasi intervento, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio ex art. 18, c. 7 delle NdA del PAI.
- (6) Nelle aree in dissesto Ee, Eb, Em e nelle fasce fluviali A, B e C sono vietati i vani interrati o semi interrati e comunque ogni intervento che possa essere danneggiato dalle eventuali esondazioni (ad es. impianti tecnologici sensibili alla sommersione, ecc.).
- (7) Divieto di frazionamenti e aumento di unità abitative
- (8) Solo per problematiche idrauliche con dismissione P.T.
- (9) Max 20% della superficie per un massimo di 200 mc

Articolo 53.4 – Aree interessate dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)

- 1. Il PGRA individua le aree potenzialmente espeste a pericolosità per alluvioni, stimando il grado di rischio al quale sono espesti gli elementi che ricadono entro le aree allagabili. Successivamente all'adozione da parte del AdbPo del PGRA, la Regione Piemente le ha rese vigente in maniera definitiva con delibera della Giunta Regionale del 30 luglio 2018, n. 25-7286 (DGR n. 25-7286 2018), che riperta le "Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 Norme di Attuazione PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi".
- 2. La DGR n. 25-7286 2018 individua quindi le modalità di applicazione del PGRA ai piani regolatori (in base ai vari ambiti territoriali), distinguendo tra quelli adeguati al PAI e quelli non adeguati; nel case del comune di Briga Novarese esse dispone di un PRGC adeguate al PAI e appartiene a due ambiti territoriali distinti ovvere al Reticolo principale

di pianura già interessato dalle fasce fluviali (RP) e al reticolo collinare e montano (RSCM).

- 3. Nella fase transitoria di variante al Piano regolatore, in attesa di recepire ed uniformare il quadro dei dissesti a quello previsto dal PGRA, si devono applicare i seguenti disposti:
 - per quanto riguarda la parte in ambito RP si applicano le sequenti indicazioni: a. qualora vi sia corrispondenza tra le fasce fluviali A e B e le aree di pericolosità H e M individuate nelle mappe del PGRA, il comune continua ad applicare le disposizioni del Titolo II delle norme di attuazione del PAI nelle aree delimitate dalle fasce fluviali vigenti: qualora vi sia corrispondenza tra le fasce fluviali C e le aree di pericolosità L, valgono le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 31 delle norme del PAI (compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti). b. qualora non vi sia corrispondenza tra le fasce fluviali A e B e gli ambiti di pericolosità H e M individuati nelle mappe del PGRA e laddove questi ultimi risultino più ampi rispetto alla corrispettiva fascia fluviale (area H > fascia A, area M > fascia B), nonchè nei casi in cui la fascia C sia interessata da aree di pericolosità H o M, i permessi a costruire o atti equivalenti possono essere rilasciati previa valutazione della compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità evidenziate nelle mappe del PGRA, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica. Di tale valutazione tiene conto il comune competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed infrastrutturali e il non aggravio delle condizioni di vulnerabilità e di rischio presenti e evidenziati dalle mappe del PGRA, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di
 - per quanto riguarda la parte in ambito RSCM si adottano le seguenti disposizioni:
 Qualora il comune abbia provveduto all'adeguamento del proprio piano regolatore al PAI e gli scenari di pericolosità contenuti nelle mappe del PGRA descrivano una situazione coerente a quella del PRG, valgono le norme di uso del suolo dettate dal piano regolatore stesso, tenendo conto della seguente decodifica riguardante il reticolo idrografico:

danno.

PAI	PGRA
Aree Ee (pericolosità molto	Aree H (scenario frequente)
elevata)	
Aree Eb (pericolosità elevata)	Aree M (scenario poce

	frequente)
Aree Em (pericolosità molto media-moderata)	Aree L (scenario raro)

Qualora il comune abbia il proprio piano regolatore adeguato al PAI, ma gli scenari di pericolosità contenuti nelle mappe del PGRA descrivono una situazione più gravosa, derivante da più recenti eventi alluvionali o da nuovi studi d'asta, il comune è tenuto ad aggiornare il quadro del dissesto del proprio strumento urbanistico tenendo conto delle nuove conoscenze. Fino a tale aggiornamento si applicano al quadro del dissesto individuato dalle mappe della pericolosità del PGRA le limitazioni di cui all'art. 9 commi 5, 6 e 6bis del PAI, secondo le decodifiche di cui alla precedente tabella.

Articolo 53.5. - Aree in dissesto

1. Per le aree interessate da dissesti, si applicano le limitazioni e le prescrizioni riportate nel presente paragrafo, che sono ispirate alle Norme di Attuazione P.A.I. del fiume Po.

2. In particolare si distinguono:

- a) Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio e fluviale interessanti ambiti areali EeA e ambiti lineari EeL Intensità/pericolosità molto elevata. Sono esclusivamente consentiti:
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie coperta e superficie utile lorda e di volume, senza cambiamenti di destinazione d'use che comportine aumente del carico insediativo:
 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni culturali e paesaggistici, compatibili con la normativa di tutela;
 - i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
 - gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validate dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.
- b) Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio e fluviale interessanti ambiti areali EbA e ambiti lineari EbL Intensità/pericolosità elevata. Oltre agli interventi previsti per i dissesti EeA, sono consentiti:
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficio e volume;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
 - il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificaziono regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

- c) Esondazioni e dissesti morfologici di carattere terrentizio e fluviale interessanti ambiti areali EmA e ambiti lineari EmL Intensità/pericolosità media/moderata. Sono consentiti tutti gli interventi indicati per la relativa classe di idoneità urbanistica
- d) Frane FA Dissesto attivo, pericelesità melto elevata. Sono esclusivamente consentiti:
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie coperta e superficie utile lorda e di volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni culturali o paesaggistici compatibili con la normativa di tutela;
 - le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti francsi:
 - le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee:
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essero.
- e) Fascia di deflusso della piena (fascia A). Sono vietate:
 - 1) le attività di trasformazione delle stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli:
 - 2) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 15);
 - 3) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli

- impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 16);
- 4) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento e il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alvee incise, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- 5) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- 6) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

Sono per contro consentiti:

- 7) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- 8) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- 9) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- 10) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui; e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in gelena, per il trasporte all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- 11) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- 12) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutturo rurali compatibili con l'assetto della fascia:
- 13) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

- 14) il deposito temporaneo di rifiuti come definito dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 15) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle nerme tecniche e dei requisiti specificati dallo stesso D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito;
- 16) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

f) Fascia di esondazione (Fascia B). sono vietati:

- 17) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamento equivalente;
- ◆ 18) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera e, punto 15);
- 19) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui ai precedenti punti dal 7 al 16:

- 20) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- 21) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasco, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 delle NDA

- del PAI, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis delle NDA del PAI;
- 22) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- 23) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni:
- 24) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ettimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 delle NDA del PAI, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis delle NDA del PAI.

Articolo 53.6. - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

- 1. I corsi d'acqua classificati come acque demaniali sono tutelati da fasce di rispetto secondo il disposto combinato delle seguenti norme:
 - art. 96 R.D. 25/07/1904, n°523;
 - art. 29 L.R. 56/1977;
- 2. Per la definizione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua demaniali si assume che, per la loro determinazione, sono da considerare le sponde come riportate dalle mappe catastali. Qualora risultassero differenze tra i percorsi planimetrici attuali dei corsi d'acqua e quelli delle mappe catastali le fasce si applicano alle linee di drenaggio attive. Inoltre le prescrizioni del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i. vigono sia per i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche sia per quelli appartenenti al demanio.
- 3. Si ricorda inoltre che rimangono di proprietà demaniale le aree abbandonate dal corso d'acqua, ai sensi della L. 37/1994 nonché in ragione dell'art. 32, comma 3, Titolo II delle N.d.A. del PAI.
- 4. La classificazione di rischio secondo la circolare 7/Lap nelle fasce dei corsi d'acqua viene determinata caso per caso e riportata sulla carta di SINTESI e nelle trasposizioni cartografiche urbanistiche.
- 5. Poichè fra i corsi d'acqua demaniali vi sono anche le canalizzazioni e le rogge utilizzate in passato per usi

energetici o altro, derivate dal torrente Agogna e che ora si trovano in condizioni di attività o non attività dal punto di vista idraulico, si intende qui precisare puntualmente la loro condizione di pericolosità. Tale determinazione si rende necessaria per il fatto che le acque demaniali sono di possibile sdemanializzazione, purchè ricorrano i requisiti di Legge e purchè non vi siano incompatibilità rispetto ai rischi idrogeologici. Pertanto la delimitazione delle classi di idoneità è fatta sulla reale pericolosità del sito, fatto salvo che va rispettato l'articolato del R.D. 25/07/1904, n°523, ma non esclude un futuro eventuale cambiamento delle classificazioni catastali.

- Canale Grola: canalizzazione probabilmente ad uso idroelettrico derivata in comune di Invorio e che interessa la parte nord occidentale del comune di Briga N. Attualmente la canalizzazione risulta abbandonata e non più riattivabile dalle acque del torrente Agogna in quanto vi sono interruzioni e ostruzioni al deflusso nel canale. Nelle fasce del canale vigono le limitazioni previste dall' art. 96 del R.D. 25/07/1904, n°523, mentre la classificazione di rischio è determinata in base alla reale situazione di pericolosità riscontrata (classe III A nel tratto sul versante e classe nella zona subpianeggiante).
- Roggia Vecchia: canale che derivava nel torrente Agogna poco a monte del ponte di via Roma e si svolge passando a nord del municipio di Briga N. sino all'ex mulino. L' imbocco è stato occluso nel febbraio 2004 e pertanto non è più riattivabile dalle acque del torrente Agogna, nemmeno in caso di piena fino a tempi di ritorno duecentennali. Tuttavia si prescrive il riempimento e l'inedificabilità fino ad una distanza di 5 metri dalla sponda, evidenziata dalla classe IIIA di pericolosità e fatta salva l'applicazione delle fasce di rispetto determinate dal R.D. 25/07/1904, n°523. Per quanto riguarda la fascia di inedificabilità indicata dall'art. 96 lett. F del R.D. 25/07/1904, n°523 si ritiene, per le motivazioni sopra esposte, che essa possa essere ridotta da 10 a 5 metri, tenuto conto che i piani regolatori possono assumere l'efficacia di "discipline vigenti nelle diverse località", di cui all'art. 96 sopra citato e pertanto in sede di approvazione del PRGC è possibile ridurre le fasce, previo parere dell'Autorità idraulica competente.
- Roggia Molinara di Borgomanero: derivazione in sponda destra del torrente Agogna presso la via Simonotti e che corre parallelamente al torrente sino alla zona del depuratore, entrando successivamente nel territorio di Borgomanero. Il canale risulta ancora riattivabile dalle acque del torrente Agogna e pertanto si adottano classificazioni di rischio relazionate alla situazione morfologica esistente, fatta salva l'applicazione delle fasce di rispetto determinate dal R.D. 25/07/1904, n°523.

6. Si ribadisce peraltro il divieto di tombinamento od intubamento dei corsi d'acqua sia demaniali che non demaniali e si raccomanda, laddove possibile, il ripristino a cielo aperto dei tratti tombinati o intubati esistenti.

Articolo 53.7. - Aree di salvaguardia di pozzi ad uso consumo umano

- 1. Nel territorio Comunale di Briga N. si trovano 3 pozzi alimentanti l'acquedotto, localizzati nel fondovalle e denominati Pozzo Agogna, Pozzo S. Tommaso e Pozzo Cascina Falcina.
- 2. La disciplina da osservare nelle aree di salvaguardia è dettata dal D.lgs. 152/2006 all'art. 94 e dal Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R.
- 3. L'art. 94 del D.lgs. 152/2006 prevede una zona di tutela assoluta geometrica (ZTA, 10 m di raggio dal pozzo) e una zona di rispetto geometrica (ZR, 200 m di raggio dal pozzo); la ZR può essere di forma non geometrica in caso di definizione delle aree di salvaguardia antecedenti il Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R.
- 4. Il Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R prevede una zona di tutela assoluta geometrica (ZTA, 10 m di raggio dal pozzo), una zona di rispetto ristretta (ZRR) e una zona di rispetto allargata (ZRA).
- 5. Nelle carte di piano regolatore vengono riportate le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili distinte per i pozzi nella maniera seguente:


Pozzo	Norma di riferimento	Anno di definizione delle aree di salvaguardia e det. Regionale di approvazione	Tipologia di aree di salvaguardia applicate
Agogna	art. 94 del D.lgs. 152/2006.	1995	ZTA 10 m di raggio dal pozzo ZR
S. Tommaso	art. 94 del D.lgs. 152/2006.	-	ZTA 10 m di raggio dal pozzo ZR 200 m di raggio dal pozzo
Cascina Falcina	Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R	D.D. 14 febbraio 2014, n. 34	ZTA 10 m di raggio dal pozzo ZRR ZRA

Articolo 53.8. - Normo per le aree di ricarica della falda idrica profonda

- 1. Nella Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico (TAV. 7) sono state riportate le delimitazioni delle aree di ricarica della falda profonda, come prescritto dal D.lgs. 152/2006 e dalla DGR n. 12-6441 del 2 febbraio 2018. Il Comune ha inoltre recepito, nel proprio regolamento edilizio la disciplina da adottarsi nelle sopra dette aree, con particolare riferimento al paragrafo 6 della DGR n. 12-6441, che riguarda gli aspetti realizzativi di particolari opere interrate. Si riepilogano di seguito tali opere soggette a regolamentazione:
 - nuovi serbatoi interrati
 - manutenzione di serbatoi interrati esistenti
 - dismissione serbatoi interrati
 - ricondizionamento di pozzi
 - sonde geotermiche

Articolo 53.9. - Vincolo idrogeologico

- 1. Alcune aree del territorio comunale sono soggette alle prescrizioni del Vincolo idrogeologico (r.d.l. n. 3267/1923, l.r. 45/1989): in particolare si tratta della porzione di collina, ad est, e di una ristretta fascia lungo il T.Agogna, in prossimità del confine comunale con Gozzano.
- 2. Si allega l'estratto cartografico relativo alle porzioni in Vincolo Idrogeologico del territorio comunale di Briga Novarese e limitrofi (fonte: Dati geografici relativi all'edizione 2016 del limite del Vincolo Idrogeologico alla scala 1:10.000 Portale Cartografico Regione Piemonte).



Rappresentazione del vincolo idrogeologico, da Portale Cartografico Regione Piemonte, non in scala

Articolo 54. - Norme generali di indirizzo ecologico e di tutela e compensazione ambientali

- Le norme del presente articolo rappresentano la sintesi degli indirizzi generali in materia di ecologia, salvaguardia ambientale e del paesaggio, controllo delle potenziali fonti cause di inquinamento, risparmio energetico e utilizzazione delle risorse naturali, mitigazione e compensazione ambientali, la cui applicazione è comunque richiesta indipendentemente dalla presenza nel testo delle presenti norme di attuazione di specifici riferimenti.
- 2. Nel caso di interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia di tipo RE3 completa, di ristrutturazione urbanistica, devono essere previsti:
 - predisposizione di sistema separato di raccolta e smaltimento delle acque bianche e nere;
 - appositi spazi privati organizzati per la dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - misure di mitigazione dell'inquinamento acustico (nel rispetto delle soglie previste dalla vigente normativa di settore).
- 3. Per gli interventi nelle aree soggette a SUE, oltre a quanto descritto al precedente comma sono da prevedere:
 - il mantenimento dello stato permeabile e/o il drenaggio delle superfici libere interessate dagli interventi, nel rispetto dei valori minimi indicati per l'indice di permeabilità dalle presenti norme;
 - la formazione di aree verdi; è da favorire la formazione (in particolare di aree piantumate con essenze arboree autoctone).
- 4 3. Per gli i casi di interventi nelle in aree soggette a SUE, site qualora risultino situate, anche solo parzialmente, a meno di 150 m. dall'alveo del torrente Agogna, le acque di dilavamento del sistema viabile stradale e di raccolta delle superfici impermeabili dovranno essere riversate nel torrente attraverso aree di "spagliamento" ricche della presenza di specifiche essenze arboree/arbustive necessarie per la loro fitodepurazione.
- 5 4. E' facoltà dell'Amministrazione Autorità Comunale predisporre integrazioni al regolamento prevedere regolamentazioni per il calcolo e l'applicazione del contributo sugli oneri di urbanizzazione e/o appositi regolamenti per finalizzati a favorire l'applicazione di criteri e tecnologie per il risparmio energetico, l'utilizzazione di materiali da costruzione classificati/certificati come ecologici, le il ripristino dello stato di permeabilità di superfici esistenti precedentemente impermeabilizzate.

- 6 5. Oltre a quanto stabilito da leggi sovraordinate in materia di tutela e di compensazione ambientali, di salvaguardia del paesaggio, della flora e della fauna, di difesa dal dissesto e dall'inquinamento, su tutto il territorio comunale non è consentito:
 - abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore ambientale o paesaggistico, se non previa autorizzazione comunale conseguente a condizioni di rischio preoccupazioni sull'incolumità delle persone e delle cose o a seguito di motivata relazione redatta da tecnico specializzato;
 - introdurre essenze arboree estranee all'ambiente specifico, salvo nel caso di giardini e parchi botanici;
 - presentare progetti di rimboschimento, se non sulla base di appositi piani di intervento redatto redatti da tecnici specializzati;

è richiesto:

- il rilievo sull'area di intervento e, se specificato, la relativa documentazione fotografica, di in caso di presenza di alberature d'alto fusto esistenti di valore botanico e/o ambientale:
- il rispetto da parte nel corso degli interventi progettati, anche per le parti in sottosuolo, delle alberature di cui al punto precedente e dei rispettivi apparati radicali;
- il progetto dettagliato della sistemazione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici, delle zone alberate, a prato e a giardino, la definizione, anche per quanto riguarda i materiali impiegati, delle zone pavimentate;

è fatto divieto:

- di accumulare e depositare sulle aree libere, se non a seguito di specifica autorizzazione temporanea, oggetti, manufatti, materiali, rottami, ecc..; la manutenzione delle aree libere è di competenza dei proprietari e non può dare luogo a situazioni in contrasto con il decoro dell'ambiente e del paesaggio.
- **7 6.** Per quanto riguarda la difesa dal dissesto del territorio e dall'inquinamento è altresì vietato:
 - eseguire movimenti terra significativi (sbancamenti, terrazzamenti, spianamenti, rilevati, ecc..) senza autorizzazione suffragata da adeguati studi di carattere geotecnico;
 - provocare afflussi di acque in superficie non regolati in occasione di scavi e sbancamenti o mediante l'apertura e l'esercizio di pozzi trivellati;
 - creare invasi artificiali senza autorizzazione:
 - costruire muri di sostegno privi di efficiente drenaggio;
 - formare discariche di inerti o di terreni di sterro e di qualsiasi altra natura senza le preventive autorizzazioni di legge;
 - impermeabilizzare superfici senza la previsione delle opere necessarie alla regolamentazione e allo smaltimento delle acque piovane; a giudizio del Responsabile del

Procedimento, in presenza di formazione di grandi superfici impermeabili, può essere richiesta la verifica delle eventuali condizioni di applicabilità del Regolamento regionale 20.02.2006 n. 1/R sulla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento.

§ 7. Quando gli interventi edificatori ammessi dal Piano riguardano terreni occupati da bosco e vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del d.lgs. 42/2004, così come previsto dalla vigente normativa di settore, la trasformazione boschiva deve essere compensata. Le opere di compensazione boschiva sono costituite principalmente da rimboschimenti attuati esclusivamente con specie autoctone (preferibilmente di provenienza locale) su superfici non boscate; in via preferenziale i nuovi rimboschimenti dovranno essere localizzati lungo le direttrici della rete ecologica. In secondo luogo è possibile prevedere che la compensazione sia effettuata anche mediante la realizzazione di miglioramenti boschivi. Per la definizione delle opere di compensazione, salvo successive modifiche e integrazioni, costituiscono riferimento i criteri e i parametri specificati dalla L.R. 4/2009 s.m.i., dal Regolamento regionale n. 8/R del 20.09.2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10.02.2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15.02.2010, n. 4/R. 04.11.2010. n. 17/R. 03.08. 2011. n. 5/R" e dal "Comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Progettazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile – Autorizzazione paesaggistica alla trasformazione di aree forestali -Chiarimenti" pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 1 del B.U. n. 32 dello 07.08.2014.

aree interessate da copertura boschiva comportandone il taglio per una superficie maggiore di un terzo e se non diversamente specificato in altro punto delle presenti N. di A., gli stessi dovranno essere accompagnati da adeguato piano di compensazione ambientale che preveda rimboschimenti in ragione di piantumazione di essenze autoctone quantitativamente equivalenti o di manutenzione/rigenerazione di aree boscate in misura di tre volte la superficie oggetto di esbosco, in attuazione della L.R. 04/2009.

9 8. Per quanto concerne le prescrizioni di natura idrogeologica e geotecnica si rimanda alle specifiche di cui al precedente art. 53.

Articolo 55. - Schede di specificazione per gli interventi soggetti a S.U.E.

ARTICOLO ELIMINATO

1. Le schede riportate nell'apposito fascicolo allegato e facente parte integrante delle presenti norme, sono strutturate in una sezione "a", prescrittiva nelle sue parti: "indici e parametri", "misure di compensazione" e "prescrizioni", i cui contenuti prevalgono, in caso di discordanza, sui contenuti degli articoli delle presenti N. di A. riguardanti le specifiche classificazioni d'area, e in una sezione "b", prescrittiva e prevalente per la sola parte: "dati per il progetto". I contenuti delle altre parti delle sezioni, compresa quindi la dislocazione delle aree a servizi e l'andamento della viabilità interna ai S.U.E. la cui definizione non abbia diretta influenza su aree a servizi e viabilità esterne già precisate nel disegno del P.R.G.C., sono suggerimenti ritenuti di carattere preferenziale dall'Amministrazione, ma suscettibili di modificazioni da parte dell'azione progettuale che saranno prese in considerazione e valutate in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 56. - Aree soggette a Strumenti Urbanistici Esecutivi in vigore atto

- 1. Sono le aree oggetto di Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) in atto, in di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale (P.R.G.C.) vigente al momento dell'adozione del presente strumento.
- 2. Fino alla scadenza indicata in convenzione o negli atti di approvazione (considerando eventuali proroghe precedenti), in dette aree sono consentiti gli interventi e le destinazioni d'uso ammessi dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.
- 3. La scadenza stabilita nella convenzione o negli atti di approvazione degli strumenti di cui sopra (considerando eventuali proroghe precedenti) è rinnovabile:
 - per gli strumenti di iniziativa privata: per una volta e per un periodo massimo di anni cinque;
 - per gli strumenti di iniziativa pubblica: secondo quanto previsto dalle specifiche leggi di competenza.
- 4. Se alla scadenza del nuovo termine temporale gli interventi infrastrutturali di interesse pubblico di competenza dei convenzionati previsti dallo strumento urbanistico di attuazione non fossero stati realizzati o lo fossero stati solo in parte, l'A.C. intimerà ai medesimi la loro realizzazione/completamento e, dope con un congruo termine; li realizzerà in caso di inadempienza l'Autorità Comunale potrà realizzarli direttamente imputando agli stessi i relativi costi ai titolari inadempienti.
- 5. Diversamente da **In alternativa a** quanto previsto al precedente comma, alla sopraggiunta nuova scadenza, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la formazione di un nuovo S.U.E. che ribadisca le prescrizioni edificatorie e convenzionali in atto o che le ridefinisca sulla base delle eventuali nuove prescrizioni dettate per l'area dal P.R.G. in quel momento vigente.

Articolo 57. - Deroghe

- 1. Sono ammesse deroghe alle presenti norme unicamente per impianti pubblici o di uso pubblico e limitatamente alla distanza dai confini e dal ciglio stradale, alle altezze e al numero di piani fuori terra eventualmente prescritti.
- 2. Le deroghe di cui al presente articolo potranno essere esercitate unicamente in base ai contenuti della Circolare Regione Piemonte n. 21/URE del 30/12/1991.

Articolo 58. - Competenze

1. Per quanto non contemplato nelle presenti norme valgono i disposti delle Leggi, dei Decreti e dei Regolamenti vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

Articolo 59. - Norme transitorie

1. L'eventuale entrata in vigore di dispositivi legislativi statali o regionali che modifichino aspetti procedurali, atti amministrativi, parametri o valori minimi e/o massimi contemplati nel presente articolato, sarà recepita automaticamente dal darà luogo al recepimento del presente dispositivo normativo delle nuove disposizioni, previa delibera di presa d'atto del Consiglio Comunale, senza che il fatto comporti il ricorso ad una variante del P.R.G.C.

Articolo 60. - Norme finali

- 1. Ai fine dell'esatta interpretazione delle tavole di Piano, in caso di discordanza delle planimetrie a diversa scala, prevale sempre l'indicazione grafica riportata su quelle a scala metrica più grande (più dettagliata).
- 2. Gli indici e le prescrizioni contenuti nelle presenti norme, laddove contrastino con norme e regolamenti comunali vigenti, ne costituiscono variante a tutti gli effetti, fatta eccezione per le definizioni di cui al precedente art.6 Indici urbanistici ed edilizi che, se in contrasto con le analoghe contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.n. 18 del 14.06.2005 pubblicata sul B.U.R. n. 32 dell'11.08.2005, ai sensi della L.R. n.19/99, si intendono a quelle conformate.